



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione

718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex reclassification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire *'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)'*, 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire *ex parte Halprin*, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire *'Bird vs X'*, 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire *'Magezi et alii vs Sendowoza et alii'*, 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire *'Church of God of Cranston v. Church of God'*, 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire *'Esses vs Rosen'*, 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. V-VIII

Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)

IGNAZIO ALESSI

RIASSUNTO

Tra il V e l'VIII secolo, i pontefici romani esercitarono un controllo articolato sulla Chiesa di Sicilia attraverso l'azione di Vicari Apostolici, "Defensores Ecclesiae" e amministratori del "Patrimonium Sancti Petri". L'isola rappresentò un significativo laboratorio per lo sviluppo della rappresentanza papale, combinando funzioni vicariali e gestionali in un contesto politicamente dominato dall'Impero bizantino. Il pontificato di Gregorio Magno è emblematico di questa gestione, con oltre 200 lettere rivolte a destinatari siciliani. La ricchezza della documentazione consente di analizzare in modo sistematico lo statuto e le prerogative di queste figure, nonché il loro ruolo fondamentale nello sviluppo e nel consolidamento del sistema di rappresentanza e amministrazione papale medievale.

PAROLE CHIAVE

Sicilia; diritto medievale; diritto canonico; Gregorio Magno; Patrimonio di San Pietro; Vicari Apostolici; Legati Apostolici; rappresentanza.

ABSTRACT

Between the 5th and 8th centuries, the Roman pontiffs exercised a structured control over the Church of Sicily through the actions of Apostolic Vicars, 'Defensores Ecclesiae', and administrators of the Patrimony of Saint Peter. The island became a crucial setting for the development of papal representation, integrating vicarial and administrative functions within a context politically dominated by the Byzantine Empire. The pontificate of Gregory the Great exemplifies this governance, as evidenced by over 200 letters addressed to Sicilian recipients. The extensive documentation enables a systematic examination of the roles, status, and prerogatives of these figures, highlighting their pivotal contribution to the formation and consolidation of the medieval papal system of representation and administration.

KEYWORDS

Sicily; Medieval Law; Canon Law; Gregory the Great; Patrimony of Saint Peter; Apostolic Vicars; Apostolic Legates; Representation.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le tipologie di agenti papali nell'Alto Medioevo: natura e funzioni – 3. Vicari, *Defensores Ecclesiae* e amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia: statuto e funzioni – 3.1. Gli agenti papali in Sicilia tra V e VI secolo – 3.2. Vicari Apostolici, *Defensores Ecclesiae* e Amministratori del Patrimonio di San Pietro durante il pontificato di Gregorio Magno – 3.2.1. Il Suddiacono Pietro – 3.2.2. La suddivisione del Patrimonio di San Pietro e l'incerta amministrazione siracusana – 3.2.3 Il vescovo Massimiano di Siracusa – 3.2.4 Il diacono Cipriano – 3.2.5. Il vescovo Giovanni di Siracusa – 3.2.6. I *defensores* Fantino (598-604) e Romano (598-601) – 3.2.7. Il *defensor* Adriano – 4. Testimonianze di agenti papali successive al pontificato di Gregorio Magno – 5. L'assenza di delegati papali in Sicilia a partire dall'VIII secolo

1. Premessa¹

Tra il V e l'VIII secolo i vescovi di Roma guidarono la Chiesa di Sicilia nella loro triplice veste di patriarchi occidentali, di metropolitani della provincia e di titolari del *Patrimonium Sancti Petri*, cioè di quei possedimenti fondiari che la Chiesa di Roma deteneva numerosi in proprietà privata. L'autorità dei pontefici si manifestò in varie forme e modi: ad interventi diretti si accompagnarono interventi mediati compiuti per mezzo di agenti inviati sull'isola con l'incarico di vicari apostolici, di *defensores ecclesiae* e di amministratori del patrimonio fondiario. Le fonti testimoniano la presenza di una nutrita schiera di agenti papali a cui venne affidata la supervisione dell'apparato ecclesiastico locale e l'amministrazione dei beni appartenenti alla Chiesa di Roma. L'azione di queste figure fu sempre guidata dai pontefici attraverso l'invio di istruzioni e comandi. Per citare solo l'esempio più rilevante, il registro epistolare di Gregorio Magno contiene oltre 200 lettere indirizzate a destinatari siciliani, la maggior parte a vicari e am-

¹ Abbreviazioni:

Reg. Greg. I – GREGORIO MAGNO, *Lettere = Registrum*, ed. VINCENZO RECCHIA, 4 voll., Città Nuova, Roma, 1996-1999.

PL – *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, ed. JACQUES-PAUL MIGNE, 221 voll., apud Garnier Fratres et J.-P. Migne successores, Parisiis, 1878-91.

THIEL – *Epistulae Romanorum pontificum genuinae et quae ad eos scriptae sunt a s. Hilario usque ad Pelagium II*, ed. ANDREAS THIEL, vol. I, Brunsbergae, in aedibus Eduardi Peter, 1867-1868 [rist. Hildesheim, Olms, 1974].

IP X – *Italia Pontificia*, vol. X *Calabria – Insulae*, ed. DIETER GIRGENSOHN USUS WALTHERI HOLTZMANN schedis, apud Weidmannos, Turici, 1975.

MANSI – *Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio*, ed. JOHANNES DOMINICUS MANSI; cont. JEAN-BAPTISTE MARTIN, LOUIS PETIT, 53 voll., Firenze-Venezia-Parigi-Lipsia, 1759-1927.

Nov. Iust. – *Corpus iuris civilis*, ed. THEODOR MOMMSEN, PAUL KRUEGER, RUDOLF SCHÖLL, WILHELM KROLL, 3 voll., Berlin, Weidmann, 1928-29, III.

ministratori del Patrimonio. Si tratta di una testimonianza che, da sola, è rivelatrice sia dell'importanza dell'isola sia dell'intensa attività di cui furono incaricati i delegati papali². La successione ininterrotta di questi agenti e i loro frequenti interventi denotano, inoltre, quanto fosse robusto il controllo del vescovo di Roma sull'amministrazione e sull'organizzazione ecclesiastica dell'isola. Questo interesse dei pontefici si poneva naturalmente nel solco di una linea politica ben precisa che, come si avrà modo di mostrare più avanti, era volta a mantenere salda la giurisdizione su un territorio politicamente governato dai bizantini.

Benché il periodo in considerazione sia stato oggetto di ampi e approfonditi studi, bisogna tuttavia rilevare che non è stato finora messo a fuoco il sistema di amministrazione papale instaurato sull'isola durante i secoli dell'Alto Medioevo e, precisamente, nel periodo compreso tra il V e l'VIII, quando, a causa del movimento iconoclasta, l'isola fu sottratta alla giurisdizione di Roma e sottoposta a quella del Patriarca di Costantinopoli (732-733) con conseguente perdita, da parte del pontefice, sia del controllo sulla Chiesa locale sia dei diritti sui beni ricompresi nel *Patrimonium Sancti Petri*³.

Negli studi sin qui condotti non mancano certamente riferimenti alle singole figure di agenti di cui si servirono i pontefici in Sicilia, ma non esiste nessun esame specifico e sistematico del loro status, dei loro compiti e delle loro prerogative. Manca, in altri termini, una riflessione d'insieme sui caratteri giuridici della loro attività da collocare all'interno del più vasto sistema di rappresentanza papale medievale che iniziò a svilupparsi in quei primi secoli e che si affermerà pienamente a partire dal XII secolo.

Inoltre, come si avrà modo di illustrare, la storiografia ha spesso utilizzato per gli agenti inviati in Sicilia una distinzione teorica e generica che vede nettamente separate le funzioni e i compiti dei differenti delegati papali operanti sull'isola, creando una rigida scansione delle figure. In realtà, questa impostazione non permette di cogliere le particolarità e la fluidità del contesto siciliano. La differenza, solo teorica, tra le diverse tipologie di agenti papali non corrisponde a quanto testimoniano le fonti. La separazione di status e funzioni

² “Su 847 lettere dell'epistolario gregoriano, 217 sono quelle “siciliane”, pari al 25,61% di tutto l'epistolario”, secondo il calcolo operato da GIOVANNI MAMMINO, *Gregorio Magno e la riforma della Chiesa in Sicilia*, Edizioni Arca, Catania, 2004, p. 13, si vedano in particolare le pp. 177-207 che riportano grafici e tabelle che mostrano, in dettaglio, l'ampiezza della corrispondenza gregoriana verso l'isola. Si rinvia inoltre a CHRISTOPHER HANLON, *Gregory the Great and Sicily: An Example of Continuity and Change in the Late Sixth Century*, nel vol. di GEOFFREY D. DUNN (a cura di), *The Bishop of Rome in Late Antiquity*, Routledge, Farnham, 2016, pp. 197-215; EMANUELE PIAZZA, *La Sicilia e i papi nell'alto Medioevo: spigolature dal Liber Pontificalis*, in *Annali della facoltà di Scienze della formazione*, Università degli Studi di Catania, 14, 2015, pp. 97-105; ELENA CALIRI, *Per la storia della Sicilia nell'età di Gregorio Magno*, A. Siciliano, Messina, 1997.

³ Si veda *infra*, par. 4.

non fu mai così netta. Uno degli aspetti peculiari che è possibile apprezzare risiede proprio nel cumulo delle funzioni: molti degli agenti papali inviati in Sicilia esercitarono simultaneamente compiti vicariali e assunsero responsabilità amministrativo-gestionali.

Per tali motivi, appare opportuno proporre uno studio che sintetizzi la natura e le funzioni dei delegati inviati in Sicilia nei secoli V-VIII. Tale analisi permetterà di far luce, da un lato, su uno dei momenti fondamentali nello sviluppo del sistema di amministrazione e di rappresentanza papale, il quale trovò in Sicilia una delle sue diramazioni più efficienti e capillari; dall'altro lato, contribuirà a colmare una lacuna significativa negli studi relativi all'evoluzione della rappresentanza papale altomedievale.

Norme e prassi sviluppate per gestire gli affari ecclesiastici dell'isola verranno infatti successivamente inserite nelle collezioni canoniche andando a formare il sostrato normativo su cui verrà edificato l'impianto di amministrazione centralizzata che il Papato metterà a punto secoli del pieno Medioevo⁴.

2. Le tipologie di agenti papali nell'Alto Medioevo: natura e funzioni

Sin dal momento in cui il culto cristiano ricevette la patente di *religio licita*, per mezzo dell'editto di Milano (313), i vescovi di Roma si ritrovarono a dover attendere a tali e tanti compiti che sorse subito "il bisogno delle delegazioni e de' delegati benché vari di numero, di grado, di attribuzioni"⁵.

Non potendo infatti trovarsi in più posti contemporaneamente, ogni papa avvertì la necessità di utilizzare agenti che agissero in "vece sua"⁶. Le testimo-

⁴ FRIEDRICH MAASSEN, *Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im Abendlande*, vol. I, Leuschner & Lubensky, Graz, 1870; LOTTE KÉRY, *Canonical Collections in the Early Middle Ages (ca. 400-1140): Bibliographical Guide to the Manuscripts and Literature*, CUA Press, Washington DC, 1999; ANTONIA FIORI, *Roman Law Sources and Canonical Collections in the Early Middle Ages*, in *Bulletin of Medieval Canon Law*, 34, 2017, pp. 1-31.

⁵ VINCENZO CRISAFULLI, *Studi sull'Apostolica Sicola Legazia*, S. Barcellona, Palermo, 1850, p. 26. Il sistema di delega e rappresentanza "was [...] on the scene as an obvious commonsense solution of constantly recurring problems" secondo HELEN M. CAM, *The Theory and Practice of Representation in Medieval England*, nel vol. di FREDRIC L. CHEYETTE (a cura di), *Lordship and Community in Medieval Europe: Selected Readings*, Robert E. Krieger Publishing Company, Huntington-New York, 1968, p. 428.

⁶ HIERONIMUS K. LUXARDO, *Das päpstliche Vordekretalengesandtschaftsrecht*, Tesi di dottorato, Innsbruck, 1878, p. 11; LAURENT CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *Recherches sur les apocrisiaires. Contribution à l'étude de la représentation pontificale (V-VIIIème siècles)*, nel vol. III *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, 6 voll., Torino, 1970, [pp. 359-461], p. 376: "[...] on pense à donner une efficacité pratique à la confiance qu'on accorde à autrui, afin de pouvoir exercer par son intermédiaire une action éloignée ou être présent en des lieux simultanément différents [...]".

nianze sono numerose: Innocenzo I incaricò di agire *vice sedis apostolicae* il vescovo Rufo di Tessalonica⁷; papa Celestino I, nel 430, delegò un suo agente perché impossibilitato a spostarsi a causa della distanza: [...] “vicem nostram, propter marina vel terrena spatia, ipsi sancto fratri meo Cyrillo delegavimus [...]”⁸; Leone Magno, in una lettera al vescovo Giuliano di Cos, lo informava dell’invio dei vescovi Pascasino e Lucenzio (accompagnati dai presbiteri Bonifacio e Basilio) quali suoi delegati al concilio convocato a Calcedonia nel 451: “quos vice nostra ad praedictum conventum ire praecipimus, coram tuam actionemque coniungas in omnibus, auctoritate nostrae praescriptionis usus”⁹. Gregorio Magno (590-604) fu sempre consapevole della necessità di dover delegare le sue funzioni, essendo nell’impossibilità di trovarsi in più posti contemporaneamente: “ubi nos praesentes non possumus, nostra per eum cui praecipimus repraesentetur auctoritas”¹⁰.

La nomina e l’invio degli agenti papali, tanto in Oriente che in Occidente, non solo permise al pontefice di essere “presente” lì dove non poteva recarsi fisicamente ma veicolava anche l’idea della supremazia del vescovo di Roma posto a capo della Chiesa universale. Lo sviluppo della figura e delle funzioni degli agenti papali nei primi secoli del Medioevo si riconnette, dunque, alla progressiva emersione del primato papale che, come è noto, si fondò su un misto di concezioni teoriche di carattere teologico-giuridico e di prassi consuetudinarie¹¹. Leone Magno (440-461), nell’informare i vescovi dell’Illiria della

⁷ INNOCENTIUS I, *Epistolae et Decreta*, PL 20, 515.

⁸ CAELESTINUS I, *Epistolae et decreta*, PL 50, 497.

⁹ LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 936. Su Pascasino, vescovo della diocesi siciliana di Lilibeo (odierna Marsala) si vedano i contributi raccolti nel vol. di MARIANO CROCIATA, MARIA GRAZIA GRIFFO (a cura di), *Pascasino di Lilibeo e il suo tempo. A 1550 anni dal Concilio di Calcedonia*, Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2002; e anche CALOGERO CERAMI, *Il pensiero cristologico di Pascasino di Lilibeo. Vir propabilis de securiore provincia*, nel vol. di VINCENZO MESSANA (a cura di), *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità. Atti del I Convegno di Studi* (Palermo, 29-30 ottobre 2010), Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia Editore, 2012, pp. 193-205.

¹⁰ Reg. Greg. I, 1, I, ep. I, pp. 106-108. Si rinvia a: GIROLAMO ARNALDI, *Gregorio Magno e le difficoltà inerenti all’esercizio del potere temporale*, nel vol. di HAGEN KELLER, WERNER PARAVICINI, WOLFGANG SCHIEDER (a cura di), *Italia e Germania. Liber Amicorum Arnold Esch*, De Gruyter, Tübingen, 2001, pp. 135-152; più in generale SABINA TUZZO, *La limitatezza dell’uomo e del mondo in Seneca e Gregorio Magno*, in *Bollettino di studi Latini*, 34, 2004, pp. 522-530.

¹¹ KLAUS SCHATZ, *Der päpstliche Primat: Seine Geschichte von den Ursprüngen bis zur Gegenwart*, Echter, Würzburg, 1990; MICHELE MACCARRONE, *La teologia del primato romano*, nel vol. *Le istituzioni ecclesiastiche della Societas Christiana dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato* (Atti della Quinta Settimana internazionale di studio, Mendola, 26-31 agosto 1971), Vita e pensiero, Milano, 1974, pp. 21-122; si vedano anche i contributi raccolti nel vol. di ID. (a cura di), *Il Primato del Vescovo di Roma nel primo millennio: ricerche e testimonianze*, (Atti del Symposium storico-teologico, Roma 9-13 ottobre 1989), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1991; e VINCENZO MONACHINO, *Il primato nella controversia ariana*, nel vol. *Saggi storici intorno al Papato dei Professori della Facoltà*

nomina del vescovo Anastasio di Tessalonica quale suo vicario, ricordava i diritti primaziali del pontefice e la necessità di servirsi di propri delegati come strumento necessario per esercitare tali prerogative¹².

Tale distribuzione di potere e responsabilità condusse all'emersione di un'embrionale ma capillare sistema di amministrazione. Osservando più da vicino le fonti emerge che, in linea generale, tra il V e l'VIII secolo, operarono due diverse classi di agenti papali, classificabili sulla base del tipo di missione loro conferita: gli agenti temporanei e quelli permanenti¹³. Nella prima categoria vanno annoverati i legati *ad causam*, categoria che ricomprendeva gli agenti papali con funzioni giurisdizionali-amministrative, i *defensores ecclesiae*, gli amministratori del Patrimonio di San Pietro (quasi sempre scelti tra gli stessi *defensores*), gli agenti con funzioni negoziali (genericamente chiamati legati), quelli con funzioni evangelizzatrici e i meri messaggeri (i nunzi); nella seconda categoria rientravano i vicari apostolici e gli apocrisari¹⁴.

di *Storia Ecclesiastica*, Miscellanea Historiae Pontificiae XXI, Roma, 1959, pp. 17-89. Sulla questione del primato romano al tempo di Gregorio Magno si rinvia inoltre a BIAGIO SAITTA, *Gregorio Magno e la primazia della sede romana*, nel vol. di FEBRONIA ELIA (a cura di), *Politica, retorica e simbolismo del primato: Roma e Costantinopoli (secoli IV-VII)*, (Atti del Convegno internazionale, Catania, 4-7 ottobre 2001), 2 voll., Culc, Catania 2002, I, pp. 239-262.

¹² LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 615: "Et quia per omnes Ecclesias cura nostra distenditur, exigente hoc a nobis Domino, qui apostolicae dignitatis beatissimo apostolo Petro primatum fidei suae remuneratione commisit, universalem Ecclesiam in fundamenti ipsius soliditate constituens, necessitatem sollicitudinis quam habemus, cum his qui nobis collegii charitate iuncti sunt sociamus. Vicem itaque nostram fratri et coepiscopo nostro Anastasio, secuti eorum, exemplum, quorum nobis recordatio est veneranda, commisimus [...]". Walter Ullmann, nella sua ricostruzione del sistema politico medievale, qualificò il ricorso alla delega come manifestazione del "potere discendente", si veda ID., *Leo I and the Theme of Papal Primacy*, in *The Journal of Theological Studies*, 11, 1970, pp. 25-51. Su tale concezione, si rinvia inoltre a MARTA CERRITO, *Ius facit populum. Sul rapporto tra diritto e popolo nel Medioevo rileggendo Walter Ullmann*, in *Rivista internazionale di diritto comune*, 29, 2018, pp. 287-302.

¹³ Sugli agenti papali altomedievali: JULES ROY, *Du Rôle des légats de la Cour de Rome en Orient et en Occident du IV^e au IX^e siècle*, in *Mélanges publiés par l'École des Hautes Etudes*, 35, Paris, 1878, pp. 241-260; RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, Tesi di dottorato, Los Angeles, 1966, pp. 110-158; LAURENT CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *op. cit.*; PIERRE BLET, *Histoire de la Représentation Diplomatique du Saint Siège des origines à l'aube du XIX^e siècle*, Archivio Vaticano, Roma, 1982, pp. 1-90; CLAUDIA ZEY, *Stand und Perspektiven der Erforschung des päpstlichen Legatenwesens im Hochmittelalter*, nel vol. di JOCHEN JOHRENDT, HARALD MÜLLER (a cura di), *Rom und die Regionen. Studien zur Homogenisierung der lateinischen Kirche im Hochmittelalter*, De Gruyter, Berlin 2012, pp. 157-168; KRISTON R. RENNIE, *The Foundations of Medieval Papal Legation*, Palgrave Macmillan, New York, 2013. Per una sintetica ricostruzione delle linee di ricerca seguite dalla storiografia in materia di agenti papali medievali si rinvia inoltre a ILICIA J. SPREY, *Papal Legates in English Politics, 1100-1272*, Tesi di dottorato, University of Virginia, 1998, pp. 13-28; MARIA PIA ALBERZONI, CLAUDIA ZEY, *Legati e delegati papali (secoli XII-XIII): stato della ricerca e questioni aperte*, in EAD., *Legati e delegati Papali. Profili, ambiti d'azione e tipologie di intervento nei secoli XII-XIII*, Vita e Pensiero, Milano, 2012, pp. 3-27.

¹⁴ Le prime classificazioni furono operate dalla storiografia sin dalla fine del XIX secolo, si vedano G. Phillips, *Kirchenrecht*, 3 ed., 7 voll., Manz, Regenesburg, 1855, VI, p. 107; JULES ROY, *op.*

AGENTI PAPALI TEMPORANEI	AGENTI PAPALI STANZIALI
Legati <i>ad causam</i> • <i>Defensores Ecclesiae</i>; • Amministratori del Patrimonio di San Pietro; • Legati con funzioni negoziali; • Legati con funzioni evangelizzatrici; • Nunzi.	Vicari Apostolici • Funzioni amministrative e giurisdizionali
	Apocrisari (solo in Oriente) • Funzioni negoziali e informative

Tale suddivisione è certamente convenzionale e deriva dall'interpretazione storico-giuridica delle fonti, principalmente degli epistolari papali. Ogni tipologia di agente papale presentava status e funzioni differenti ma, non di rado, una stessa persona cumulò più funzioni, come si vedrà per la Sicilia.

Tale classificazione merita, inoltre, ulteriori precisazioni. Innanzitutto, occorre operare una distinzione tra agenti a cui furono conferite funzioni amministrative, giurisdizionali e negoziali da quelli che svolsero l'incarico di meri messaggeri. I primi, infatti, anche quando operarono privi di poteri giurisdizionali e con sole funzioni di negoziazione, potevano sempre impegnare, con la loro manifestazione di volontà, il pontefice (è il caso dei legati inviati presso concili ecumenici); di contro, i meri messaggeri si limitavano a fungere da portaparola, non avevano alcun potere negoziale o giurisdizionale, e ricalcavano il modello del nunzio di diritto romano. Inoltre, tutti i legati *ad causam* – quando non meri messaggeri o negoziatori – erano dotati di una “iurisdictio delegata ad unam causam”¹⁵, cioè di uno speciale mandato limitato al compito loro assegnato (“pro tempore ad causam”), compiuto il quale, facevano ritorno al loro luogo di provenienza¹⁶. Essi erano incaricati di agire in vece del

cit.; HIERONIMUS K. LUXARDO, *op. cit.*, pp. 8-10. Più di recente, si rinvia alle classificazioni proposte da PIERRE BLET, *op. cit.*, cap. I; KRISTON R. RENNIE, *op. cit.*, pp. 37-64.

¹⁵ HIERONIMUS K. LUXARDO, *op. cit.*, p. 10.

¹⁶ PAUL HINSCHIUS, *Das Kirchenrecht der Katholiken und Protestantes in Deutschland*, 6 voll., Berlin, Gutentag, 1869-1897, I, pp. 498-505; RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., pp. 137-158, più in dettaglio a pagina 142: “Neither canon law nor tradition ascribed power to intervene in other, unnamed causes which may have come to his attention during the course of his assignment, although, of course, he could obviously report them back to the pope”. Per essi venne spesso utilizzato anche il termine di legati *de latere* quando inviati da Roma o dalla provincia ecclesiastica romana. La locuzione non possedeva ancora il significato che assumerà nel XIII secolo quando, a seguito dell'emergere di un'ecclesiologia corporativa, i cardinali furono intesi quali *pars corporis papae* e furono considerati gli unici a poter ricoprire la funzione di legati *de latere*, poiché inviati “dal fianco” del papa. Sul punto, si rinvia a IGNAZIO ALESSI, *Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra papa e legati de latere nei secc. XI-XIII*, in *Rivista di Storia del diritto italiano*, 1, 2023 [pp. 139-176], pp. 151-152. La figura dei legati *ad causam* sarà quella che influenzerà lo sviluppo della figura del legato

vescovo di Roma, come dimostra un'epistola di Leone I che inviò i suoi legati al concilio di Calcedonia spiegando al suo apocrisario in oriente, Giuliano di Cos, di averli inviati in sua vece: "in vicariis meis adsum"¹⁷. In una successiva lettera all'imperatore Marciano, Leone I si riferiva a questi legati come inviati "qui vicem praesentiae meae possit implere"¹⁸.

Le funzioni dei legati *ad causam* mutavano sensibilmente a seconda che la missione avesse luogo in Occidente o in Oriente¹⁹. Nel primo caso essi ebbero per lo più il compito di riunire concili provinciali, di sorvegliare il clero, di reprimere i disordini, di provvedere all'occupazione delle sedi vacanti e di impedire i soprusi dei laici. Ad essi furono affidati la risoluzione di compiti che riguardavano gli affari ecclesiastici della Chiesa e affari "diplomatici" da risolvere presso signori secolari. Su mandato speciale, potevano anche amministrare giustizia in loco²⁰.

I legati *ad causam* inviati in oriente ebbero invece prevalentemente due compiti: rappresentare il vescovo di Roma presso i concili ecumenici e manifestarne la volontà, a volte presiedendo il consesso²¹. Quando ai legati *ad causam* venivano assegnate funzioni meramente informative e dichiarative essi svolgevano

apostolico affermatosi a partire dal XII secolo: "the legatus *ad causam* [...] absorbed the other roles and developed into the medieval papal legate" e ancora: "it was the legatus *ad causam* which absorbed the other roots and formed the trunk of medieval papal legation. Its flexible nature and enduring identity with the papacy made it both available and capable of expansion. From this trunk new branches of representation indeed grew [...]", RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., pp. 138 e 158. Per una prima definizione del termine legato si rinvia a FERDINAND CLAEYS-BOUUAERT, *Légat du pape*, nel VI del *Dictionnaire de droit canonique*, diretto da RAOUL NAZ, 7 voll., Paris, 1935-1960, coll. 371-377; OLIVIER GUYOTJEANNIN, *Légat (Moyen Âge)*, in *Dictionnaire historique de la papauté*, Fayard, Paris, 1994, pp. 1110-1013.

¹⁷ LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 936-937.

¹⁸ *Ivi*, 930.

¹⁹ "The legatus *ad causam* constituted the flexible, representational arm of the early papacy and was dispatched from Rome or from other churches on transitory errands and assignments", RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 111.

²⁰ Uno dei più noti esempi in tal senso è rappresentato dalla missione del *Defensor* Giovanni (603) inviato in Spagna da Gregorio Magno per condurre un'inchiesta giudiziaria. Al delegato papale fu attribuito il compito di investigare il caso di due vescovi deposti che avevano fatto appello a Roma (Reg. Greg. I, 4, XIII, 46; 48; 49, rispettivamente pp. 296-301; 303-311). Nello stesso viaggio, Giovanni fu incaricato di condurre anche un'altra missione presso l'isola di Cabrera e di indagare su alcune accuse mosse ai monaci del luogo (*Ivi*, 4, XIII, 47, pp. 302-303). La missione è nota e ampiamente studiata poiché le epistole di Gregorio Magno contengono numerosi riferimenti normativi al Digesto e rappresentano l'ultima testimonianza conosciuta del *Corpus Iuris Civilis* di Giustiniano prima che la compilazione cadesse nell'oblio fino all'XI secolo quando fu riscoperta e glossata dai giuristi bolognesi. Nelle epistole, Gregorio Magno segnalava al *Defensor* le norme da applicare, trascrivendone i testi. Sul punto, ALBERT GAUTIER, *L'utilisation du droit romain dans les lettres de Grégoire le Grand à Jean le Défenseur*, in *Angelicum*, 54, 1977, pp. 417-428.

²¹ Nei primi otto concili ecumenici il papa inviò quasi sempre i suoi rappresentanti, si veda JULES ROY, *op. cit.*, p. 251.

la funzione di nunzio²². Privo di poteri giurisdizionali e negoziali, il nunzio non aveva autonomia e si limitava ad essere un portaparola del pontefice²³.

Legati *ad causam* con funzioni generali furono invece i *defensores ecclesiae* e gli amministratori del Patrimonio di San Pietro, questi ultimi incaricati di amministrare i beni che la Chiesa di Roma possedeva in proprietà privata in numerose aree della cristianità, quasi sempre scelti tra gli stessi *defensores*²⁴. I *defensores ecclesiae* erano di solito suddiaconi, diaconi e presbiteri (mai vescovi). Si trattava di agenti regionali incaricati di svolgere funzioni di amministrazione della Chiesa locale: ad essi furono attribuite competenze fiscali, giurisdizionali e, in generale, gestionali ed esecutive. Sin dalle origini, agirono a stretto contatto con le autorità civili (ad esempio nella registrazione di matrimoni o nel deposito di documenti negli archivi ecclesiastici)²⁵. Ebbero il compito di preservare la sicurezza e la giustizia all'interno di una certa Chiesa locale e per questo furono dotati di poteri coercitivi. In linea generale, i *defensores* furono incaricati di proteggere gli interessi giuridici della Chiesa, sorvegliare il clero locale e assicurare il corretto svolgimento delle attività ecclesiastiche²⁶.

²² "He could conclude nothing on his own volition; he possessed no private will and was as the very letter of his sender", RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 98. Per un esempio si veda CAELESTINUS I, *Epistolae et Decreta*, PL 50, 503-504. La figura del nunzio manterrà i contorni di semplice messaggero sino al XV secolo, periodo nel quale sostituirà i legati apostolici, assumendo i caratteri di un diplomatico stanziale dotato di poteri di negoziazione. La figura è giunta sino ai nostri giorni. Per il passaggio dal legato al nunzio tra XIII e XIV secolo si vedano CLIFFORD I. KYER, *The Papal Legate and the "Solemn" Papal Nuncio, 1243-1378. The changing pattern of Papal representation*, Tesi di dottorato, Toronto, 1979; PIERRE RICHARD, *Origines des nonciatures permanentes. La représentation pontificale au XVe siècle (1450-1513)*, in *Revue d'histoire ecclésiastique*, 7, pp. 52-70 e 317-338; HENRY BIAUDET, *Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu'en 1648*, Suomalainen tiedeakatemia, Helsinki, 1910; PIERRE BLET, *op. cit.*, pp. 175ss.

²³ Quando il messaggero, dotato spesso anche di funzioni informative, era invece inviato da un vescovo presso il papa il termine comunemente utilizzato per designarlo era quello di *responsales*, sinonimo latino del termine greco "apocrisario". Sul punto LAUREN CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *op. cit.*, pp. 365-377.

²⁴ La carica di *defensor ecclesiae* derivava dall'antica carica romana del *defensor civitatis* che aveva, tra le sue molteplici funzioni, quella di proteggere le classi meno abbienti dalle estorsioni dei ceti più ricchi. Il *defensor civitatis* poteva decidere questioni minori, ad esempio in materia di debiti e di restituzione di schiavi o anche rimettere le questioni più importanti al governatore della provincia. Fu oggetto di un'importante riforma di Giustiniano che ne accrebbe le funzioni giurisdizionali e la competenza nella risoluzione delle controversie, sul punto ARNOLD H.M. JONES, *The Later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic, and Administrative Survey*, 2 voll., Blackwell Publishing, Oxford, I, pp. 144-145ss e 480ss.

²⁵ Nov. Iust. 74.4.

²⁶ Ai *defensores* il papa "affidava spesso anche compiti di natura giudiziaria in qualità di suoi delegati, talora singolarmente talora in cooperazione con il vescovo della diocesi locale. I *defensores* erano uomini di piena fiducia del papa, chierici degli ordini inferiori, ai quali il pontefice si rivolgeva di frequente non solo per le questioni contenziose e patrimoniali relative alle proprietà della Chiesa romana ma anche per altre questioni delicate di politica ecclesiastica sorte nelle diocesi in cui essi

Il prescelto veniva nominato *defensor* con apposita cerimonia che contemplava come atto necessario un giuramento sulla tomba di S. Pietro²⁷. La carica era particolarmente redditizia e per questo molto ambita²⁸. In un'epistola indirizzata a tutti i vescovi dell'isola, papa Gregorio Magno li metteva in guardia dall'accogliere falsi *defensores* o *notarii* che si accreditavano come tali ma che erano in realtà sprovvisti della lettera di conferimento dell'incarico rilasciata dal pontefice o da un amministratore del patrimonio: "nisi nostra ad vos specialiter vel rectoris nostri patrimonii scripta detulerit"²⁹.

Due epistole, entrambe incluse nel Registro di Gregorio Magno e sinotticamente riportate nella tabella seguente, contengono la formule di nomina di due *defensores*, rispettivamente di nome Vincomalo e Vito³⁰:

Gregorius Vincomalo Defensori (595, Febr.)	Gregorius Vito Defensori (599, Ian.)
Ecclesiasticae utilitatis intuitu id nostro sedit arbitrio ut, si nulli condicioni vel corpori teneris obnoxius nec fuisti clericus alterius civitatis aut in nullo tibi canonum obviant statuta, officium ecclesiae defensoris accipias, et quicquid pro pauperum commodis tibi a nobis iniunctum fuerit, incorrupte et naviter exsequaris, usus hoc privilegio quod in te habita deliberatione contulimus. Omnibus, quae tibi a nobis fuerint iniuncta, complendis operam tuam fidelis exhibeas, redditurus de actibus tuis sub Dei nostri iudicio rationem. Hanc autem epistolam Paterio notario ecclesiae nostrae scribendam dictavimus.	Ecclesiasticae utilitatis intuitu id nostro sedit arbitrio ut officium ecclesiae defensoris accipias et quicquid pro pauperum commodis tibi a nobis iniunctum fuerit, incorrupte et naviter exsequaris, usus hoc privilegio quod in te habita deliberatione contulimus. Omnibus, quae tibi a nobis iniuncta fuerint complendis operam tuam fidelis exhibeas, redditurus de actibus tuis sub Dei nostri iudicio rationem. Hanc autem Paterio secundicerio nostro scribendam dictavimus, cuique subscripsimus.

operavano, non connesse con il Patrimonio di San Pietro", ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *Gregorio Magno Giudice*, in *Studi Medievali*, III/ 51, 2010 [pp. 581-610], pp. 584-585.

²⁷ "Sed tua experientia sanctae ecclesiae utilitatem conspiciat, memor quod ante sacratissimum beati Petri apostoli corpus potestatem patrimonii eius acceperit", Reg. Greg. I, 1, I, 70 [pp. 250-253], p. 252, ll. 26-29. Si rinvia a JOS JANSSENS, *Papa Gregorio Magno e la tomba di S. Pietro*, in LUCIO CASULA, GIAMPAOLO MELE, ANTONIO PIRAS, *Per longa maris intervalla: Gregorio Magno e l'Occidente mediterraneo fra tardoantico e altomedioevo*, (Atti del convegno internazionale di studi, Cagliari 17 - 18 dicembre 2004), Pontificia facoltà teologica della Sardegna, Cagliari, 2006, pp. 91-124.

²⁸ Reg. Greg. I, 3, IX, 22, pp. 132-135.

²⁹ Ivi, 1, I, 68, pp. 246-249, ll. 10-12.

³⁰ Ivi, 2, V, 26, pp. 154-155. 3, IX, 98, pp. 248-249. La clausola "si nulli [...] obviant statuta" ricalca Nov. Iust. 137.2 ed elenca gli impedimenti canonici che non permettevano l'accesso alla carica di defensor (vita militare, colonato, schiavitù, status di *curiales*, far parte di una corporazione o dei cohortales). Sul punto GIUSEPPE DAMIZIA, *Il «Registrum epistolarum» di S. Gregorio Magno e il «Corpus Iuris Civilis»*, in *Benedictina*, 2, 1948 [pp. 196-226], p. 224. Sul notaio Paterio, FABRIZIO MARTELLO, *All'ombra di Gregorio Magno: il notaio Paterio e il Liber testimoniorum*, Città Nuova, Roma, 2012.

La formula si presentava come un mandato pontificio che attribuiva ai *defensores* i poteri e le funzioni necessari al compimento della loro missione³¹. Ai *defensores* fu delegata la supervisione della disciplina del clero e dei monaci nonché la protezione dei chierici dalle malversazioni dei loro vescovi, la ricerca di candidati degni all'episcopato per le sedi rimaste vacanti, la supervisione delle elezioni episcopali, la trattazione di questioni testamentarie e contrattuali, il mantenimento delle relazioni con l'autorità civile. Talvolta, dietro speciale mandato, furono incaricati di giudicare controversie o di agire come mediatori. Ai *defensores* furono inoltre affidati compiti di supporto nei confronti di monasteri e conventi, di consiglio ai vescovi e di assistenza e carità verso poveri, vedove, e ammalati³².

Tra i compiti principali ai quali vennero di frequente chiamati i *defensores* vi fu quello dell'amministrazione del Patrimonio di San Pietro. Il processo di formazione di questo cospicuo complesso di beni è stato ampiamente studiato dalla storiografia³³. Va innanzitutto ricordato che la costituzione del Patrimonio iniziò sin dal IV secolo grazie ai diritti accordati dagli imperatori che permisero alla Chiesa di ricevere donazioni e lasciti testamentari. Giuridicamente furono qualificati quali entità patrimoniali (mobili e immobili) possedute in

³¹ Nel marzo del 598, Gregorio Magno inviava a Bonifacio ("primo defensori"), un decreto con il quale costituiva dei *defensores* regionali, asserendo che essi meritavano una giusta remunerazione per il lavoro che erano chiamati a svolgere, Reg. Greg. I, 3, VIII, 16, pp. 54-55: "Ecclesiasticis utilitatibus fideliter insudantes congruae remunerationis sunt beneficio prosequendi [...]. Quia igitur defensorum officium in causis ecclesiae et obsequiis noscitur laborare pontificum [...]. Quos quolibet per absentiam pontificis et sedendi in conventu clericorum habere licentiam et honoris sui privilegia in omnibus statuimus obtinere". Sul punto VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., pp. 25-42; GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, 1949, p. 57.

³² Sulle prerogative dei *defensores* si veda VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, Studium, Roma, 1978, pp. 25-42. Per ulteriori esempi si rinvia inoltre a KRISTON R. RENNIE, *op. cit.*, pp. 72-79. Il termine *defensor* cadde in disuso dopo il pontificato di Gregorio Magno e le funzioni furono sussunte nella più generica categoria dei legati, su cui *Ibidem*.

³³ Sul Patrimonio di S. Pietro la bibliografia è vasta, si rinvia agli studi di MATTIA MORESCO, *Il Patrimonio di San Pietro. Studio storico giuridico sulle istituzioni finanziarie della Santa Sede*, F.lli Bocca, Torino, 1916; EDWARD SPEARING, *The Patrimony of the Roman Church in the time of Gregory the Great*, Cambridge University Press, Cambridge, 1918; VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit.; GIROLAMO ARNALDI, *Le origini del patrimonio di San Pietro*, in *Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, VII-2: *Comuni e signorie nell'Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche*, Lucca, Utet, Torino, 1987; ID., *Le origini dello Stato della Chiesa*, Utet, Torino, 1987, pp. 5-45; DOMENICO VERA, *Forme e funzioni della rendita fondiaria nella Tarda Antichità*, in ANDREA GIARDINA, *Società romana e impero tardoantico I. Istituzioni, ceti, economie*, Laterza, Bari, 1986, pp. 367-447; DOMINIC MOREAU, *Les Patrimoines de l'Église romaine jusqu'à la mort de Grégoire le Grand, dépouillement et réflexions préliminaires à une étude sur le rôle temporel des évêques de Rome durant l'antiquité la plus tardive*, in *Antiquité Tardive*, 14, 2006, pp. 79-93.

proprietà privata dalla Chiesa di Roma³⁴. Dall'epistolario di Gregorio Magno e dalla *Vita Gregorii* di Giovanni Diacono si evince che il patrimonio della Chiesa di Roma aveva raggiunto, nel VI secolo, dimensioni ingenti, comprendendo undici patrimoni in Italia e sei al di fuori della penisola³⁵.

Ad ognuno dei distretti in cui era suddiviso il patrimonio era preposto un amministratore. Essi erano in prevalenza scelti tra i diaconi e i suddiaconi (raramente tra i vescovi), spesso selezionati tra coloro che ricoprivano già la carica di *defensores*³⁶.

Gli amministratori del Patrimonio furono primariamente preposti alla gestione del latifondo (uso delle rendite della terra, *corvées* dei coloni). La loro attività fu guidata e monitorata dai pontefici. Tali delegati esercitarono le loro funzioni sul territorio loro assegnato senza che il loro incarico fosse sottoposto ad un termine di scadenza. Inviati in loco, essi svolgevano il ruolo di agenti papali stanziali con una missione che aveva potenzialmente una durata illimitata nel tempo. Erano infatti incaricati di amministrare i patrimoni della Chiesa di Roma fino a quando il pontefice non li avesse sollevati dall'incarico. Un caso emblematico è rappresentato da Antemio, amministratore del patrimonio campano, che rimase in carica per tutta la durata del pontificato di Gregorio Magno. Di contro, nello stesso periodo, gli amministratori inviati in Sicilia vennero sostituiti di frequente³⁷. Anche le funzioni esercitate dagli amministratori del Patrimonio di San Pietro sono ricavabili dalle epistole dei pontefici. La storiografia più autorevole le ha sinteticamente riassunte nei se-

³⁴ BERNARDO ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Seminario giuridico dell'Università di Palermo, Palermo, 1979, cap. 8.

³⁵ IOHANNES DIACONUS, *Sancti Gregorii Magni vita*, PL 75, 59-242. Nella penisola italiana si contavano il Patrimonio di Sicilia (che, in alcuni periodi, come si vedrà, fu suddiviso da Gregorio Magno in due parti: il patrimonio siracusano e quello palermitano); il Patrimonio *Bruttiorum et Lucaniae*; il Patrimonio di Puglia e Calabria con il *castrum* di Gallipoli; il Patrimonio della Campania e di Napoli; il Patrimonio del Sannio; il Patrimonio della Sabina; il Patrimonio della Via Appia; il Patrimonio della Tuscia; il Patrimonio del Piceno; il Patrimonio della Liguria; il Patrimonio di Ravenna. Al di fuori del territorio italiano si contavano invece il Patrimonio dell'Istria; il Patrimonio delle *Alpes Cottiae*; il Patrimonio della Corsica; il Patrimonio delle Gallie (*pars Arelatensis et Massiliensis*); il Patrimonio di Austrasia e il Patrimonio di Germanicia in Africa. Dalla seconda metà del XII secolo, con il termine *Patrimonium Sancti Petri* verrà indicato l'intero *territorium* su cui il papato esercitò ampi poteri di natura pubblica e che si estese sul territorio corrispondente all'attuale Lazio. Sul punto e per la bibliografia sul tema si rinvia a TIZIANA FERRERI, *Istituzioni e governo del territorio nello Stato pontificio: ricerche sul Patrimonio di San Pietro in Tuscia (secoli VI-XIII)*, in *Historia et Ius*, 14, 2018, pp. 1-42. Per una sintesi della nascita dello stato della chiesa si veda THOMAS F.X. NOBLE, *The Republic of St. Peter*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1984.

³⁶ Per una panoramica generale degli amministratori del Patrimonio di San Pietro si rinvia a PIERRE BLET, *op. cit.*, pp. 52-65. Sulla gerarchia ecclesiastica stabilita da Gregorio Magno, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., p. 58.

³⁷ Si veda *infra*, par. 3.2.

guenti termini: almeno a partire dal VI secolo, essi “stabilivano e incassavano le *pensiones* dei terreni dati in gestione ai *conductores*; [...] raccoglievano e ammassavano le *species*, laddove la contribuzione era fatta in natura; sceglievano i *conductores* e stipulavano con essi i contratti di “conduzione”; moderavano i rapporti tra *conductores* e coloni [...]; provvedevano direttamente alle coltivazioni e agli allevamenti che il *patrimonium* conduceva in proprio; provvedevano alla compera e al trasporto del grano e delle altre derrate necessarie al vettovagliamento, in via ordinaria, della Capitale e, in casi eccezionali, di chiese bisognose; regolavano i rapporti della *familia ecclesiastica* con il fisco e le autorità imperiali o civili; provvedevano alle elargizioni ai poveri o ai bisognosi; alla cessione di prestiti [...]; alla soluzione di pendenze amministrative e penali e all'esecuzione delle relative sentenze; alla costruzione [...] di chiese e monasteri; all'esecuzione di disposti testamentari; alla salvaguardia dei diritti e dei beni delle chiese locali e dei monasteri; alla manutenzione dei *libri rationum* da esibire ogni anno e alla fine del mandato a Roma”³⁸.

I papi si rivolgevano spesso agli amministratori del Patrimonio di San Pietro, sia che fossero *defensores* sia che non lo fossero, con il titolo di *rectores*. In effetti, questo sarà il titolo che tali figure assumeranno in epoca più tarda, quando l'estensione dei possedimenti romani si ridurrà entro i confini laziali. Ma nel periodo altomedievale, le cose stavano diversamente. Come rilevato dagli studi sull'argomento, il titolo di *rector* aveva, in quel periodo, soltanto una qualificazione rafforzativa, una generica espressione volta a designare qualcuno a cui era stata conferita un'autorità³⁹. In effetti, il termine *rector* veniva utilizzato, con accezione più ampia, anche per indicare i vescovi⁴⁰. La qualifica si riconnetteva direttamente al ruolo del pontefice, *rector* della

³⁸ VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., pp. 27-29. Va anche precisato che, dal *Registrum* di Gregorio Magno, emerge che gli amministratori potevano anche non essere preposti all'intera amministrazione di un patrimonio ma che una parte di esso poteva essere loro sottratta ed affidata all'amministrazione di un vescovo. È il caso, ad esempio, del *castrum* di Gallipoli, direttamente dipendente dalla Santa Sede, la cui *massa* era affidata al vescovo e non al *defensor Apuliae*, Reg. Greg. I, I, IX, 206, pp. 434-435. Sul punto VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., p. 24. Si consideri anche che il vescovo Giovanni di Siracusa resse temporaneamente il Patrimonio nella parte orientale dell'isola, come si vedrà *infra* par. 3.2.5.

³⁹ “*Rector* è termine comune nel linguaggio gregoriano indicante genericamente colui che governa le anime o presiede alle *ecclesiasticae utilitates*”, VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., p. 26 nt. 2. Ad esempio, in Reg. Greg. I, I, I, 39, pp. 190-191 si riscontra tre volte l'uso del termine *rector* nell'accezione di “guida dei monaci” che erano: “sine rectore, nec animae curam gerere, nec disciplinae sui habitus indulgere” (p. 190, ll. 5-6). Si veda inoltre ROBERT A. MARKUS, *Gregory the Great «Rector» and his Genesis*, nel vol. di JACQUES FONTAINE, ROBERT GILLET, STAN M. PELLISTRANDI (a cura di), *Grégoire le Grand*, (Actes, Chantilly, Centre culturel Les Fontaines 15-19 septembre 1982), Édition du CNRS, Paris, 1986, pp. 137-146.

⁴⁰ Il vescovo Paolino, guida dei monaci menzionati nell'epistola precedente, è definito “episcopo rectoreque” (Reg. Greg. I, I, I, 39, p. 190, l. 8 e anche l. 10).

cattedra di San Pietro⁴¹. Da qui, il passaggio logico-giuridico per mezzo del quale il termine fu impiegato per designare gli agenti papali, dotati, per mezzo di delega, di una parte dell'autorità pontificia. *Rectores* erano poi coloro che governavano le province senatorie dell'Impero romano⁴². E tale sistema di amministrazione, come detto, fu preso a modello dalla Chiesa romana⁴³.

Si comprende dunque che i *defensores ecclesiae* e gli amministratori del Patrimonio di San Pietro furono legati *ad causam* ma con missioni che duravano per lunghi periodi (quasi sempre per anni). A differenza di quei legati a cui era affidata una missione *ad hoc*, gli amministratori non erano chiamati a dirimere una specifica controversia o occuparsi di un certo affare (ad esempio partecipare ad un concilio). Al contrario, erano genericamente preposti alla vigilanza sulla Chiesa locale, alla gestione del patrimonio e al disbrigo di tutte le questioni connesse⁴⁴. Più che meri amministratori essi: “were to become the Pope’s personal representatives in the provincial areas, acting as his eyes and ears and implementing his wishes, usually armed with his special letters of authority”⁴⁵. Non a caso, molti *defensores*-amministratori furono anche desi-

⁴¹ Nella sua lettera sinodica, Gregorio Magno (Reg. Greg. I, 1, I, 24, pp. 146-165) tracciava il profilo del *rector animarum*, con brani in parte tratti dalla *Regula Pastoralis* (I, 10; II, 1-7; 9).

⁴² ANTONIO GUARINO, *Storia del diritto romano*, VI ed., Jovene, Napoli, 1981, pp. 478-479.

⁴³ “La Chiesa mette a profitto la secolare elaborazione giuridica laica, adattandone alle proprie esigenze le figure giuridiche fondamentali”: LISANIA GIORDANO, *Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell'epistolario di Gregorio Magno*, Bari, 1997, p. 22. Sul sistema di amministrazione romano a mezzo delega si rinvia ai contributi raccolti nel vol. di AGNÈS BÉRENGER, FRÉDÉRIQUE LACHAUD (a cura di), *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge*, (Actes du colloque de Metz, 16-18 juin 2011), Metz, Centre Régional Universitaire Lorrain d'Histoire, 2012.

⁴⁴ P. BLET, *op. cit.*, p. 52: “[...] Ces intendants, diacres ou sous-diacres, se voient confier [...] des missions de confiance d'ordre ecclésiastique. En la personne du *rector patrimonii*, l'administrateur des biens fonciers de l'Eglise romaine se double d'un délégué apostolique habilité à veiller sur les élections des évêques et sur la conduite du clergé”. Secondo LAURENT CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *op. cit.*, pp. 370-371. “[...] ces envoyés du pape n'étaient pas chargés d'une mission occasionnelle et limitée, mais qu'ils avaient pour tâche générale de contrôler, et éventuellement de ranimer, le respect de la discipline, la ferveur de la foi et le zèle évangélique dans les régions auxquelles ils étaient affectés et qu'ils devaient parcourir inlassablement. Rien n'échappe à la compétence de ces représentants du pape: ils interviennent dans la gestion du patrimoine des églises, veillent à l'entretien des pauvres ou des personnes tombées dans le besoin; ils réorganisent les monastères dispersés par les invasions et restaurent la pureté des mœurs monastiques; ils assurent la protection des personnes privées; ils imposent aux ecclésiastiques de tout grade une conduite conforme à leur état, arbitrent les conflits entre les évêques et rétablissent dans leurs fonctions les clercs que leur supérieur a injustement dépossédés; ils font juger et condamner les prélats indignes ou hérétiques, renseignent le pape sur les mérites des candidats à l'épiscopat, surveillent leur élection, ou en contestent la régularité canonique; ils éliminent les femmes de la familiarité des religieux, conduisent diverses enquêtes, démasquent les machinations et font justice des calomnies. Enfin, lorsque ces envoyés ne manifestent pas une rigueur suffisante ou ne déploient pas assez de zèle, ils sont eux-mêmes rappelés à l'ordre sans ménagement”.

⁴⁵ JOHN R.C. MARTYN, *Six notes on Gregory the Great*, in *Medievalia et humanistica*, 29, 2003

gnati vicari apostolici. Essi giocarono un ruolo importante nell'instaurazione di più forti connessioni tra il Papato di Roma e le periferie della Cristianità, fungendo da ponte tra la (distante) Roma e le chiese locali.

Tra i legati *ad causam*, infine, occorre annoverare gli incaricati di missioni evangelizzatrici che, dietro benedizione papale, ebbero come compito quello di convertire pagani e infedeli per mezzo di un esplicito mandato che li autorizzava ad agire in tal senso⁴⁶.

Nella seconda categoria di agenti papali, definiti stanziali, rientravano invece i vicari apostolici e gli apocrisari. I vicari apostolici erano dotati di funzioni amministrative e giurisdizionali, diversamente dagli apocrisari⁴⁷. Il titolo di vicario, anch'esso mutuato dal sistema di amministrazione romano, fu in origine attribuito dal papa ad alcuni vescovi della cristianità, di solito metropolitani – con la rilevante eccezione della Sicilia – a cui venne affidato il compito di curare gli interessi della Chiesa di Roma in una specifica area⁴⁸.

Il motivo per il quale i papi avvertirono la necessità di creare vicariati va ricondotto, ancora una volta, alla difficoltà di esercitare la giurisdizione

[pp. 1-25], p. 7.

⁴⁶ Sui legati incaricati di missioni evangelizzatrici si rinvia a K. RENNIE, *op. cit.*, pp. 79-87. Tra le missioni più note vi furono quella di Agostino in Inghilterra e di Bonifacio in Germania. I due inviati divennero successivamente stanziali, assumendo l'ufficio vescovile, sul punto: FRANÇOISE PRÉVOT, *Grégoire le Grand et la mission d'évangélisation des Angles: premières difficultés en Gaule*, nel vol. di Id., (a cura di) *Romanité et cité chrétienne. Permanences et mutations, intégration et exclusion du Ier au VIe siècle. Mélanges en l'honneur d'Yvette Duval*, De Boccard, Paris, 2000, pp. 273-287; ADALBERT DE VOGÜÉ, *Les vues de Grégoire le Grand sur l'action missionnaire en Angleterre*, nel vol. di CHRISTOPHE DE DREUILLE (a cura di), *L'Église et la mission au VIe siècle. La mission d'Augustin de Cantorbéry et les Églises de Gaule sous l'impulsion de Grégoire le Grand* (Actes du colloque d'Arles de 1998), Cerf, Paris, 2000, p. 55-64; GIUSEPPE FORNASARI, *La funzione primaziale e il servizio del Papa in rapporto con le periferie*, in *Chiese locali e chiese regionali nell'Alto Medioevo* (Atti della LXI Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 4-9 aprile 2013), CISAM – Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 2014, pp. 259-292; ROY FLECHNER, *Pope Gregory and the British: Mission as a Canonical Problem* nel vol. di HÉLÈNE BOUGERT, MAGALI COUMERT, (a cura di), *Histoires des Breagnes*, vol. V: *En marge*, Centre de recherche bretonne et celtique-Université de Bretagne Occidentale, Brest, 2019, V, pp. 47-66; JOÃO P. CHARRONE, *A política missionária de Gregório Magno na Britannia*, in *Brathair*, 17, 2, 2017, pp. 41-64.

⁴⁷ Sui vicari apostolici si vedano JOANNES B. SÄGMÜLLER, *Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts*, 4 ed. Freiburg, 1930-1938; RUDOLF R. VON SCHERER, *Handbuch des Kirchenrechts*, U. Moser (J. Meyerhoff), Graz, 1886-1898; RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., pp. 116-129; J. Gaudemet, *Storia del diritto canonico*, cit., pp. 148-150; KRISTON R. RENNIE, *op. cit.*, pp. 41-55.

⁴⁸ Come il termine legato, anche quello di vicario trovò ampio uso nel Medioevo e fu usato per designare non soltanto i diretti rappresentanti del pontefice ma anche gli ausiliari del vescovo o gli ufficiali regi delle contee visigote e franche. Per le diverse accezioni del termine si veda la voce "vicarius" in *Mediae Latinitatis Lexicon Minus*, ed. JAN F. NIERMEYER, CO VAN DE KIEFT, riveduto da JAN W.J. BURGERS, 2 voll., Brill, Leiden, 2002, pp. 1419-1422.

sull'ampio territorio della cristianità medievale⁴⁹. I vicari reggevano le *vices* papali⁵⁰. A loro fu pertanto delegata una *iurisdictio vicaria* (o *mandata*). Non

⁴⁹ Papa Damaso (366-384) attribuì il primo titolo vicariale ad Acolio di Tessalonica per il vicariato nell'Illirico. La lettera è andata perduta ma l'informazione può essere dedotta da un'epistola di Innocenzo I nella quale si fa riferimento alla nomina (INNOCENTIUS I, *Epistolae et Decreta*, PL 20, 515-517). Papa Siricio (384-399) concesse un privilegio analogo al successore Anisio nel 385, statuendo tuttavia che il vicario non avrebbe potuto ordinare vescovi nell'Illirico senza il previo consenso del vescovo di Roma (SIRICIUS, *Epistolae et Decreta*, PL 13, 1148-1149). Innocenzo I, nel 402, confermò al vescovo di Tessalonica i privilegi precedentemente ottenuti (INNOCENTIUS I, *Epistolae et Decreta*, PL, 20, 463-465, 515-517). Il titolo fu poi confermato da tutti i pontefici successivi fino alla fine del V secolo (si vedano, a titolo di esempio, SIXTUS III, *Epistolae et Decreta*, PL 50, 616-618; LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 614-616) quando, a causa dello Scisma Acaciano (484-519), Tessalonica si schierò con Costantinopoli e i legami con Roma non furono più ristabili. Sul punto PAUL HINSCHIUS, *op. cit.*, I, pp. 583-585; RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 117-119. Successivamente nacque il vicariato di Arles, istituito per le Gallie da papa Zosimo nel 417 (ZOSIMUS, *Epistolae et Decreta*, PL, 20, 642-645) e confermato dai papi successivi, su cui PAUL HINSCHIUS, *op. cit.*, I, p. 588. Gregorio Magno concesse il vicariato e il pallio al vescovo Vigilio di Arles, dietro richiesta di re Chilperberto (Reg. Greg. I, 2, V, 58, pp. 251-255), su cui MICHÈLE GAILLARD, *La délégation de l'autorité papale dans l'espace franc, de Grégoire le Grand à Nicolas Ier*, nel vol. di AGNÈS BÉRENGER, FRÉDÉRIQUE LACHAUD (a cura di), *Hiérarchie des pouvoirs, délégation de pouvoir et responsabilité des administrateurs dans l'Antiquité et au Moyen Âge*, cit., pp. 373-388. La scelta di creare i due vicariati era guidata anche da motivi politici: sia Tessalonica che Arles erano le sedi del prefetto del pretorio. Soprattutto Tessalonica era un vicariato strategicamente importante. I pontefici volevano infatti assicurarsi il controllo su un territorio politicamente dipendente da Costantinopoli, nonostante la resistenza espressa dai metropolitani delle varie province della prefettura. Si trattava di una reazione al trasferimento della Macedonia e della Dacia come prefettura illirica all'Impero orientale (da Graziano a Teodosio I). La ragione principale per l'istituzione del vicariato "was doubtless to reinforce their influence in this area which might easily have drifted into the sphere of Constantinople", ARNOLD H.M. JONES, *The later Roman Empire, 284-602. A Social, Economic, and Administrative Survey*, II, p. 889. Le ragioni politiche che portarono all'istituzione del vicariato di Tessalonica animarono i pontefici anche per quanto riguarda l'istituzione del vicariato in Sicilia, preoccupazione che invece non ebbero riguardo alla Sardegna e alla Corsica: "A differenza della Sicilia, nodo strategico troppo importante per non essere tenuta nella giusta considerazione dal potere centrale, le altre due isole maggiori [Sardegna e Corsica] del Mediterraneo erano lasciate in balia di sé stesse [...]". CARMELINA URSO, *Storia e società ed economia in Sardegna e Corsica: la testimonianza di Gregorio Magno*, Culc, Catania, 1997, p. 17. Si rinvia inoltre a ELENA CALIRI, *La mediterraneità della Sicilia nell'età di Gregorio Magno*, nel vol. di MARCELLA BARRA BAGNASCO, ERNESTO DE MIRO, ANTONINO PINZONE (a cura di), *Origine e incontri di culture nell'antichità. Magna Grecia e Sicilia. Stato degli studi e prospettive di ricerca*, Soveria Mannelli, Rubettino, 1999, pp. 471-48. In relazione alla nascita del sistema vicariale, è stato sostenuto che il primo vicariato sarebbe stato istituito da Innocenzo I e che Damaso, Siricio e Anastasio inoltrarono soltanto delle generiche richieste di esercitare la loro influenza sulle chiese orientali. La tesi sarebbe supportata dal fatto che nelle lettere di questi papi non si fa alcun riferimento esplicito all'istituzione di un vicariato nell'Illirico. Tuttavia, come si vedrà più avanti, lo stesso Gregorio Magno talvolta non adoperava il termine di "vicarius" per designare i suoi agenti come è verificabile, ad esempio, per Massimiano, vescovo di Siracusa, indubbio vicario apostolico in Sicilia. Per il dibattito in merito si rinvia a K. R. RENNIE, *op. cit.*, pp. 41-55. Si vedano inoltre RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., pp. 116-129; GEOFFREY D. DUNN, *Innocent I and Anysius of Thessalonica*, in *Byzantion*, 77, 2007, pp. 124-148.

⁵⁰ Si ricordi il già menzionato episodio di Innocenzo I che incaricò Rufo di Tessalonica di "prendere il suo posto" nell'Illirico (INNOCENTIUS I, *Epistolae et Decreta*, PL 20, 515-517). Anche papa Bonifacio I incaricò il suo vicario "vice sedis apostolicae" (BONIFACIUS I, *Epistolae et Decreta*, PL 20, 761-763). Papa Leone I, nell'epistola già citata, informava i vescovi dell'Illirico che il vescovo

si trattava dunque di una giurisdizione ordinaria come quella dei patriarchi⁵¹. I vicari, infatti, non ricevevano dal pontefice un'autorità piena ma soltanto una *pars sollicitudinis*, come chiarito da Leone I che aveva circoscritto l'autorità del suo vicario a Tessalonica definendola "in partem sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis"⁵². In altre parole, il pontefice non delegava interamente la sua autorità ma soltanto una parte della sua *plenitudo potestatis*⁵³. Il titolo vicariale venne originariamente concesso anche su richiesta dei vescovi o dei re e fu attribuito a titolo personale⁵⁴. Successivamente si affermò la consuetudine di rinnovare la concessione al successore di un vescovo che già in precedenza era stato investito del titolo vicariale, così che quando l'uso fu reiterato più volte il titolo si considerò come legato alla sede e non più alla persona benché ciò, pare, non prima del 973⁵⁵. Questa usanza sembra essersi affermata sulla base di quanto avveniva, sin dalle origini, per il titolo di vicario apostolico attribuito al vescovo di Tessalonica, sempre riconfermato anche ai successivi titolari della sede. Ma la regola non si presta a generalizzazioni. Come si vedrà, anche la Sicilia ebbe i suoi vicari apostolici ma il titolo fu sempre personale e non rimase mai legato alla sede⁵⁶.

Anastasio avrebbe preso il 'posto' del pontefice (LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 614-616). Per altri esempi si vedano BONIFACIUS I, *Epistolae et Decreta*, PL, 20, 774-784; CAELESTINUS I, *Epistolae et Decreta*, PL 50, 427-429. Da precisare, inoltre, che il vicario apostolico non fu mai chiamato con il termine di legato, RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 115.

⁵¹ PAUL HINSCHIUS, *op. cit.*, I pp. 172-73; G. Phillips, *op. cit.*, VI, p. 699; HIERONIMUS K. LUXARDO, *op. cit.*, p. 12; RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 120.

⁵² LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 671.

⁵³ L'espressione fu ripresa e perfezionata nei secoli successivi. Con Uguccione da Pisa e poi con papa Innocenzo III divenne il termine tecnico-giuridico per indicare la sovranità pontificia. Una sintesi dell'evoluzione storico-giuridica della formula si trova in JEAN RIVIÈRE, «*In partem sollicitudinis*». *Évolution d'une formule pontificale*, in *Revue de sciences religieuses*, 5, 1925, pp. 210-231; AGOSTINO MARCETTO, «*In partem sollicitudinis... non in plenitudinem potestatis: evoluzione di una formula di rapporto primato-episcopato*», nel vol. di ROSALIO J. CASTILLO LARA (a cura di), *Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler*, Libreria Ateneo Salesiano, Roma, 1992, pp. 269-298; JEAN-PAUL ANDRIEUX, *Sollicitudo. Sur une qualification apostolique et pontificale*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre-Teillard*, Éditions Panthéon Assas, Paris, 2009, pp. 75-80; ALESSANDRO RECCHIA, *L'uso della formula "plenitudo potestatis" da Leone Magno ad Uguccione da Pisa*, Pontificia Università Lateranense, Roma, 1999. Vale la pena ribadire la distinzione tra il concetto di *plenitudo potestatis* e quello di primato papale. Il primo, infatti, circoscriveva un potere pieno in campo giuridico mentre il secondo postulava l'esistenza di una molteplicità di chiese sulle quali primeggiava quella di Roma.

⁵⁴ Si ricordi il già menzionato caso di Gregorio Magno che concesse il vicariato e il pallio al vescovo Vigilio di Arles, su richiesta di re Childeberto di Austrasia (Reg. Greg. I, 2, V, 58, pp. 251-255).

⁵⁵ La data è ipotizzata da KARL RUESS, *Die rechtliche Stellung der päpstlichen Legaten bis Bonifaz VIII*, Schöningh, Paderborn, 1912, p. 59, con riferimento al conferimento del vicariato apostolico all'arcivescovo Federico di Salisburgo da parte di Benedetto VI. Il titolo venne conferito non solo al vescovo ma "et eius successoribus" (BENEDICTUS VI, *Epistolae et Privilegia*, PL 135, 1081-1082).

⁵⁶ INA FRIEDLÄNDER, *Die päpstlichen Legaten in Deutschland und Italien am Ende des XII. Jah-*

Le prerogative dei vicari apostolici si possono sinteticamente riassumere come segue: essi avevano il compito di confermare le elezioni vescovili e ordinare i metropolitani stabiliti nelle province comprese nel vicariato, di risolvere le questioni che non avevano trovato soluzione nei concili provinciali, di convocare il sinodo dei vescovi di tutto il vicariato, di confermare le decisioni dei sinodi riuniti dai metropolitani, di dirimere controversie sorte tra vescovi o nelle quali era parte un vescovo, di sorvegliare e far osservare la disciplina ecclesiastica, di infliggere sanzioni, di esercitare la giurisdizione ecclesiastica sulle cause minori e rinviare la trattazione di quelle maggiori alla corte papale, di amministrare provvisoriamente una sede episcopale vacante nell'attesa dell'elezione del nuovo titolare. Il vicario doveva inoltre essere informato di tutte le questioni che rientravano nella sua giurisdizione in modo da poter provvedere ad una soluzione o, in caso di difficoltà, rimettere la questione al pontefice⁵⁷.

Inevitabilmente, la competenza dei vicari andò a sovrapporsi parzialmente a quella dei metropolitani⁵⁸. In origine, per scongiurare possibili dissidi, all'atto della nomina di un vicario apostolico, gli si imponeva anche di rispettare i diritti di quei metropolitani che si trovassero all'interno della sua giurisdizione. In una lettera di papa Ormisda (514-523) al vescovo di Reims, suo vicario per la Francia, si legge che: "Vices itaque nostras per omne regnum [...], salvis privilegiis quae metropolitanis decrevit antiquitas, [...] praesenti auctoritate committimus"⁵⁹. Tale prescrizione non fu tuttavia rispettata a lungo e i vicari si imposero sui metropolitani⁶⁰.

La figura più prestigiosa di delegato papale altomedievale è infine rappresentata dall'apocrisario, inviato stanziale e semi-permanente del pontefice

rhunderts (1181-1198), E. Ebering, Berlin, 1928 (rep. Vaduz, 1965), p. 117: "Die ständige Legation war durchaus an die Person und nicht an den Sitz gebunden".

⁵⁷ Un elenco dei poteri attribuiti ai vicari può leggersi nella lettera di papa Leone I all'imperatore Anastasio (LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 666-677) e nelle lettere di papa Ormisda (HORMISDAS, *Epistolae et Decreta*, PL 63, 421-423, 425-426, 452-454). Si veda inoltre PAUL HINSCHIUS, *op. cit.*, I, pp. 586-87; K. RUESS, *op. cit.*, p. 50; RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 119.

⁵⁸ Sulle potestà dei vescovi nell'Alto Medioevo si rinvia a ORAZIO CONDORELLI, *Ordinare – iudicare. Ricerche sulla potestà dei vescovi nella Chiesa antica e altomedievale (secoli II-IX)*, Il Cigno Galileo Galilei, Roma, 1997.

⁵⁹ HORMISDAS, *Epistolae et Decreta*, PL 63, 367-370.

⁶⁰ I papi continuarono però a servirsi anche di vescovi locali e legati occasionali per la trattazione di cause in loco, si veda RICHARD A. SCHMUTZ, *Medieval Papal Representatives*, cit., pp. 443ss. Per questo motivo "the picture which emerges of the apostolic vicar is that of a papal agent entrusted with the supervision of the primatial rights claimed by the papacy, but not with the full power to exercise them personally in the papal behalf": ID., *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 120 riferendosi all'epistola di Leone I ad Anastasio di Tessalonica (LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL, 54, 615).

presso la corte dell'imperatore d'oriente a Costantinopoli⁶¹. Di solito scelto tra i diaconi, veniva anche chiamato *responsalis* poiché aveva per missione quella di esporre all'imperatore e al papa le rispettive posizioni sugli affari ecclesiastici in via di negoziazione tra le due corti⁶². Originariamente, l'apocrisario non era dotato di giurisdizione e il suo ruolo era molto più vicino a quello di un "diplomatico". Successivamente egli rafforzò il suo ruolo di intermediario tra la corte dell'imperatore e Roma e divenne "l'instrument de la politique religieuse du pape et le gardien de l'orthodoxie"⁶³. Sebbene le funzioni di negoziazione e quelle informative rimasero sempre prevalenti, gli apocrisari ottennero limitate attribuzioni amministrative (legate principalmente al rispetto delle regole canoniche e all'organizzazione ecclesiastica) mentre in relazione alle competenze giurisdizionali, essi continuarono a non possedere giurisdizione a Costantinopoli e fu loro vietato di intromettersi nelle cause che appartenevano ad altri vescovi senza aver prima ricevuto una delega speciale dal papa⁶⁴.

Come gli altri agenti papali, gli apocrisari agivano in vece del pontefice, come risulta da alcune lettere di Leone I indirizzate al suo apocrisario Giuliano di Cos, sebbene avessero un grado di autonomia inferiore rispetto ai vicari

⁶¹ All'inizio sembra che fosse il vescovo di Costantinopoli a fungere da apocrisario papale. Si veda ad esempio lo scambio tra papa Celestino I e Massimiano vescovo di Costantinopoli (CAELESTINUS I, *Epistolae et Decreta*, PL 50, 547-548). Inoltre, non solo il papa, ma anche tutti i patriarchi inviavano un rappresentante a Costantinopoli per trattare i loro affari: "the apocrisarius was not exclusively a papal agent but was a representational type borrowed from Eastern usage", RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 130. Una Novella di Giustiniano riconosceva agli apocrisari la competenza a rappresentare le rispettive chiese: "Propterea sancimus, si quando propter ecclesiasticam occasionem inciderit necessitas, hanc aut per eos qui res agunt sanctorum ecclesiarum, quos apocrisarios vocant, aut per aliquos clericos huc destinatos, aut oeconomos suos notam imperio facere aut nostris administratoribus" (Nov. 6.2). La disposizione prescriveva inoltre che tutti i vescovi che si fossero recati a Costantinopoli avrebbero prima dovuto presentare le loro richieste presso il patriarca o presso gli apocrisari degli altri patriarchi. In seguito, l'apocrisario del vescovo di Roma superò gli altri per influenza e autorità e gli fu attribuito anche il compito di vigilare sull'osservanza degli ordini papali inviati in oriente (LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 1023-1028, 1037-1040). Sulla figura dell'apocrisario, sul suo sviluppo storico, sulle funzioni esercitate e sulle personalità di spicco chiamate a ricoprire il ruolo si rinvia a LAURENT CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *op. cit.*; K. RENNIE, *op. cit.*, pp. 55-64. Si veda inoltre JULES PAROIRE, *Apocrisiaires*, nel vol. di FERNAND CABROL, HENRI LECLERCQ (dir.), *Dictionnaire d'Archéologie chrétienne et de Liturgie*, vol. I-2, Paris, 1907, col. 2337-2555.

⁶² Il *responsalis* veniva anche indicato come "qui pro alio spondet" o con il solo termine di *diaconus*, su cui PAUL HINSCHIUS, *op. cit.*, I, p. 501. Il termine apocrisario presenta anche l'accezione di inviato di un vescovo presso il pontefice.

⁶³ LAURENT CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *op. cit.*, p. 409. Da rilevare poi che i papi mantennero un apocrisario anche presso l'esarca di Ravenna come emerge dal *Liber diurnus ou Recueil des formules usitées par la Chancellerie Pontificale du Ve au XIe siècle*, ed. EUGÈNE DE ROZIERE, Durand et Pedone Lauriel, Paris, 1869, 63, p. 124.

⁶⁴ Per una dettagliata disamina delle competenze degli apocrisari si rinvia a LAURENT CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *op. cit.*, pp. 431-444.

apostolici⁶⁵. La maggior parte di coloro che ricoprirono la carica di apocrisario ascesero al soglio pontificio, tra i quali Gregorio Magno⁶⁶. A seguito delle persecuzioni iconoclaste dell'VIII secolo e, precisamente, sotto il regno di Costantino V, cessò l'invio di apocrisari in oriente⁶⁷.

Gli apocrisari e i vicari apostolici scomparirono progressivamente tra la fine del IX secolo e la prima metà dell'XI secolo⁶⁸. Superato il periodo di "stasi", l'attività degli agenti papali riprese nuovo slancio a partire dall'XI secolo, quando con Leone IX, Alessandro II e Gregorio VII i legati divennero lo strumento mediante il quale il pontefice cominciò a governare la cristianità. Emersero a quel punto nuove figure solo in parte sovrapponibili alle precedenti⁶⁹.

⁶⁵ LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, ep. 117, 118, 125, 140, 144, 147. Secondo RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 137. "The apocrisarius was completely dependent upon the pope; this contrasts with the tendency of the apostolic vicar toward independence. The powerful metropolitans who held the latter office were independent competitors in ecclesiastical affairs in their own right and could always threaten to exercise a decentralizing influence. But the apocrisarius was completely subservient to his principal and owed his very office and status to him".

⁶⁶ E, oltre a lui, anche papa Felice IV, Vigilio, Pelagio I, Sabiniano e Bonifacio III. Sul punto: LAURENT CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *op. cit.*, pp. 419-426; JOHN MOORHEAD, *On becoming Pope in Late Antiquity*, in *Journal of Religious History*, 30, 2006, pp. 279-293. Gregorio Magno si servì a sua volta di quattro apocrisari durante il suo pontificato: Onorato (590-592), Sabiniano (593-597), Anatolio (597-601) e Bonifacio (603-604), su cui PIERRE BLET, *op. cit.*, pp. 39-51.

⁶⁷ Sugli ultimi apocrisari inviati in oriente Ivi, pp. 67-72. Il termine apocrisario divenne in seguito sinonimo di generico "inviato", intercambiabile con quello di *legatus* o *missus*. Nell'XI secolo fu impiegato a volte come sinonimo di nunzio, altre volte per indicare alcuni uffici, come quello di cancelliere regio o di tesoriere del monastero. Il termine *responsalis* entrò invece nel lessico della procedura giudiziaria per indicare il rappresentante di una parte in causa. Sull'evoluzione dei due termini si rinvia a RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, p. 132-136; KRISTON R. RENNIE, *op. cit.*, pp. 63-64.

⁶⁸ "A period of eclipse during which time legatine activity practically ceased", R.A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 155. Sul periodo compreso tra VIII e X secolo si rinvia a PIERRE BLET, *op. cit.*, pp. 67-90. THEODOR SCHIEFFER, *Die päpstlichen Legaten in Frankreich. Vom Vertrage von Meersen (870) bis zum Schisma von 1130*, Matthiesen Verlag, Berlin, 1935 trova traccia di una sola legazione in Francia tra l'892 e il 942 e soltanto sette legazioni durante il X secolo; OTTO ENGLEMAN, *Die päpstlichen Legaten in Deutschland bis zur Mitte des 11*, Schaaf, Marburg, 1913, pp. 138-139 elenca solo dieci legazioni in Germania per tutto il decimo secolo.

⁶⁹ "[...] lässt sich keine klare und vor allem bruchlose Entwicklungslinie ziehen, die von den Apokrisaren, Vikaren und Gelegenheitslegaten der früheren Phase geradewegs zu den päpstlichen Stellvertretern des Hochmittelalters führt. Das Amt des Apokrisiars wird in der Mitte des 8. Jahrhunderts obsolet, die Vikariate werden im Zuge der Ausbildung der Metropolitanverfassung zu Ehrenämtern, und die anderen Gesandten sind selten und vollkommen und spezifisch dokumentiert", CLAUDIA ZEY, *Vervielfältigungen päpstlicher Präsenz und Autorität: Boten und Legaten*, nel vol. di BERND SCHNEIDMÜLLER, STEFAN WEINFURTER, MICHAEL MATHEUS, ALFRIED WIECZOREK (a cura di), *Die Päpste: Amt und Herrschaft in Antike, Mittelalter und Renaissance*, [pp. 257-274], p. 268. A partire dalla fine del XII secolo iniziò un processo di specializzazione dei compiti di tali figure che portò alla progressiva emersione di tre categorie distinte: i legati apostolici (generali e speciali), i giudici delegati e i nunzi. Per una disamina sul tema e per la relativa bibliografia si rinvia a IGNAZIO ALESSI,

Beninteso, la classificazione degli agenti altomedievali appena esposta non può essere certamente utilizzata in modo rigido e assoluto. Tale schematizzazione è tuttavia utile per fornire il necessario inquadramento delle figure che animarono l'amministrazione papale delegata dei primi secoli del cristianesimo. Per delineare lo statuto giuridico e le funzioni dei singoli agenti papali è imprescindibile effettuare una verifica caso per caso del loro operato concreto.

Alla luce del quadro generale appena descritto, si concentrerà l'attenzione sul caso di studio rappresentato dalla Sicilia, con l'intento di indagare i ruoli e le funzioni degli agenti papali che agirono come rappresentanti del pontefice sull'isola tra il V e l'VIII secolo.

3. Vicari, Defensores Ecclesiae e amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia: statuto e funzioni

Il cristianesimo in Sicilia si sviluppò all'interno di un contesto politico e sociale complesso. L'isola fu sottoposta a continui cambiamenti di governo: conquistata e amministrata dai Vandali e dai Goti nel V secolo, passò sotto l'autorità bizantina a partire dal VI secolo. Infine, tra il IX e il X secolo, il controllo dell'isola fu assunto dai musulmani.⁷⁰

Finzione giuridica e identificazione organica: il rapporto tra papa e legati de latere nei secc. XI-XIII, cit., pp. 142-143, n. 6-7.

⁷⁰ Per l'assetto politico-sociale della Sicilia nel tardo Impero romano e sotto il governo di vandali, ostrogoti e bizantini si rinvia a NINO TAMASSIA, *La Novella giustiniana "De praetore Siciliae, in Centenario della nascita di Michele Amari*, II, Palermo, 1910, pp. 304-331; ANDRÉ GUILLOU, *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, in *Archivio Storico Siracusano*, n.s. 4, 1975-76, pp. 45-89; BIAIO SAIITA, *La Sicilia tra incursioni vandaliche e dominazione ostrogotica*, in *Quaderni Catanesi di Studi Classici e Medievali*, 9, 1987; IGOR GELARDA, *Persecuzioni religiose dei Vandali in Sicilia*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 59, 2 2010, pp. 239-251; ELENA CALIRI, *Aspettando i barbari. La Sicilia nel V secolo tra Genserico e Odoacre*, Edizione del Prisma, Catania-Roma, 2012; FILIPPO BURGARELLA, *Sicilia e Calabria fra tarda antichità e alto medioevo*, nel vol. di ROSSANA BARCELONA, SALVATORE PRICOCO (a cura di), *La Sicilia nella tarda antichità e nell'Alto Medioevo: Religione e società* (Atti del convegno di studi, Catania-Paternò, 24-27 settembre 1997), Rubettino, Soveria Mannelli-Catanzaro, 1999, pp. 9-32; VIVIEN PRIGENT, *La Sicile byzantine, entre papes et empereurs (6ème-8ème siècle)*, nel vol. di DAVID ENGELS, LIOBA GEIS, MICHAEL KLEU (a cura di), *Zwischen Ideal und Wirklichkeit: Herrschaft auf Sizilien von der Antike bis zum Spätmittelalter*, Wiesbaden, Stuttgart, 2010, pp. 201-230. Per la conquista bizantina della Sicilia, un'efficace sintesi in ANDRÉ GUILLOU, *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, cit., pp. 46-47. Per la realtà sociale dell'isola si rinvia a FRANCESCO P. RIZZO, *Ombre e macchie nella realtà sociale della Sicilia di fine VI secolo. Repertorio delle testimonianze di Gregorio Magno*, nel vol. di CLAUDIA GIUFFRIDA, MARGHERITA CASSIA (a cura di), *Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al primo Medioevo*, Edizioni del Prisma, Catania, 2016, pp. 191-222; GABRIELE ARCHETTI, EMANUELE PIAZZA (a cura di), *La Sicilia nei secoli VI-X: dinamiche di poteri e culture tra Oriente e Occidente: in onore di Carmelina Urso* (Atti del convegno internazionale di studio, Catania, 14-16 novembre 2019), Spoleto, 2023, pp. 159-192.

La storiografia ha tradizionalmente suddiviso in tre periodi la storia religiosa della Sicilia tardo-antica ed altomedievale. Un primo periodo romano-siculo (dalle origini del cristianesimo a Gregorio Magno), un secondo periodo bizantino-siculo (tra il VII ed il IX secolo), ed un terzo periodo italo-greco (secoli X e XI)⁷¹. In relazione allo studio degli agenti papali in Sicilia si prenderà in considerazione il primo periodo e si forniranno alcuni cenni del secondo.⁷²

Occorre innanzitutto precisare che l'operato dei rappresentanti papali sull'isola deve essere ricollegato non tanto ad una precisa volontà del pontefice di affermare il suo primato (come accadeva per le altre zone della cristianità), quanto piuttosto alla necessità di soddisfare le concrete esigenze amministrative di una provincia che sottostava alla direzione del vescovo di Roma che ne era patriarca e metropolita. Nell'isola non era infatti presente alcuna sede metropolitica e la Chiesa locale faceva capo al vescovo di Roma⁷³. Questa configurazione era diretta conseguenza della suddivisione amministrativa dell'Impero romano che la prima organizzazione ecclesiastica, strutturatasi a partire dal IV secolo, ricalcò⁷⁴. Roma fu metropoli per quelle province che

⁷¹ VINCENZO MESSANA, *Linee del dibattito storiografico sul cristianesimo nella Sicilia tardoantica: la "svolta" del Convegno di Caltanissetta del 1985 e oltre*, in Id., *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità* (Atti del I Convegno di Studi, Palermo, 29-30 ottobre 2010), Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma, 2012, pp. 13-87. Si vedano inoltre i contributi contenuti nel vol. di Id., SALVATORE PRICOCO (a cura di), *Il cristianesimo in Sicilia dalle origini a Gregorio Magno* (Atti del Convegno di Studi organizzato dall'Istituto teologico-pastorale Mons. G. Guttadauro, Caltanissetta, 28-29 ottobre 1985), Edizioni del Seminario, Caltanissetta 1987; FRANCESCO P. RIZZO, *Gli albori della Sicilia cristiana: secoli I-V*, Edipuglia, Bari, 2005; Id., *Sicilia cristiana dal I al V secolo*, 2 voll., Giorgio Bretschneider Editore, Roma, 2006.

⁷² Il terzo periodo non rileva ai fini della presente trattazione poiché, come si vedrà più avanti, a partire dall'VIII secolo cessò la presenza di agenti papali sull'isola.

⁷³ Insieme alla Sicilia, anche le province di *Bruttium*, Lucania e Puglia erano prive di metropolitani e direttamente dipendenti da Roma.

⁷⁴ La Sicilia (insieme a Malta e alle isole minori) era stata istituita provincia senatoria nel 241 a.C. dopo la vittoria dei Romani su Cartagine. Si trattò della prima provincia romana, indicata come tale anche da Cicerone in un celebre passo delle *verrine*: "[Sicilia] prima docuit maiores nostros quam praeclarum esset exteris gentibus imperare" MARCO TULLIO CICERONE, *Il processo di Verre*, ed. LAURA FIOCCHI, NINO MARINONE E DIONIGI VOTTERO, Bur Rizzoli, Milano, IX ed., 2017, II, 2.2. Nei primi tempi l'amministrazione dell'isola fu affidata, con cadenza annuale, direttamente ad uno dei due consoli romani, successivamente essa fu posta sotto il governo, sempre annuale, di un *praetor*, magistrato *cum imperio*, che nel 210 a.C. stabilì la sua sede a Siracusa, da poco conquistata. Dopo le riforme di Diocleziano e Costantino il territorio dell'Impero fu diviso in due parti: Occidentale ed Orientale. Le due parti, furono ulteriormente suddivise in due *praefecturae*: in Oriente la prefettura di *Oriens* e la prefettura di *Illyricum*; in Occidente la prefettura di *Italia* e la prefettura di *Gallia*. Le prefetture furono a loro volta suddivise in *dioceses* o vicariati, in totale 14 (nelle prefettura orientale si contavano le diocesi *Oriens*, *Asiana*, *Pontica*, *Thracia*; nella prefettura illirica le diocesi *Achaia*, *Moesia*, *Pannonia*; nella prefettura di Gallia le diocesi *Hispania*, *Britannia*, *Viennensis*, *Gallia*; nella prefettura di Italia insistevano il *Vicariatus urbis Romae*, l'*Italia annonaria* e l'*Africa*). Le diocesi erano a loro volta ripartite in 87 *provinciae* (120 nel V secolo). Per quel che concerne l'Italia, la diocesi dell'*Italia Annonaria* (così chiamata perché sottoposta originariamente ad un'imposta fondiaria

sottostavano al vicario romano e che per questo furono dette suburbicarie – poiché *sub urbis vicarium erant*. Tra queste rientrava anche la Sicilia⁷⁵.

Per radunare un sinodo ecumenico il papa era solito scrivere al metropolita locale, il quale aveva poi il compito di trasmettere l'invito agli altri vescovi. Così non avveniva in Sicilia: i prelati venivano invitati in modo paritario e le epistole genericamente erano indirizzate a “*episcopis et clero Siciliae*”⁷⁶. Inoltre, nessuno dei vescovi siciliani, intervenendo nei sinodi e nei concili generali, usò mai il titolo di metropolita nella sottoscrizione.

L'organizzazione ecclesiastica della Sicilia si strutturò progressivamente⁷⁷. Le comunità più antiche sembrano essere state quelle di Taormina, Catania, Siracusa, Girgenti e Lilibeo che ebbero dei vescovi residenti già prima del 305⁷⁸. Messina comparve alla metà del IV secolo, mentre Catania e Palermo alla metà

in natura chiamata *annonna*), con capitale Milano, era costituita dalle province di *Venetia et Histria*, *Liguria*, *Aemilia*, *Flaminia*, *Picenum Annonarium*, *Alpes Cottiae*, *Raetia prima* e *Raetia secunda*; mentre il *Vicariatus urbis Romae* (che non comprendeva la città di Roma, governata da un *praefectus urbi*) era costituito dalle province di *Tuscia et Umbria*, *Campania*, *Lucania et Bruttii*, *Apulia et Calabria*, *Samnum*, *Flaminia et Picenum*, *Valeria*, *Sicilia*, *Sardinia*, *Corsica*. Le *provinciae* erano poi costellate da una moltitudine di *municipia*: in generale con scarsa autonomia. In questa articolata suddivisione amministrativa la Sicilia fu dichiarata provincia occidentale e inserita nel *Vicariatus Urbis Romae* (posto sotto il governo di un vicario) e ricompreso a sua volta nella prefettura di Italia (affidata ad un prefetto del pretorio). Per l'assetto amministrativo dell'Impero romano si rinvia a ANTONIO GUARINO, *op. cit.*, cap. 4. Dopo la caduta dell'Impero romano d'occidente, la Sicilia attraversò fasi turbolente, prima sotto il governo dei vandali, poi sotto quello degli Ostrogoti, dove la situazione sembrò nettamente migliorare. La Sicilia fu riconquistata dai bizantini a seguito della guerra greco-gotica intrapresa da Giustiniano. L'imperatore istituì la pretura di Sicilia (Nov. Iust. 104) e l'isola fu posta sotto la diretta autorità dell'imperatore. I bizantini governarono l'isola dal 535 al 965 (data in cui i musulmani conquistarono l'ultimo presidio bizantino nell'isola).

⁷⁵ SALVATORE PRICOCO, FRANCESCA RIZZO NERVO, TERESA SARDELLA (a cura di), *Sicilia e Italia suburbicaria tra IV e VIII secolo* (Atti del Convegno di Studi, Catania, 24-27 ottobre 1989), Rubettino, Soveria Mannelli, 1991; ANTONINO PINZONE, *Provincia Sicilia: ricerche di storia della Sicilia romana da Gaio Flaminio a Gregorio Magno*, Edizioni del Prisma, Catania, 1999; DONATELLA NUZZO, *Roma e l'organizzazione delle Chiese dell'Italia suburbicaria da Damaso a Gregorio Magno*, nel vol. di MASSIMILIANO GHILARDI, GIANLUCA PILARA (a cura di), *Costellazioni geo-ecclesiali da Costantino a Giustiniano: dalle chiese 'principali' alle chiese patriarcali* (XLIII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana, Roma, 7-9 maggio 2015, Institutum Patristicum Augustinianum, Roma, 2017, pp. 373-388.

⁷⁶ Così fece per esempio Gelasio I in due missive (1 marzo e 15 maggio 494), entrambe in THIEL, I, ep. 14, p. 360-379; ep. 17, pp. 381-382. Lo si evince inoltre dal *titulus* delle lettere indirizzate paritariamente a tutti i vescovi dell'isola da Leone Magno (LEO I MAGNUS, PL 54, 685, ep. 16; 703, ep. 17) e anche da Gregorio Magno, il quale apponeva la seguente intestazione: “*Gregorius Universis Episcopis per Siciliam*” (Reg. Greg. I, I, I, 1 pp. 106-109; 68, pp. 246-249; XI, 31, pp. 102-105).

⁷⁷ Sulle diocesi siciliane in epoca tardo-antica ed altomedievale si vedano GIUSEPPE CAPPELLETTI, *Chiese d'Italia*, vol. 21, Venezia 1870, p. 644; FRANCESCO LANZONI, *Le diocesi d'Italia. Dalle origini al principio del secolo VII (an. 604)*, vol. I, F. Lega, Faenza, 1927, pp. 609-654.

⁷⁸ “Nella Sicilia, cioè un paese lontano dalla culla del cristianesimo e dedito alla superstizione idolatrica, la formazione e lo stabilimento di cospicue comunità cristiane, come quelle del 250-251, dovette richiedere normalmente uno spazio d'anni non indifferente. Quindi è lecito collocare i primordi delle chiese di Sicilia almeno alla fine del secondo o al principio del terzo secolo”, *Id.*, *op. cit.*, p. 611.

del V secolo. Dall'epistolario di Gregorio Magno emerge che nel VII secolo erano presenti almeno tredici diocesi siciliane: Palermo (*Panhormus*), Carini (*Carinae*), Agrigento (*Agrigentum*), Taormina (*Tauromenion*), Catania (*Catana*), Lentini (*Leontium*), Siracusa (*Syracusae*), Lilibeo (*Lilybaeum*) oggi Marsala, Tindari (*Tyndaris*), Triocala (*Triocala*) oggi Caltabellotta, Messina (*Messana*) e le diocesi delle isole di Malta (*Melita*) e Lipari (*Lipara*). Dubbia la presenza del vescovato di Alesia, oggi Tusa. Nel VII secolo si aggiungeranno le diocesi di Termini Imerese (*Thermae Himeraeae*) e di Milazzo (*Mylae o Milae*).

Nell'inquadrare i contorni della Chiesa di Sicilia nei suoi rapporti con il potere secolare, specie quello bizantino, occorre tenere presente che il rapporto tra l'ordinamento civile e quello ecclesiastico si inverte nel modello di Chiesa "costantiniana", nel senso che l'apparato ecclesiastico fu considerato quale istituzione pubblica su cui l'imperatore esercitò poteri di direzione e controllo tanto in materia dottrinale quanto in materia amministrativa⁷⁹.

Anche sul versante dell'amministrazione civile, la Sicilia fu terra di delegati. Essa venne sottratta al controllo dell'Esarca di Ravenna e posta alle dirette dipendenze di Bisanzio tramite un *praetor* appositamente inviato. Tutti gli agenti papali, sia i vicari apostolici che gli amministratori del Patrimonio di San Pietro, furono pertanto, prima di tutto, delegati del pontefice in quanto metropolita di Sicilia⁸⁰.

Le deleghe ricevute dai vicari apostolici furono sempre strettamente personali e non legate alla sede⁸¹.

⁷⁹ CHARLES MUNIER, *L'Église dans l'Empire romain (Ile-IIIe siècles). Église et Cité*, Cujas, Paris, 1979; JEAN GAUDEMET, *L'Église dans l'Empire romain (Ive-Ve siècles)*, Sirey, Paris, 1958 (II ed. 1989). Si rinvia inoltre a SANTO MAZZARINO, *L'era costantiniana e la prospettiva storica di Gregorio Magno* nel vol. *Passaggio dal mondo antico al medioevo da Teodosio a San Gregorio Magno* (Convengo Internazionale, Roma 25-28 aprile 1977), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1980, pp. 9-28; GIUSEPPE CREMASCOLI, *Gregorio Magno, servo dei servi di Dio, e il potere intra moenia Ecclesiae*, in *Studi medievali*, 62, 2021, pp. 211-235.

⁸⁰ Delegati del pontefice furono anche i visitatori, generalmente vescovi, inviati presso un'altra diocesi vacante (perché il titolare era deceduto, trasferito, deposto, vi aveva rinunciato o era temporaneamente infermo) con vari compiti di amministrazione e di generica vigilanza sul clero sino a quando non si fosse preceduto all'elezione del nuovo presule, che doveva essere curata dallo stesso visitatore. In Sicilia tali compiti furono spesso assolti dai delegati del pontefice. Sulle funzioni dei vescovi visitatori nel registro di Gregorio Magno, si veda GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 101-103. Nell'epistolario di Gregorio Magno, oltre a vicari, *defensores* e amministratori del Patrimonio di San Pietro compaiono di frequente numerosi messaggeri: Bacauda (in Reg. Greg. I, 1, I, 4, pp. 112-115, ottobre 590); Bonifacio (Ivi, 1, I, 25, pp. 166-169, febbraio 591); Stefano (Ivi, 1, I, 14, pp. 133-135, dicembre 590). Gregorio inviava di frequente degli "internunzi" per conoscere la volontà dell'esarca: "nos tamen esse oportet caritate paterna de vestrae salutis incolumitate sollicitos, ut, quod de vobis audire cupimus, internuntiorum frequentia cognoscamus", Ivi, 1, I, 32, pp. 176-179 (591, febbraio), pp. 176-178, II, 3-5.

⁸¹ Ciò probabilmente per evitare che la chiesa di Siracusa potesse avanzare rivendicazioni primaziali sulla Sicilia. Nota K. R. RENNIE, *op. cit.*, pp. 51-52 che "This type of appointment, therefore,

Per quanto riguarda le funzioni esercitate, i vicari apostolici in Sicilia svolsero incarichi analoghi a quelli degli altri vicari della cristianità⁸². Tuttavia, la particolarità del contesto siciliano risiede nel cumulo di funzioni: un'unica persona assolse sia compiti di gestione del patrimonio fondiario, sia funzioni vicariali.

I vicari apostolici operanti in Sicilia si occuparono dell'amministrazione e dell'organizzazione ecclesiastica, in particolare dell'elezione e nel controllo dei vescovi delle diocesi siciliane, della convocazione e direzione dei sinodi provinciali, della sorveglianza del clero, di questioni disciplinari, dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Infine, furono incaricati di mantenere i rapporti con l'amministrazione secolare dell'isola.

Diverso il caso dei *defensores* e degli amministratori del Patrimonio di San Pietro. Innanzitutto, non tutti i *defensores* furono amministratori (e viceversa). Inoltre, alcuni amministratori esercitarono anche funzioni vicariali⁸³. Nessuno di loro fu scelto tra membri del clero dell'isola ma furono tutti inviati da Roma. La tendenza a scegliere amministratori non locali emerge da un episodio riportato nel *Liber Pontificalis*, in cui papa Conone (686-687), di origine siciliana, venne rimproverato per aver nominato come amministratore del patrimonio in Sicilia un diacono di Siracusa "ultra consuetudinem e absque consensu cleri"⁸⁴.

La gestione del Patrimonio di San Pietro era, d'altro canto, questione assai complessa. Le terre in proprietà della Chiesa di Roma occupavano circa 1/30 della superficie dell'isola (quasi 900 ettari) ed erano suddivise in *massae*, le quali a loro volta erano composte da *fundi*⁸⁵. Gregorio Magno, nel suo episto-

which differs from the juridical entitlement asserted by Roman bishops, suggests a short-term papal solution to an ongoing problem of ecclesiastical administration, not an institutional trend or modification to its representative machinery".

⁸² "A study of papal letters reveals that little or no difference existed in the type of ecclesiastical jurisdiction exercised by the apostolic vicars of Thessalonica, Arles and other places compared to that of the papal vicars in Sicily", RICHARD A. SCHMUTZ, *The Foundations of Medieval Papal Representation*, cit., p. 124.

⁸³ Come si vedrà, le funzioni dei *defensores* si sovrapposero parzialmente a quelle dei vescovi, soprattutto in materia giurisdizionale. I vescovi potevano infatti esercitare potestà giudiziaria in prima istanza presso il tribunale del foro ecclesiastico ed avevano anche la necessaria potestà coercitiva per portare ad esecuzione le pene stabilite, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 91-92.

⁸⁴ LOUIS DUCHESNE (ed.), *Liber Pontificalis. Texte, introduction et commentaire*, E. Thorin, Paris, 1886, I, p. 369.

⁸⁵ Le *massae* erano costituite da villaggi rurali la cui popolazione, se pure governata da soggetti "eletti" dalle *massae* stesse (di solito membri del clero), sottostava al fisco imperiale. La resa reddituale variava a seconda della grandezza e della tipologia dei *fundi*, da 10 solidi l'anno sino a 507 secondo i calcoli di VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., pp. 20-21. Per l'organizzazione del patrimonio dell'isola si rinvia a LELLIA CRACCO RUGGINI, *La Sicilia tra Roma e Bisanzio*, in ROSARIO ROMEO (dir.), *Storia della Sicilia*, III, Napoli, 1980, pp. 3-96 e 171, n. 72, 76-77; EAD., *Tra*

lario, fa riferimento ad undici *massae*, benché non tutte siano da ricondurre al patrimonio ecclesiastico: alcune erano, infatti, proprietà private, mentre altre appartenevano a chiese locali e monasteri⁸⁶. Sui *fundi*, sia ecclesiastici che privati, sorgevano spesso chiese e oratori. La gestione non era naturalmente devoluta ad una sola persona ma gli amministratori del patrimonio avevano numerosi collaboratori⁸⁷.

Si presenta relativamente agevole ricostruire l'elenco cronologico degli agenti papali operanti sull'isola durante il pontificato di Gregorio Magno⁸⁸.

la Sicilia e i Bruzii: patrimoni, potere politico e assetto amministrativo nell'età di Gregorio Magno, in *Miscellanea di Studi Storici*, II, Cosenza, 1982, [pp. 59-77], p. 71 n. 30; ANDRÉ GUILLOU, *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, cit., pp. 45-89; ID., *Trasformazione delle strutture socio-economiche nel mondo bizantino dal VI all'VIII secolo*, in *Quaderni medievali*, 8, 1980, pp. 106-115; VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit.; VINCENZO D'ALESSANDRO, *Per una storia delle campagne siciliane nell'alto Medioevo*, in *Archivio Storico Siracusano*, n.s., 5, 1978/79, pp. 7-24; GIUSEPPE PUTRINO, *L'antico patrimonio della Chiesa di Roma in Sicilia*, M. D'Auria editore, Napoli, 1984, pp. 245-280; i contributi raccolti in ANDREA GIARDINA (a cura di) *Società romana ed impero tardoantico. I. Istituzioni, ceti, economie*, cit.; ELENA CALIRI, *Per la storia della Sicilia nell'età di Gregorio Magno*, cit., pp. 31-49.

⁸⁶ Le *massae* erano affidate a *conductores* che pagavano un canone d'affitto annuale, si veda VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., pp. 48-51. Dalle *massae* erano ricavati piccoli appezzamenti (*rescellae*) assegnate ai *defensores* (Reg. I, 42). I confini delle *massae* erano segnati dai *tituli*. In una controversia relativa a questioni di confini sorta tra l'abate del monastero di S. Pietro ad Baia e l'abate di S. Lucia a Siracusa, Gregorio Magno dispose che la controversia venisse definita da un *agrimensor*, Greg. 7, 36. Spesso i *tituli* venivano rimossi e il pontefice interveniva per appianare i litigi tra i proprietari dei fondi finitimi, Reg. Greg. I, 3, IX, 83, pp. 226-227; 145, pp. 322-323. In quest'ultima epistola il pontefice ribadiva la necessità che i *tituli* venissero apposti per mezzo di procedure giuridiche e non tramite abusi e prepotenze. Per la descrizione delle *massae* e per la bibliografia sul tema si rinvia a ELENA CALIRI, *Per la storia della Sicilia nell'età di Gregorio Magno*, cit., pp. 36-41. In Sicilia, oltre al *Patrimonium Sancti Petri*, era anche presente un cospicuo patrimonio privato appartenente alle chiese vescovili, costituito tramite le donazioni ricevute dai fedeli. A questo si aggiungevano i *Patrimonia* dei monasteri maschili e femminili, quelli degli *xenodochia* e le dotazioni degli oratori. Le chiese di Milano, Ravenna, Canosa detenevano possedimenti in Sicilia e si presume che diverse chiese d'Africa avessero possedimenti sia a Malta che in Sicilia, sul punto VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., p. 13, nt. 10-15. Accanto al latifondo sopravviveva anche la piccola proprietà privata (Reg. Greg. I, 3, IX, 37, pp. 156-159). Per una panoramica si rinvia a GIOVANNI MAMMINO, *op. cit.*

⁸⁷ Da segnalare, inoltre, che nella gestione del patrimonio venivano impiegate due tipologie di registri: il *polypticum* e i *libri rationum*. Il *polypticum* era detenuto dai *defensores* ed era copia parziale di quello conservato a Roma presso lo *scrinium* del Laterano. In esso erano descritti i fondi, i possessi della chiesa con relativi privilegi e obblighi, e da esso venivano cancellate le restituzioni. Su di esso era anche segnato lo stipendio di *defensores* e dipendenti. Per alcuni esempi si vedano le seguenti epistole di Gregorio Magno: Reg. Greg. I, 1, II, 50, pp. 360-371; 3, IX, 200, pp. 422-425. I *Libri Rationum* servivano, invece, a segnare le entrate e le uscite. Quelli dei *defensores* erano esaminati a scadenze fisse e ogniqualvolta l'autorità superiore lo richiedesse. Inoltre, erano esaminati alla fine dell'incarico del *defensor* che rispondeva personalmente con il proprio patrimonio di ogni irregolarità, si vedano a tal proposito le epistole di Gregorio Magno: Reg. Greg. I, 1, II, 50; III, 21; 3, IX, 85. Presso ogni sede episcopale doveva poi trovare posto l'archivio.

⁸⁸ Gregorio Magno fu un aristocratico romano con numerose proprietà in Sicilia, al pari di altri

Più ardua, invece, a causa delle scarse fonti a disposizione, è la ricostruzione della successione degli agenti impiegati da suoi predecessori e dai suoi successori.

3.1. Gli agenti papali in Sicilia tra V e VI secolo

Papa Pelagio I sembra essere stato il primo ad aver inviato un delegato in Sicilia. Questo agente papale, di nome Cresconio, fu incaricato di controllare che i vescovi non pretendessero più di due soldi come tributo per il cattedratico e che non obbligassero i chierici a dare loro il vitto⁸⁹. Inoltre, il pontefice prescriveva che anche il vescovo di Siracusa dovesse obbedire a tali disposizioni⁹⁰. Quest'ultimo ammonimento dimostra come il delegato papale si trovasse, già al tempo di Pelagio I, in una situazione di preminenza rispetto ai vescovi dell'isola. Dalle fonti emerge anche l'attività di un certo Giovanni *defensor*, inviato presso il vescovo Secondo di Taormina⁹¹. Il pontefice si servì poi anche di altri due *defensores*: Opilione e Segezio⁹².

senatori romani. Prima di ascendere al pontificato fu apocrisario in Oriente. Egli fondò sei monasteri in Sicilia, dotandoli con beni di sua proprietà. Su Gregorio Magno la bibliografia è vastissima. Si rinvia alle ricognizioni bibliografiche effettuate da ROBERT GODDING, *Bibliografia di Gregorio Magno (1890/1989)*, Città Nuova, Roma, 1990; Id., *Tra due anniversari: Gregorio Magno alla luce degli studi recenti (1991-2003)*, 2004, nel vol. *Gregorio Magno nel XIV centenario della morte* (Convegno internazionale, Roma, 22-25 ottobre 2003), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2004, pp. 89-106. Per le opere del pontefice si veda LORENZA TROMBONI, *Edizioni e traduzioni delle opere di Gregorio Magno*, in GIUSEPPE CREMASCOLI, ANTONELLA DEGL'INNOCENTI (dir.), *Enciclopedia gregoriana. La vita, l'opera e la fortuna di Gregorio Magno*, Sismel Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2008, pp. XXVII-XXXV. Sulla figura di Gregorio Magno si rinvia a: PIERRE BATIFFOL, *Saint Grégoire le Grand*, II ed., Gabalda, Paris, 1928; JEFFREY RICHARDS, *Consul of God: The Life and Times of Gregory the Great*, Routledge & Kegan Paul, London-Boston-Henley, 1980; ROBERT A. MARKUS, *Gregory the Great and His World*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997; MARIO IADANZA, *Il console di Dio: pensiero e azione sociale nel Registrum epistolarum di Gregorio Magno*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2003; SOFIA BOESCH GAJANO, *Gregorio Magno. Alle origini del Medioevo*, Viella, Roma 2004; JEAN-MARIE MARTIN, *Grégoire le Grand et l'Italie*, nel vol. di ANDRÉ JACOB, JEAN-MARIE MARTIN, GHISLAINE NOYÉ (a cura di), *Histoire et culture dans l'Italie byzantine: acquis et nouvelles recherches*, École française de Rome, Roma, 2006, pp. 239-278. Si vedano inoltre i saggi contenuti nel vol. di JACQUES FONTAINE, ROBERT GILLET, STAN M. PELLISTRANDI (a cura di), *Grégoire le Grand*, cit.; e anche: *Gregorio Magno e il suo tempo* (XIX Incontro di studiosi dell'antichità cristiana in collaborazione con l'École française de Rome, Roma, 9-12 maggio 1990), 2 voll., Roma 1991; *Gregorio Magno nel XIV centenario della morte*, cit.; LUCIO CASULA, GIAMPAOLO MELE, ANTONIO PIRAS (a cura di), *Per longa maris intervalla: Gregorio Magno e l'Occidente mediterraneo fra tardoantico e altomedioevo*, cit.; NEIL BRONWEN, MATTHEW J. DAL SANTO (a cura di), *A Companion to Gregory the Great*, Boston Mass., 2013.

⁸⁹ It. Pont. X, p. 171, 10 (febbraio 559).

⁹⁰ Ivi, 9 e p. 301, 1 (febbraio 559).

⁹¹ Ivi, p. 194, 1 (marzo 559) e p. 350, 2; p. 194-195, 3 (marzo 559) e p. 301, 3.

⁹² Per Opilione: Ivi, p. 194, 2 (marzo 559) e p. 293, 1; per Segezio: Ivi, p. 195, 4 (aprile 559) e p. 351, 4.

Durante il pontificato di papa Pelagio II le fonti mostrano soltanto un *rec-tor* di nome Servodidio a cui fu affidato il compito di governare il Patrimonio dell'isola (coadiuvato, pare, da un *defensor* di nome Antonino). Egli è ripetutamente citato da Gregorio Magno nelle sue epistole⁹³. Gregorio ne lamentava l'operato in una missiva al suddiacono Pietro, suo delegato in Sicilia, in cui ricordava l'ingiusto metodo di calcolo delle *pensiones* dei coloni usato ai tempi di Servodidio, prassi che il delegato papale non era riuscito a modificare: "quia et filius meus Servusdei diaconus iam talia invenit, quae ipsi displicerent, sed licentiam haec immutare non habuit"⁹⁴. Viene poi citato come colui che aveva informato Gregorio Magno del fatto che la proprietà di un certo Teodosio fosse sufficiente ad estinguere il debito della Chiesa verso il fisco. Il suddiacono Pietro avrebbe allora dovuto restituire i soldi ai contadini, pagare il debito e, con il denaro rimasto, versare 40 solidi alla figlia di Teodosio in modo che potesse riscattare le cose date in pegno⁹⁵.

I compiti assegnati a Servodidio sembrano analoghi a quelli che lo stesso Gregorio assegnerà ai suoi agenti. In un'epistola indirizzata a tutti i vescovi di Sicilia, Servodidio viene nuovamente menzionato come colui che aveva stabilito che i sacerdoti dislocati nelle diverse parrocchie dell'isola non avrebbero dovuto essere eccessivamente gravati dai vescovi che si recavano presso di loro per amministrare la cresima dei bambini⁹⁶. Gregorio Magno ricordava infatti che al tempo di Servodidio era stata fissata una somma che i sacerdoti avrebbero dovuto pagare per il servizio svolto dai chierici ma che tale regola non veniva osservata: "Atque hoc quod tunc placuit, sicut nunc dicitur, minime custoditur"⁹⁷. Gregorio esortava i vescovi a rispettarla.

3.2. *Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro durante il pontificato di Gregorio Magno*

3.2.1. *Il Suddiacono Pietro*

I vicari e gli amministratori del Patrimonio di San Pietro di cui si servì

⁹³ Reg. Greg. I, 1, I, 42 (pp. 196- 211); 2, IV, 34 (pp. 84-85); IX, 8 (pp. 112-113); 4, XIII, 20 (248-251).

⁹⁴ Ivi, 1, 42 (pp. 196-211), p. 200, ll. 46-48.

⁹⁵ Ivi, p. 204, ll. 107-114. Servodidio è anche menzionato come colui che aveva corrisposto un assegno ad un certo Liberato.

⁹⁶ Ivi, 4, XIII, 20, pp. 248-251 (603, gennaio).

⁹⁷ Ivi, 4, XIII, 20 [pp. 248-251], p. 250, ll. 30-31.

Gregorio Magno sull'isola furono numerosi⁹⁸. Le lettere spedite da Gregorio Magno ai suoi rappresentanti furono suggerite da circostanze occasionali e le decisioni assunsero valore speciale per l'autorità da cui emanavano⁹⁹. Da ciò ne deriva che “nelle lettere gregoriane non vengono mai fatte disquisizioni giuridiche. Dai fatti narrati si assurge alla dottrina”¹⁰⁰.

Il primo delegato ad essere inviato in Sicilia fu il suddiacono Pietro che rimase sull'isola dal 590 al 592¹⁰¹. Dall'epistolario si evince che egli fu amministratore del Patrimonio nelle indizioni IX-X e vicario apostolico nell'indizione IX. Fu destinatario di 14 epistole¹⁰².

⁹⁸ A loro si aggiungono altri delegati scelti tra i vescovi dell'isola e tra i laici a cui il pontefice affidò singoli incarichi. Per una panoramica, CHARLES PIETRI, *Clercs et serviteurs laïcs de l'Église romaine au temps de Grégoire le Grand*, nel vol. di JACQUES FONTAINE, ROBERT GILLET, STAN M. PELLISTRANDI (a cura di), *Grégoire le Grand*, cit., pp. 107-121. Gregorio Magno mise sullo stesso piano tutti i suoi delegati, non solo quelli inviati sull'isola ma anche gli stessi apocrisari di cui si servì in oriente. “[...] il est certain que, dans la correspondance de Saint Grégoire, le recteur de Sicile et l'apocrisiaire de Constantinople sont dans une situation juridique identique, puisqu'ils exercent, dans des secteurs et des but différents, l'autorité que le pape leur délègue. Le pape s'adresse d'ailleurs à tous deux sur le même ton, et la lecture de ces lettres montre que celui-ci ne faisait aucune distinction théorique entre ces deux fonctions.”, LAURENT CHEVAILLER, JEAN CLAUDE GÉNIN, *op. cit.*, p. 376, n. 45. Si veda anche JEAN BATANY, *Le vocabulaire des fonctions sociales et ecclésiastiques chez Grégoire le Grand*, nel vol. di ID. (a cura di), *Approches langagières de la société médiévale*, Paradigme, Caen, 1992, pp. 117-126. Tutti i delegati papali, così come anche i vescovi, dovevano agire ad esclusivo servizio della Chiesa, senza egoismi e senza perseguire fini personali, sul punto LUIGI SERENTHA, *Servi di tutti. Papi e vescovi a servizio della Chiesa secondo S. Gregorio Magno*, Marietti 1820, Torino, 1980.

⁹⁹ GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 15-16: “Nelle lettere gregoriane non troviamo, come è evidente, una esposizione scientifica sulla materia giuridica. In tutti i casi viene considerato non il principio astratto, ma il fatto concreto sottoposto all'osservazione della vita quotidiana. [...] La considerazione dei casi concreti non dà agio a creare definizioni, dà luogo invece a formulare numerosi principi che segnano la via sicura nelle applicazioni giuridiche”. Si rinvia inoltre a ID., Il “*Registrum epistolarum*” di S. Gregorio Magno ed il “*Corpus Juris Civilis*”, cit.

¹⁰⁰ ID., *Lineamenti*, cit., p. 91.

¹⁰¹ Prima di ricevere l'incarico Pietro era stato *defensor* a Ravenna (Reg. Greg. I, 2, VI, 24, pp. 316-319). Una volta inviato in Sicilia egli risiedette a Siracusa, sede del pretore bizantino, e non a Palermo, poiché in un'epistola egli è esortato a recarsi in quella città per comporre una lite: “Et ideo volumus accedentem et ad Panormitanam civitatem”, Reg. Greg. I, 1, I, 9, pp. 126-127. Pietro compare nei *Dialogi* di Gregorio Magno che furono scritti in un momento successivo alla sua missione in Sicilia quando egli era già diacono: “dilectissimus filius meus Petrus diaconus adfuit, mihi a primaevio iuventutis flore in amicitia familiariter obstrictus atque ad sacri verbi indagationem”, GREGORIO MAGNO, *Dialogi*, I, prol. 2 in *Dialogue, Introduction, bibliographie et cartes*, 3 voll., ed. A. De Vogüé, Sources chrétiennes, Paris, 1978, I, si vedano anche le pp. 10 e pp. 44 ss.; ANGELA LAGHEZZA, *Sulla scena dei Viri Dei: protagonisti e comparse nei Dialogi di Gregorio Magno*, Edipuglia, Bari, 2023.

¹⁰² Reg. Greg. I, 1, I, 1, pp. 106-109 (590, settembre); 9, pp. 124-127 (590, ottobre); 18, pp. 138-141 (591, gennaio); 39, pp. 190-191 (591, marzo); 42, pp. 196-211 (591, maggio); 44, pp. 212-215 (591, giugno); 54, pp. 228-231 (591, luglio); 65, pp. 242-245 (591, luglio); 67, pp. 246-247 (591, agosto); 69, pp. 248-251 (591, agosto); 70, pp. 250-253 (591, agosto); 71, pp. 252-255 (591, agosto); II, 50, pp. 360-371 (592, luglio-agosto); 4, *Append. I*, 1, pp. 350-353 (591, marzo 16); Pietro è inoltre citato come amministratore del Patrimonio di San Pietro in Reg. Greg. I, 1, I, 2, pp. 108-111 (590, settembre)

La prima lettera che apre il registro epistolare, risalente al settembre del 590, è indirizzata a tutti i vescovi di Sicilia ed ha per oggetto l'invio del sudiacono. Nella missiva il pontefice richiamava la prassi seguita dai suoi predecessori di nominare dei vicari per l'isola – “sicut decessorum nostrorum fuit iudicium” – e annunciava la nomina di Pietro al clero siciliano: “Petro subdiaconus sedis nostrae intra provinciam Siciliam vices nostras, Deo, auxilante, commisimus”¹⁰³. La concessione delle *vices* era giustificata con il ricorso all'argomento dell'impossibilità fisica dell'ubiquità: “valde necessarium esse perspeximus ut, sicut decessorum nostrorum fuit iudicium, ita uni eidemque personae omnia committamus, ut, ubi nos praesentes esse non possumus, nostra per eum cui praecipimus rapraesentetur auctoritas”¹⁰⁴.

Il papa annunciava pertanto a tutti i vescovi di Sicilia di aver dato al sudiacono Pietro l'incarico di fare le sue veci¹⁰⁵. Al delegato veniva attribuita una delega generale: “omnia committamus”¹⁰⁶. L'epistola si presenta come la fonte principale per tracciare i contorni dello status conferito a Pietro. Non a caso, fu inserita anche nel *Decretum* di Graziano come primo canone della rubrica “Etiam subdiacono vices suas committit apostolica ecclesia”, poi sfruttato dalla dottrina canonistica per sostenere che le *vices* papali avrebbero

indirizzata al pretore di Sicilia Giustino; 3, pp. 110-113 (590, settembre) indirizzata allo scolastico Paolo; 38, pp. 188-189 (591, marzo), indirizzata al vescovo di Messina, Felice; II, 30, pp. 320-321 (592, luglio), indirizzata all'abate Eusebio; 2, V, 28, pp. 156-159 (595, marzo) indirizzata al diacono Cipriano. Successivamente, egli è nominato amministratore del patrimonio campano: Reg. Greg. I, 1, III, 1, pp. 372-375 (592, settembre), 5, pp. 380-381 (592, ottobre); 19, pp. 406-409 (593, gennaio); 23, pp. 414-415 (593, marzo); 34, pp. 434-435 (593, aprile); 35, pp. 434-437 (593, maggio); 39, pp. 442-443 (593, giugno). Ordinato diacono, fu inviato a Ravenna: Reg. Greg. I, 1, III, 54, pp. 470-477 (593, luglio) a Giovanni, vescovo di Ravenna; 2, VI, 24, pp. 316-319 (596, gennaio) a Mariniano, vescovo di Ravenna. Infine, è citato come segretario di Gregorio Magno in Reg. Greg. I, 3, IX, 11, pp. 116-119 (598, ottobre) al vescovo di Sardegna Gennaro.

¹⁰³ Ivi, 1, I, 1 p. 106.

¹⁰⁴ Ivi, 1, I, 1, p. 106. In un interessante passo tratto dalla sua lettera sinodale Gregorio Magno affermava che tali e tante erano le incombenze per il vescovo di Roma da indurlo a dubitare del fatto che avesse ricevuto l'ufficio di pastore o quello di principe terreno: “quia hoc in loco quiquis pastor dicitur curis exterioribus graviter occupatur, ita ut saepe incertum fiat utrum pastoris officium, an terreni proceris agat”, Ivi, 1, I, 23, pp. 147-165, p. 162, ll. 322-324. E continuava sostenendo che ogni giorno si verificavano nuovi casi urgenti che soffocavano la vita temporale, non lasciando tempo alle questioni che riguardavano lo spirito: “Dum igitur et per administratam exteriori providentiam corporalis subditorum vita protegitur, et rursus per moderatam alta cordis intentio non impeditur [...]. Sed hoc in loco huius discretionis moderamina video servari non posse, quia tanti cotidie causas imminet, ut mentem simul obruant, cum vitam corporalem necant”, Ivi, p. 164, ll. 340-346. Gregorio ritornava su tale necessità anche in un'epistola indirizzata al *defensor* Romano, su cui *infra* 3.2.6.

¹⁰⁵ Come già rilevato, l'epistola, come tante altre di Gregorio, era indirizzata a “universis episcopis per siciliam constitutis”, a dimostrazione che l'isola (insieme a Calabria, Lucania e Puglia) non aveva un proprio metropolitano e dipendeva dal vescovo di Roma.

¹⁰⁶ Ivi, 1, I, 1, p. 106.

potuto essere conferite anche ad un suddiacono¹⁰⁷.

Pietro fu nominato perché considerato persona di fiducia del pontefice: “nec enim de eius actibus dubitare possumus cui, Deo auxiliante, totum nostrae ecclesiae noscitur patrimonium commisisse”¹⁰⁸. Egli cumulò non soltanto le funzioni di amministratore del Patrimonio ma anche quelle vicariali. Il suo dovere principale fu quello di difendere i diritti della Chiesa e contrastarne gli oppositori.

Venne anche raccomandato al pretore Giustino – dunque all'autorità civile bizantina – nella seconda lettera del registro, dove il pontefice si diceva sicuro che sarebbero andati d'accordo: “ad regendum vero Siciliae patrimonium talem, ut existimo, virum, Deo auctore, transmisi, cum quo vobis, si, ut ego expertus sum, recta digitis, omnino conveniat”¹⁰⁹.

I compiti assegnati al suddiacono furono vasti e molto tecnici. Pietro fu inviato per dare inizio ad un processo di riforma amministrativa dell'isola¹¹⁰.

In tutte le epistole al suddiacono, emerge la figura di un agente papale inteso quale esecutore materiale di precise istruzioni del pontefice. Le missive non erano mere esortazioni o suggerimenti ma precise direttive da attuare (“praesentis praeceptis”)¹¹¹. In alcune epistole si rintraccia una certa discrezio-

¹⁰⁷ *Decretum Gratiani*, D. 94, c. 1, in *Corpus iuris canonici*, ed. EMIL A. FRIEDBERG, II, Leipzig, Tauchnitz, 1879-81, I (rist. Graz, Akademische Druck – U. Verlagsanstalt, 1959). Graziano, in realtà, attribuì erroneamente la lettera a papa Simmaco.

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ivi, I, 1, 2, p. 110. Successivamente venne anche annunziato allo scolastico Paolo. Gli *scho-lastici* erano avvocati, giureconsulti e consiglieri giuridici. Nel registro epistolare si dice che erano coloro “qui assistant iudicibus” (Ivi, 2, V, 34, pp. 168-171). Nel caso di specie, lo scolastico Paolo era il consigliere giuridico dell'ex console Leone: “Petrus vero subdiaconus nostrum, quem pro regendo ecclesiae patrimonio Deo auctore transmisimus, vestrae gloriae per omnia commendamus”, Ivi, I, 1, 3, pp. 111-113. Il consolato era stato abolito da Giustiniano e solo l'imperatore conservava ancora il titolo. Era invece rimasto il titolo di ex console.

¹¹⁰ “Gregorio fu spinto a pianificare una concreta ristrutturazione della gerarchia ecclesiastica della Sicilia, anche perché l'isola rappresentava il più consistente agglomerato di *patrimonium Sancti Petri*, libero, inoltre dalla furia longobarda. La difficile convivenza col funzionario bizantino, realtà locali spesso inossidate dagli usi e dal tempo, corruzione a tutti i livelli: furono questi gli ostacoli contro cui dovette combattere. Le tattiche furono diverse a seconda delle circostanze e delle possibilità: lontano da miopi e inutili oltranzismi, il papa si adoperò in una politica sapiente e lungimirante, epurando e punendo là dove risultava necessario, pilotando l'elezione di vescovi che godevano della sua fiducia in quelle diocesi prive di guida e che risultavano particolarmente strategiche dal punto di vista politico-economico, assicurandosi l'appoggio di influenti personalità del luogo a cui dispensò favori per ottenerne a sua volta”, ELENA CALIRI, *Per la storia della Sicilia nell'età di Gregorio Magno*, cit., p. 86. Sulle linee di azione di Gregorio Magno in Sicilia si rinvia inoltre a GIOVANNI MAMMINO, *op. cit.*

¹¹¹ Ivi, I, 1, 54 [pp. 228-231], p. 228, II. 2-3 (591, luglio). Anche in Ivi, I, 1, 65 [pp. 242-245], p. 244, I. 8 (591, agosto), il contenuto dell'epistola è indicato come “praesentis praeceptis”. Sul punto, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., p. 43.

nalità attribuita all'agente, ma, più spesso, i comandi impartiti furono talmente precisi e circoscritti che limitarono, sino ad annullare, qualsiasi autonomia del delegato.

I rapporti tra i due appaiono sostanzialmente buoni e improntati a leale collaborazione, benché le epistole non manchino di rivelare reprimende all'indirizzo del delegato. Pietro fu ad esempio invitato a mettere da parte la sua negligenza – “Haec omnia sollicitate relege omnemque illam familiaritatem tuam negligentiam postpone” – e a dar lettura ai contadini delle *massae* di ciò che il pontefice aveva loro indirizzato, eseguendo integralmente quanto ordinato. I toni appaiono duri, il pontefice ricordava al suddiacono che sarebbe stato responsabile dinanzi al giudice finale della cattiva o mancata esecuzione dei compiti assegnati: “Vide ut omnia absque imminutione custodias, quia de his quae tibi pro servanda iustitia scribo ego absolvor, et tu si neglegis obligaris. Terribilem iudicem venientem considera, et de adventu illius nunc tua consideratio contremescat, ne tunc sine causa iam timeat, cum coram illo caelum et terra tremuerit. Audisti quid volo, vide quid agas”¹¹². Successivamente, in un'epistola del marzo 591, Pietro fu esortato a non tenere atteggiamenti di superbia nei confronti dei laici, definiti *nobiles*, e del pretore, chiamato *vir gloriosus*¹¹³. Nonostante questi sporadici richiami, l'operato del suddiacono fu apprezzato dal pontefice. Ne sono dimostrazione le successive tappe della carriera del delegato: egli fu infatti nominato amministratore del patrimonio campano, ordinato diacono e, infine, inviato a Ravenna¹¹⁴.

Dalle epistole è possibile separare i compiti che Pietro svolse come amministratore del Patrimonio da quelli che egli portò avanti come vicario, benché molto spesso i piani si sovrappongano. La menzionata prima lettera del

¹¹² Reg. Greg. I, 1, I, 42, pp. 196- 211, p. 210, ll. 233-242. Le lettere di Gregorio frequentemente contengono ammonimenti ed esortazioni, VALENTINA SINERI, *Immoderata ira: considerazioni e ammonizioni in Gregorio Magno*, nel vol. di PAOLO B. CIPOLLA, CARMELO U. CRIMI, RENATA GENTILE, LISANIA GIORDANO, ARIANNA ROTONDO (a cura di), *Spazi e tempi delle emozioni. Dai primi secoli all'età bizantina* (Atti del convegno “Progetto FIR 2014” e delle VI giornate di studio della CULCA), Bonanno, Acireale, 2018, pp. 271-292. Di contro, si veda anche: GRAZIA RAPISARDA, *L'empatia di Gregorio Magno attraverso il suo epistolario*, in *Orpheus*, 24, 1977, pp. 15-65.

¹¹³ Reg. Greg. I, 4, *Append.* I, 1, pp. 350-353, ll. 44-45: “Laici autem nobiles vel vir gloriosus praetor pro humilitate te diligant, non pro superbia perhorrescant”.

¹¹⁴ Per le epistole come rettore del Patrimonio della Campania: Ivi, 1, III, 1, 5, 19, 23, 34, 35, 39. Per le epistole da cui si vince il suo status diaconale: Ivi, 1, III, 54, 57; 2, V, 28 e VI, 24. Su Ravenna al tempo di Gregorio Magno, HUGO A. ZURUTUZA, *La diócesis de Ravena en tiempos de Gregorio Magno: un área de conflicto*, nel vol. di CLAUDIO AZZARA (a cura di), *Gregorio Magno, l'impero e i “regna”* (Atti dell'incontro internazionale di studio dell'Università degli studi di Salerno – Osservatorio dell'Appennino Meridionale, con la collaborazione della Fondazione Ezio Franceschini e della Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino, Fisciano, 30 settembre – 1 ottobre 2004), Sismel Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2008, pp. 121-132.

registro, nella quale Gregorio Magno annunciava la nomina del suo delegato, aveva come destinatari i vescovi siciliani a cui il pontefice ricordava il dovere di tenere un sinodo provinciale a Siracusa o a Catania “semel per annum”¹¹⁵. Il sinodo avrebbe avuto ad oggetto i problemi più urgenti che attenevano all’*utilitas* della provincia, tra i quali la difesa dei poveri e l’ammonizione di coloro che si erano macchiati di colpe gravi (*excessus*)¹¹⁶. Il pontefice conferì la funzione di convocazione, supervisione e controllo del sinodo al suo delegato.

La disposizione per la Sicilia richiama peraltro l’attuazione di una regola generale, sancendone al contempo una deroga. La convocazione del sinodo provinciale spettava infatti ai metropolitani secondo una consuetudine affermata già prima del concilio di Nicea (325) e confermata dai concili successivi. Il canone XVI del concilio di Antiochia (341) disponeva che “perfecta dicitur ea synodus, cui una quoque adest metropolitanus”¹¹⁷. Inoltre, i primi concili della cristianità avevano stabilito che i vescovi di una provincia avrebbero dovuto riunirsi due volte l’anno (*bis in anno*)¹¹⁸. La frequenza almeno annuale del concilio episcopale era stata raccomandata anche da papa Ilario (461-468) e da papa Ormisda (514-523)¹¹⁹. Stante la vigenza di questa regola, relativamente alla Sicilia tutti i vescovi dell’isola e delle altre province suburbicarie avrebbero dovuto recarsi due volte l’anno a Roma per partecipare al sinodo ma già papa Leone Magno, con specifico riguardo alla Sicilia, tenendo conto della distanza e della difficoltà del viaggio, aveva acconsentito alla partecipazione di soli tre vescovi provenienti dall’isola e solo una volta l’anno¹²⁰. Tale disposizione attuava quanto disposto da un canone conciliare che alleggeriva

¹¹⁵ La scelta della sede di Catania e non solo quella di Siracusa dimostra che tale sede non aveva il primato in Sicilia. L’affiancamento di Catania era forse legato al peso politico del vescovo di quella città che aveva stretti rapporti con il pretore Stefano, si veda Reg. Greg. I, 1, I, 1, p. 108, n. 5.

¹¹⁶ Ivi, 1, I, 1, p. 106, ll. 13-19: “[...] quae ad utilitatem provinciae ipsius ecclesiarumque pertinent sive ad necessitatem pauperum oppressorumque sublevandam vel admonitionem omnium atque quorum excessus contigerit” e avrebbe dovuto svolgersi in armonia, senza essere inquinato da “odia, facinorum nutrimenta, invidia et nimis execrabilis animorum discordia”. Secondo ELENA CALIRI, *Per la storia della Sicilia nell’età di Gregorio Magno*, cit., p. 66: “Vi era dunque qualcuno colpevole di *excessus* e, cosa ancora più grave, all’interno dell’*ordo* episcopale, dovevano esserci fratture interne che determinavano *odia* e che sfociavano in *invidia* e *discordia*”. Si rinvia inoltre W. Brandmüller, *Sinodo-concilio nel corpus epistolare di Gregorio Magno*, nel vol. di CLAUDIO LEONARDI (a cura di), *Gregorio Magno e le origini dell’Europa* (Atti del convegno internazionale, Firenze, 13-17 maggio 2006), Sismel Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2014, pp. 113-132.

¹¹⁷ Su cui si veda KARL J. VON HÉFÉLÉ, *Histoire des conciles d’après les documents originaux*, A. Le Clerc & C., Paris, 1869, vol. I-3 [pp. 494-522], p. 510.

¹¹⁸ Si veda, a titolo di esempio, MANSI 2, *Canones Concilii Antiocheni*, c. 20, p. 1326.

¹¹⁹ THIEL, *S. Hilari Papae Epistolae et Decreta*, ep. 8 pp. 144-145; ep. 11, pp. 151-152 e *S. Hormisdas Papae Epistolae et Decreta*, ep. 25, p. 792.

¹²⁰ LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 695-704.

la partecipazione dei vescovi tenuti a percorrere lunghe distanze¹²¹.

L'epistola indirizzata a Pietro si poneva in continuità con quanto detto: Gregorio Magno accordava ai vescovi siciliani la facoltà di riunirsi in un sinodo locale a Catania o Siracusa ogni anno, delegando al suddiacono il compito di convocarlo: "semel per annum ad Syracusanam sive Catherensium civitatem universaliter honore quo dignum est [...] fraternitas vestra conveniat"¹²².

Con specifico riguardo alla partecipazione dei prelati dell'isola ai sinodi romani, Gregorio Magno sciolse i vescovi dall'obbligo di recarsi a Roma nel giorno dell'ordinazione del pontefice (come era consuetudine), invitandoli a recarsi in città in occasione della solennità di San Pietro (29 giugno)¹²³.

In realtà, i vescovi dell'isola ebbero non poche difficoltà a recarsi a Roma per incontrare il pontefice. La loro mancata partecipazione non era soltanto legata alla difficoltà del viaggio ma veniva ostacolata anche dall'autorità bizantina. Rivelatrice in tal senso è un'epistola di Gregorio Magno indirizzata al pretore bizantino Giustino dalla quale emergono frizioni (*simultatio*) tra l'autorità secolare e il clero dell'isola: "quandam inter vos atque ecclesiasticos simultationem subrepere comperi, vehementissime contrastatus sum"¹²⁴. Per via di tali questioni irrisolte, i vescovi siciliani non avevano potuto raggiungere Roma in occasione del *dies natalis* di S. Pietro¹²⁵. Entravano certamente in gioco ragioni politiche legate al già ricordato doppio "status" della Sicilia, al contempo dipendente politicamente da Bisanzio e religiosamente da Roma¹²⁶. Su questo si

¹²¹ Si veda PIERRE MARAVAL, *Les voyages des évêques dans l'Antiquité tardive*, nel vol. di VINCENZO MESSANA (a cura di), *Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella tarda Antichità*, cit., [pp. 91-114], pp. 92 ss.

¹²² Reg. Greg. I, 1, I, 1, p. 106.

¹²³ Ivi, 4, App. I [pp. 350-353], p. 353 ll. 52-55 (591 marzo, 16): "Praetera sicut moris fuit, ut ad natalem pontificis episcopi convenirent, ad ordinationis meae diem venire eos prohibe, quia ista me vana superfluitas non delectat. Ed si eos convenire necesse est, in beati Petri apostolorum principis natalem conveniant [...]". Cause che esimevano dalla visita erano l'età avanzata e l'infermità.

¹²⁴ Giustino fu esortato a praticare la giustizia e a non danneggiare la sua *potestas* con "lucra [...] vel minae [...] vel amicitiae", Ivi, 1, II, 2, pp. 108, ll. 15-16. Il *praetor* siciliano, durante il periodo dell'amministrazione bizantino-giustiniana, possedeva il medesimo rango dell'esarca di Ravenna e dunque era nominato dall'imperatore d'oriente. Esercitava potere civile e dipendeva solo dal *quaestor palatii* residente a Bisanzio a cui si poteva ricorrere in appello avverso le decisioni del pretore. Al *praetor* fu poi revocata l'amministrazione delle finanze del regno e assegnata ad un *Comes Patrimonii Italiae* che sedeva a Ravenna nel consiglio dell'Esarca. Questo sistema rimase in vigore sino al movimento iconoclasta e alla trasformazione della Sicilia in un tema. Si rinvia a ANDRÉ GUILLOU, *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, cit.; FRANCESCO GIUNTA, *Caratteri della civiltà bizantina in Sicilia*, in *Archivio storico siracusano*, ns., 5, 1978-79, pp. 101-114.

¹²⁵ FRANCESCO P. RIZZO, *Tensioni sociali ed economiche nella Sicilia di Gregorio Magno. Un caso esemplificativo*, nel vol. II: *Hestiasis: studi di tardi antichità offerti a Salvatore Calderone*, 6 voll., Sicania, Messina, 1986, pp. 137-176.

¹²⁶ Id., *Aspetti dell'epistolario siciliano di Gregorio Magno nel contesto della tensione romano-bizantina*, nel vol. di ROSSANA BARCELLONA, SALVATORE PRICOCO (a cura di), *La Sicilia nella tarda*

innestava la concezione bizantina dell'apparato ecclesiastico inteso come parte integrante del sistema di amministrazione imperiale, da mettere dunque al riparo da eventuali influenze del pontefice¹²⁷. Da parte sua, Gregorio Magno era perfettamente cosciente della posizione della Chiesa di Roma all'interno dell'apparato imperiale ma anche della differenza delle funzioni svolte dall'autorità civile e da quella religiosa. Ne è prova l'epistola indirizzata allo stesso pretore Giustino in cui il pontefice rivendicava per sé il compito di dirigere le anime e assegnava al pretore l'amministrazione degli affari terreni: "Nunc vero quia et vos administrationis cura et me studium huius regiminis occupat"¹²⁸. Emerge chiaramente la riproposizione della dottrina gelasiana¹²⁹.

Sul versante dell'amministrazione della giustizia il suddiacono Pietro non svolse funzioni giudicanti ma compiti meramente inquirenti e di accertamento¹³⁰. A differenza dei successori, Massimiano (vescovo) e Cipriano (diacono),

antichità e nell'Alto Medioevo: Religione e società, cit., pp. 53-72.

¹²⁷ LELLIA CRACCO RUGGINI, *Grégoire le Grand et le monde byzantin*, nel vol. di JACQUES FONTAINE, ROBERT GILLET, STAN M. PELLISTRANDI (a cura di), *Grégoire le Grand*, cit., pp. 83-93

¹²⁸ Reg. Greg. I, 1, I, 2 [pp. 108-111], p. 108, ll. 9-10.

¹²⁹ Sul tema si rinvia a MARCEL REYDELLET, *La royauté dans la littérature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Séville*, Bibliothèque des Écoles française d'Athènes et de Rome, Rome 1981, pp. 441-503, specialmente pp. 447-452; VITO LOZITO, *L'ideologia politica di Gregorio Magno*, in Id., *Culti e ideologia politica negli autori cristiani (IV-VIII sec.)*, Levante, Bari 1987, in particolare le pp. 130-131; CAROL E. STRAW, *Gregory's politics: theory and practice*, nel vol. *Gregorio Magno e il suo tempo*, cit., I, Roma 1991, pp. 47-63; BRUNO JUDIC, *Grégoire le Grand et le pouvoir royal*, in *Studia patristica*, 33, 1997, pp. 434-440.

¹³⁰ Il rispetto della giustizia fu uno dei punti cardine del governo di Gregorio Magno che, nelle sue epistole, formulò principi destinati ad avere grande fortuna nella legislazione canonistica medievale dei secoli successivi. Per fornire soltanto un esempio, il *Decretum* di Graziano contiene 260 testi tratti dall'epistolario di Gregorio Magno (e 80 da altri suoi scritti). Sul punto si rinvia a: OVIDIO CAPITANI, *La ricezione di Gregorio Magno durante il pontificato di Gregorio VII*, nel vol. *Gregorio Magno nel XIV centenario della morte*, cit., pp. 291-319; JEAN GAUDEMET, *L'Héritage de Grégoire le Grand chez les canonistes médiévaux*, nel vol. *Gregorio Magno e il suo tempo*, cit., II, pp. 199-221, ora in Id., *Formation du droit canonique et gouvernement de l'église de l'antiquité à l'âge classique: recueil d'articles*, Presse Universitaire de Strasbourg, Strasbourg, 2008, pp. 151-170. Si rinvia inoltre a CONSTANT J. MEWS, CLAIRE F. RENKIN, *The Legacy of Gregory the Great in the Latin West*, nel vol. di NEIL BRONWEN, MATTHEW J. DAL SANTO (a cura di), *A companion to Gregory the Great*, cit., pp. 315-342. Nell'epistolario si rintracciano questioni legate al rapporto tra legge divina e legge umana, sul conflitto tra *rigor iuris* ed *aequitas* e si rinvia l'esistenza di un apparato giudiziario che, facendo largo uso della delega, permise un'agile risoluzione delle controversie. Il tema è complesso ma ampiamente studiato, si rinvia a: ROSARIO SORACI, *Ius, aequitas e trasparenza amministrativa in Gregorio Magno*, nel vol. di LISANIA GIORDANO, (a cura di), *Gregorio Magno: il maestro della comunicazione spirituale e la tradizione gregoriana in Sicilia* (Atti del Convegno, Vizzini, 10-11 marzo 1991), CUECM, Catania 1991, pp. 47-84; GIROLAMO ARNALDI, *Gregorio Magno e la giustizia*, nel vol. *La giustizia nell'alto medioevo (Secoli V-VIII)*, CISAM, Spoleto 1995, pp. 57-102; LISANIA GIORDANO, *Giustizia e potere giudiziario ecclesiastico nell'epistolario di Gregorio Magno*, cit.; ANTONIO PADOA-SCHIOPPA, *Il rispetto della legalità nelle Lettere di Gregorio Magno*, nel vol. di ORAZIO CONDORELLI (a cura di), *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. 1. Zivil- und Zivilprozessrecht*, Böhlau, Köln, 2009, pp. 25-32; Id., *Gregorio Magno giudice*, cit; JACQUES-YVES PERTIN, *Justice*

il fatto che Pietro fosse un suddiacono probabilmente spiega perché il pontefice non gli conferì funzioni giudicanti. Egli fu ad esempio incaricato di comporre una lite sorta tra il monastero di San Teodoro a Palermo e gli uomini di un fondo chiamato “Fulloniano”, di proprietà della Chiesa di Roma, pronti ad invadere il fondo confinante, di cui i monaci rivendicavano il possesso incontestato da innumerevoli anni: “quieto iure per innumeros annos possedererunt”¹³¹. Pietro avrebbe dovuto dirimere la controversia nel seguente modo: innanzitutto avrebbe dovuto accertare il compimento della prescrizione quarantennale a favore del monastero così come concessa da Giustiniano alle chiese e ai luoghi sacri¹³². Sugli *actores* della Chiesa gravava invece l’onere di provare il mancato compimento della prescrizione. Se questi avessero contestato il diritto si sarebbe proceduto all’elezione di una commissione arbitrale per dirimere la controversia¹³³. Pietro ebbe dunque soltanto il compito di accertare la mancata contestazione del possesso quarantennale. Nel caso di positivo accertamento, un processo vero e proprio non sarebbe neanche iniziato; se invece gli *actores* avessero contestato la pretesa del monastero, egli avrebbe dovuto procedere a supervisionare l’elezione di una commissione arbitrale che avrebbe definito la controversia.

Rientrano all’interno di tali prerogative anche altri compiti minori: ad esempio di confermare, attribuendo *firmitas*, il testamento di un monaco¹³⁴; di

et gouvernement dans l’Église d’après les Lettres de saint Grégoire le Grand, L’Harmattan, Paris, 2015.

¹³¹ Reg. Greg. I, 1, I, 9, pp. 124-127 (590, ottobre). Monaci e monasteri occupano grande spazio nell’epistolario di Gregorio Magno e, come si vedrà, impegnarono spesso i delegati del pontefice. Per un quadro d’insieme: GEORG JENAL, *In cerca di ordine quando l’apocalisse sembra vicina: Gregorio Magno e il monachesimo del suo tempo in Italia*, nel vol. *Gregorio Magno nel XIV centenario della morte*, cit., pp. 221-246; SALVATORE PRICOCO, *Gregorio Magno e la tradizione monastica*, nel vol. di CLAUDIO LEONARDI (a cura di), *Gregorio Magno e le origini dell’Europa* (Atti del convegno internazionale, Firenze, 13-17 maggio 2006), Firenze, 2014, pp. 63-88; CARMELINA URSO, *Strutture monastiche, gestione e momenti di vita quotidiana nel Registrum epistularum di Gregorio Magno*, in *Hortus artium medievalium*, 23, 2017, pp. 31-49.

¹³² Nov. Iust. 131.6.

¹³³ Reg. Greg. I, 1, I, 9, p. 126, ll. 9-18: “[...] dominio rei apud possessorem sicuti hactenus possemus est videlicet permanente, ut, si monasterium praefatum sancti Theodori fines, de quibus causatio mota est, inconcussis quadraginta annis possedissemus reppereris, nulla deinceps, etiam si quid sanctae Romanae ecclesiae competere potuit, patiaris sustinere calumniam sed quietem eorum inconcussam modis omnibus procurare. Sin vero actores ecclesiae non eos possedissemus quadraginta annos inconcusso iure monstraverint sed aliquam intra tempora haec motam fuisse aliquando quaestionem eorundem finium, electis arbitribus tranquille et legaliter sopiatur [...]”.

¹³⁴ Ivi, 1, I, 9, pp. 125-127: il monaco Bacauda era direttore dello *xenodochium* annesso al monastero di San Teodoro a Palermo: “Testamentum vero Bacaude quondam xenodochi in ea, qua conditum est, volumus firmitate persistere”. Pietro avrebbe dovuto attribuire all’atto la sua *firmitas*. La disposizione era giustificata dal fatto che sia i testamenti dei monaci dopo l’entrata in monastero sia quelli degli *xenodochi* dovevano essere autorizzati e confermati dal pontefice, secondo quanto disposto da Nov. Iust. 5.5. Un’altra traccia dell’applicazione della disposizione si evince anche dalla lettera del luglio 599 indirizzata a Gennaro vescovo di Cagliari. In questa epistola Gregorio ordinava

fornire vitto e vestiti ad un altro monaco, di nome Marcello, che si trovava in penitenza nel monastero di Sant'Adriano a Palermo¹³⁵.

Numerose volte Pietro fu incaricato di occuparsi della scelta di degne figure da proporre per l'episcopato. Sul punto occorre sin da subito dire che gli agenti papali di Gregorio Magno – non solo Pietro – intervennero a più riprese in materia di elezioni episcopali. La procedura prevista a quel tempo prevedeva che dopo la morte di un vescovo, il popolo ed il clero si riunissero per scegliere il successore. A questo processo partecipavano i vescovi comprovinciali che esaminavano l'elezione, affidata collegialmente ai rappresentanti del clero, dei *nobiles* e del popolo. Non si conoscono le procedure di votazione, gli eventuali accordi sulla scelta del candidato né se vi era un processo di composizione per addivenire ad un nome gradito a gruppi elettorali eterogenei. Su questa possibile prassi incombeva infatti il canone II del concilio di Calcedonia (451) che aveva stabilito che l'elezione non avrebbe dovuto essere macchiata da corruzione: “ut nullus episcopus per pecunias ordinetur”. Norma poi ribadita da Giustiniano che dispose che l'elezione non doveva in alcun modo essere agevolata da: “aliquam donationem, neque propter promissionem, aut amicitiam”¹³⁶. Nel caso di dissidi la questione doveva essere rimessa al metropolita a cui spettava anche la consacrazione del prescelto. Il vescovo di Roma, nella sua qualità di metropolita di Sicilia, ribadì più volte le sue prerogative in materia¹³⁷.

al vescovo di rescindere il testamento della badessa del monastero dei santi Gavino e Lussurio. Dopo aver ricevuto l'ordinazione, ella aveva infatti perso il diritto di fare testamento: “Quia ingredientibus monasterium convertendi gratia ulterius nulla sit testandi licentia, sed res eorum eiusdem monasterii iuris fiant aperta legis definitione decretum est” Reg. Greg. I, 3, IX, 198, pp. 418-4121, p. 419.

¹³⁵ Ivi, I, 1, 18, pp. 138-141 (6 gennaio 591). Si trattava di uno dei sei monasteri fondati da Gregorio Magno. Si veda anche Ivi, 4, XIII, 3 pp. 210-213. Pietro avrebbe dovuto decidere l'ammontare di una sovvenzione annua sufficiente anche per il mantenimento del servo del monaco. Tale sovvenzione sarebbe poi stata conteggiata nei *libri rationum* che gli amministratori pontifici presentavano a Roma al termine dell'indizione, del mandato o dietro richiesta. In questo specifico caso si rintraccia dunque una certa discrezionalità lasciata al delegato: “Pro qua re necesse habemus strenuitati tuae praesenti iussione praecipere ut ipsi pro victu ac vestimento stratoque [vel continentiam] pueroque eius annuam, quantum prospereris sat esse, constituas, ut inopia nuditasque eius tali providentia possint habere consultum, ut ea quae eidem viro deputaveris tuis postmodum possint rationibus imputari” (Ivi, pp. 140, ll. 5-10). Sulla relegazione in monastero, SALVATORE PAPPALARDO, *Communio e disciplina penitenziale nel «Registrum Epistolarum» di San Gregorio Magno*, in *Synaxis*, 4, 1986, pp. 77-122.

¹³⁶ Nov. 123.1.

¹³⁷ Papa Leone Magno aveva ricordato al clero di Sicilia che la consacrazione dei vescovi spettava al vescovo di Roma: “Si unde consecrationem honoris accipitis, inde legem totius observantiae sumeritis, et beati Petri apostoli sedes, quae vobis sacerdotalis mater est dignitatis, esset ecclesiasticae magistra rationis”, LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 696. Si noti il riferimento puntuale alla totale obbedienza dovuta a Roma dalla chiesa di Sicilia. In altra occasione, Pelagio I, aveva fatto valere le sue prerogative di metropolita rifiutandosi di ordinare il vescovo di Siracusa poiché questi aveva moglie e figli, decisione che entrerà poi nella compilazione graziana (D. 28 c. 13). Pelagio II aveva invece inoltrato

Gregorio Magno fu solerte nell'affidare ai suoi delegati rilevanti compiti sulla scelta dei candidati più idonei all'episcopato¹³⁸. Nel momento in cui era asceso al soglio pontificio, vi erano infatti diverse sedi prive di pastori¹³⁹. La prolungata *vacatio* era cosa diffusa nell'isola e contravveniva alla regola fissata dal Concilio di Calcedonia secondo la quale il periodo per l'ordinazione del nuovo vescovo non poteva prolungarsi per più di tre mesi (c. 25)¹⁴⁰.

La procedura seguita fu sempre identica: il delegato avrebbe dovuto cercare un candidato idoneo all'episcopato (o esaminare l'eventuale candidato proposto) ed esprimere il suo parere: “de clero ecclesiarum ipsarum vel ex monasteriis si qui digni ad sacerdotalem locum possunt invenire perspicias et ad nos, inquisita primitus morum gravitate, transmittas”¹⁴¹. In caso di difficoltà, avrebbe dovuto inviarlo a Roma perché a decidere fosse il pontefice stesso. In caso di insuccesso, il suddiacono avrebbe dovuto riferire a Gregorio Magno

una missiva al clero catanese chiarendo le sue prerogative di metropolita riguardo la consacrazione dei nuovi vescovi eletti: PELAGIUS II, *Epistolae et Decreta*, PL 72, 745-746. Sulle elezioni vescovili rinvia a GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 85-91; JOHN A. EIDENSCHINK, *The Election of Bishops In The Letters of Gregory the Great: With An Appendix On The Pallium*, Catholic University Press of America, Washington, 1945, pp. 19-100. Si veda inoltre BRUNO JUDIC, *Il vescovo secondo Gregorio Magno*, nel vol. di CLAUDIO LEONARDI (a cura di), *Gregorio Magno e le origini dell'Europa*, cit., pp. 269-290.

¹³⁸ JOHN A. EIDENSCHINK, *op. cit.*, p. 19-100; HEINZ HURTEN, *Gregor der Grosse und der mittelalterliche Episkopat*, in *Zeitschrift für Kirchengeschichte*, 73, 1962, pp. 16-41. Molti vescovi furono scelti tra personaggi vicini al pontefice, spesso provenienti da Roma, come segnalato da Giovanni Diacono (JOHANNES DIACONUS, *S. Gregorii Papae Vitae*, lib. 3, 7, PL, 75, 138).

¹³⁹ Reg. Greg. I, 1, I, 18, pp. 138-14; 2, V, 40, pp. 196-199. La *vacatio* di alcune di esse è stata messa in relazione con la (presunta) rimozione del pretore bizantino Giustino. Certi vescovi sarebbero stati deposti nel momento in cui avrebbero perso la copertura politica del pretore, così FRANCESCO P. RIZZO, *Tensioni sociali ed economiche nella Sicilia di Gregorio Magno. Un caso esemplificativo*, cit., 47. In senso contrario, ELENA CALIRI, *Per una storia delle campagne siciliane nell'alto Medioevo*, cit., pp. 68-69 che sottolinea come la rimozione dalla carica del pretore Giustino non sia certa, forse egli fu soltanto sospeso per un breve periodo. I candidati all'episcopato dovevano occupare le sedi che erano rimaste vacanti a causa dei peccati dei loro vescovi: “ut si quae civitates in Sicilia provincia pro peccatis per sacerdotum lapsus a pastoralis regimine vacare noscuntur”, Reg. Greg. I, 1, I, 18 [pp. 138-141], pp. 140, II. 14-16. Si trattava di un problema legato al comportamento illecito di diversi prelati che ricoprivano ruoli apicali: “la corruzione di alcuni soggetti del corpo episcopale pare [...] non tanto fenomeno circoscrivibile all'età gregoriana, ma una caratteristica abbastanza usuale della gerarchia ecclesiastica della provincia di Sicilia”, ELENA CALIRI, *Per una storia delle campagne siciliane nell'alto Medioevo*, cit., p. 61. Sulle sedi vacanti, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 103-104.

¹⁴⁰ Nel 595, cinque anni dopo la sua elezione, Gregorio Magno si lamentava che in Sicilia vi fossero ancora sedi vacanti (Reg. Greg. I, 2, V, 40, pp. 196-199). Nota GIOVANNI MAMMINO, *op. cit.*, p. 46: “Il rischio da evitare era che le sedi episcopali rimanessero per lungo tempo vacanti, in attesa del giudizio sul vescovo deposto o per le difficoltà nell'elezione del successore. Gli stessi vescovi deposti spesso allungavano i tempi per il giudizio, con la speranza di sfuggire alla penitenza canonica ed essere reintegrati al più presto nelle loro sedi.”

¹⁴¹ Reg. Greg. I, 1, I, 18 pp. 138-141, II. 16-19.

“ut Deus quem dignum talibus ordinationibus iudicaverit valeat providere”¹⁴².

La supervisione dell'organizzazione ecclesiastica occupa grande spazio nell'azione di Pietro e dei suoi successori. A Pietro venne affidato il compito di mettere a capo del monastero di San Teodoro di Messina, il vescovo della diocesi calabrese di Taureana, Paolino¹⁴³. La sua chiesa era infatti stata distrutta dai Longobardi e il prelato si trovava in Sicilia con i suoi monaci, dispersi per l'isola¹⁴⁴. Pietro avrebbe dovuto cercarli e condurli nel nuovo monastero. L'epistola è interessante perché lascia trapelare il pericolo di un possibile conflitto di competenza con il vescovo di Messina. Infatti, nell'epistola che immediatamente precede quella appena menzionata, Gregorio si era premurato di informare il vescovo di Messina, Felice, delle disposizioni impartite a Pietro¹⁴⁵. L'intento era chiaro: evitare possibili contrasti con il prelato, il quale avrebbe potuto avanzare lamentele per non essere stato consultato: “Quam rem venerationi tuae innotescendam praevidimus, ne, te omisso, aliquid in tua contristis diocesi ordinari”¹⁴⁶.

Come è intuibile, larga parte dei compiti svolti da Pietro furono legati alle sue funzioni di amministratore del Patrimonio di San Pietro. Il manifesto programmatico dell'azione del suddiacono in Sicilia è rappresentato dall'epistola

¹⁴² Ivi, I, I, 18, [pp. 138-141], p. 140, ll. 22-23. La preoccupazione per la scelta di profili di alto valore era stata manifestata anche dal predecessore Pelagio II nella lettera precedentemente menzionata, indirizzata al clero catanese, dove il pontefice si professava contrario all'elezione di soggetti che ambissero all'episcopato pur non avendone i requisiti (PELAGIUS II, *Epistolae et Decreta*, PL 72, 745-746).

¹⁴³ Reg. Greg. I, I, I, 39, pp. 190-191. Paolino sarà poi nominato vescovo di Lipari nel 592 e avrà l'obbligo di sorvegliare, come visitatore, la chiesa di *Taurianum* (Ivi, II, 15 e 16, pp. 294-297). Si veda FRANCESCA ZAGARI, *Gregorio Magno e Tauriana: fonti storiche e dati archeologici*, nel vol. di LETIZIA ERMINI PANI (a cura di), *L'Orbis Christianus Antiquus di Gregorio Magno*, 2 voll., Roma, 2007, [pp. 577-585], pp. 581-582.

¹⁴⁴ I Longobardi non arrivarono in Sicilia ma l'isola fu comunque indirettamente colpita dal loro arrivo sulla penisola. Il registro di Gregorio Magno ne rileva le conseguenze per l'isola in diverse occasioni, sul punto: EMANUELE PIAZZA, *Echi siciliani dell'invasione longobarda nel Registrum Epistularum di Gregorio Magno*, in *Archivio storico siracusano*, 4/2, 2010, pp. 89-105, p. 93: “Lo Stretto di Messina fu [...] oltrepassato da quanti, nel tentativo di sottrarsi al dominio dei Longobardi, cercarono rifugio in Sicilia, innescando così verso l'isola un notevole flusso di uomini e di beni del quale è rimasto riscontro nel *Registrum epistularum* di Gregorio Magno. In questa fonte, infatti, vengono menzionati non pochi esponenti delle gerarchie ecclesiastiche che, abbandonate le loro diocesi, avevano trovato scampo in terra siciliana”.

¹⁴⁵ Reg. Greg. I, I, I, 38, pp. 188-189. Si noti che, nell'epistola Pietro è qualificato “Petro rectori”. Chiaro l'intento del pontefice di voler sottolineare l'autorità del suddiacono dinanzi al vescovo.

¹⁴⁶ Ivi, I, I, 38, pp. 188, l. 6. Anche Pietro fu informato dell'epistola indirizzata a Felice: “Quam rem et viro venerabili Felici eiusdem civitatis episcopo nos significasse cognosce, ne praeter suam notitiam in diocese sibi omnia ordinata quippiam contristetur” Ivi, I, 39, p. 190, ll. 12-14. Su Messina si veda ELENA CALIRI, *Messana nell'età di Gregorio Magno*, nel vol. di BRUNO GENTILI, ANTONINO PINZONE (a cura di), *Messina e Reggio nell'antichità: storia, società, cultura* (Atti del convegno della S.I.S.A.C., Messina-Reggio Calabria 24-26 maggio 1999), Di.sc.A.M., Messina, pp. 433-440.

che il pontefice gli indirizzò nel maggio del 591¹⁴⁷. La lettera illustra la riforma amministrativo-patrimoniale voluta dal pontefice in Sicilia e si caratterizza per la vastità e l'eterogeneità degli argomenti trattati. La prima parte enuncia diversi principi generali in tema di amministrazione del patrimonio, la seconda parte contiene disposizioni particolari. Gregorio dettava le linee programmatiche in materia di prezzo del grano, vietava l'applicazione della tassa detta *siliquaticum* alle *pensiones* dei contadini¹⁴⁸, si occupava della tassa di matrimonio dei contadini¹⁴⁹ e concedeva agli eredi dei *conductores* la successione nei fondi¹⁵⁰. Tra le riforme in materia di tributi, occorre notare che Gregorio Magno chiese a Pietro di calcolare le *pensiones* dei contadini utilizzando pesi non ingiusti – “ne iniusta pondera in exigendis pensionibus ponantur” – a differenza di quanto aveva fatto il suo predecessore Servodidio, criticato dal pontefice. Gregorio Magno forniva poi alcune linee guida sul comportamento dei *conductores* e impartiva alcune disposizioni particolari in materia di amministrazione finanziaria. L'epistola si caratterizza per l'eterogeneità dei compiti assegnati al suddiacono che si presentano giustapposti, senza possibilità di rintracciare una gerarchia o un ordine di precedenza.

Nella medesima missiva, a Pietro vengono assegnate funzioni inquirenti e di accertamento: qualunque cosa fosse stata sottratta violentemente a qualcuno della famiglia ecclesiastica (comprendente sacerdoti, monache e suore) da parte di un *conductor* avrebbe dovuto essere restituita¹⁵¹. Se il colpevole fosse appartenuto alla *familia*, non avrebbe dovuto essere punito nei suoi beni ma nella sua persona, togliendo una piccola somma a vantaggio dell'esecutore della sentenza. Pietro doveva poi indagare sul furto di tre libbre d'oro avvenuto ai danni di un conduttore di una massa chiamata Subpatriana e per acquisire informazioni sul misfatto avrebbe dovuto rivolgersi al *defensor* Fantino¹⁵². Nel caso di positivo accertamento, avrebbe dovuto restituirle al conduttore.

¹⁴⁷ Reg. Greg. I, 1, I, 42, pp. 196- 211 (maggio, 591).

¹⁴⁸ Il *siliquaticum* era un'imposta indiretta commerciale che veniva applicata alle esazioni delle *pensiones* dei contadini. Gregorio Magno ordinò a Pietro che tutti i tributi fossero unificati in un'unica *pensio* globale che avrebbe dovuto calcolare lo stesso suddiacono. Dalle *pensiones* avrebbe poi dovuto dedurre il suo compenso. Una volta fatto ciò, non gli sarebbe stato possibile pretendere altri tributi.

¹⁴⁹ La tassa non doveva superare in nessun caso 1 soldo (anche in caso di contadini ricchi). Per i più poveri bisognava pretendere meno. Il tributo doveva andare ai *conductores* e non poteva essere inserito nel rendiconto di Pietro.

¹⁵⁰ Cosa che spesso veniva impedita e i fondi incamerati dalla Chiesa. Nel caso di minori, bisognava scegliere un curatore che ne amministrasse i beni fino al raggiungimento della maggiore età.

¹⁵¹ Il concetto di famiglia ecclesiastica è chiarito da Gregorio Magno in Reg. Greg. I, 2, V, 31, pp. 162-165.

¹⁵² Sul *defensor* Fantino, poi incaricato di amministrare la parte palermitana del Patrimonio di San Pietro, si veda *infra* 3.2.6.

Pietro doveva poi occuparsi della causa concernente un giudeo di nome Salpingo e relativa ad un debito di 51 solidi di una vedova. Il suddiacono avrebbe dovuto procedere “sicut iustum visum tibi fuerit” per accertare la questione ed evitare che i creditori defraudassero i debitori¹⁵³. Era poi incaricato di fare in modo che un certo Alessandro terminasse la sua controversia contro la Chiesa¹⁵⁴.

Un altro compito fu quello di occuparsi del denaro di una nobildonna di nome Rusticiana, fondatrice di un monastero femminile a Ercolano che, morendo, aveva disposto per testamento che il marito edificasse un monastero in Sicilia ma questi aveva trattenuto per sé il denaro¹⁵⁵. Diversa invece la situazione che riguardava un uomo di nome Felice, il quale sosteneva che un suddiacono gli avesse estorto 72 solidi d'oro. Pietro avrebbe dovuto rintracciare la somma e restituirla alla moglie ai figli¹⁵⁶.

Gregorio non mancava poi di dare alcune disposizioni sui *lapsi*, cioè quei cristiani che, sotto la pressione delle persecuzioni, avevano ceduto alla paura delle severe punizioni (come la confisca dei beni, l'esilio, i lavori forzati o la morte) e avevano rinnegato la religione cristiana sacrificando agli dei pagani o compiendo altri atti di apostasia.¹⁵⁷ Essi dovevano essere inviati in penitenza nei monasteri più poveri e i loro beni dati in amministrazione ai *lapsi* stessi o ai loro parenti, benché il pontefice si premurasse di inserire una clausola di salvaguardia: nel caso di chierici legati alla Chiesa di Roma la giurisdizione sui beni sarebbe rimasta alla Chiesa o, in alternativa, sarebbero stati dati in amministrazione fiduciaria ai parenti¹⁵⁸.

¹⁵³ Il registro di Gregorio Magno menziona spesso diversi soggetti con il solo nome senza fornire ulteriori indicazioni. Più semplice identificarli quando si tratta di prelati o alti funzionari bizantini, molto meno quando il registro menziona nobili, chierici, monaci o altri soggetti di cui non si danno ulteriori informazioni. Per tutti i soggetti menzionati di cui non si daranno precisazioni si rinvia a ROBERTA RIZZO, *Prosopografia siciliana nell'epistolario di Gregorio Magno*, Aracne, Roma 2009.

¹⁵⁴ Di costui e di un'altra sua controversia con la chiesa si parla anche in Reg. Greg. I, 3, IX, 54, pp. 184-185 quando amministratore del Patrimonio di San Pietro per la parte siracusana sarà il *defensor* Romano.

¹⁵⁵ Come emerge in Ivi, III, 58 e IX, 165. Nel registro compaiono numerose figure femminili a cui Gregorio Magno indirizza diverse epistole. Per la maggior parte si trattò di nobili benefattrici, regine e badesse, sul punto FRANCA E. CONSOLINO, *Il Papa e le regine: potere femminile e politica ecclesiastica nell'epistolario di Gregorio Magno*, nel vol. *Gregorio Magno e il suo tempo*, cit., pp. 225-249; CARMELINA URSO, *Le donne al tempo di Gregorio Magno. La testimonianza del Registrum epistularum*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani, 2013.

¹⁵⁶ Reg. Greg. I, 1, I, 42, pp. 196-211.

¹⁵⁷ La maggior parte dei *lapsi* non aveva abbandonato il cristianesimo per convinzione, ma piuttosto per paura delle punizioni, si vedano ATTILIO CARPIN, *La penitenza tra rigore e lassismo: Cipriano di Cartagine e la riconciliazione dei lapsi*, ESD, Bologna, 2008; JÓ ZEPH GRZYWACZEWSKI, *Great persecutions and the reconciliation of the lapsi*, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa, 2015.

¹⁵⁸ Per un'esauritiva bibliografia sul tema della penitenza in Gregorio Magno si si rinvia a LISANIA

In materia di supervisione della disciplina e dei costumi della Chiesa locale, Gregorio impartiva alcune norme sul celibato dei suddiaconi. Egli ricordava innanzitutto che tre anni prima era stato vietato loro di sposarsi ma occorreva, da un lato, tollerare coloro che si erano già sposati per non far indebita violenza costringendoli a separarsi dalle mogli, dall'altro lato, se non avessero vissuto in continenza negli ultimi anni, non avrebbero dovuto essere ammessi agli ordini sacri. Per il futuro occorreva invece essere più cauti e ammettere al suddiaconato solo coloro che si erano mantenuti casti e promettevano di non sposarsi ("futura caute caveantur"). L'uso romano prevedeva infatti che i suddiaconi osservassero il celibato ma questa regola era stata giudicata da Gregorio Magno eccessiva nel caso di suddiaconi che non avessero promesso di osservare la disposizione prima della loro ordinazione¹⁵⁹.

In materia di assistenza e carità, Pietro fu incaricato di dare alcuni sostentamenti¹⁶⁰. In primo luogo, ai chierici della chiesa di Canosa che versavano in condizioni di povertà¹⁶¹; ad un mercante di nome Liberato¹⁶²; ad una monaca di nome Estranea.

GIORDANO, *Giustizia e potere*, cit., p. 21 n. 20.

¹⁵⁹ Le regole di Gregorio Magno andavano in contrasto con l'usanza della Chiesa orientale dove ai suddiaconi non era imposto il celibato. Sul punto ALPHONS M. STICKLER, *La continenza dei diaconi specialmente nel primo millennio della Chiesa*, in *Salesianum*, 26, 1964, pp. 275-302; TERESA SARDELLA, *Alcune considerazioni in margine al matrimonio dei suddiaconi in Calabria e Sicilia* (*Greg. epist.* 1,42), nel vol. di ROSSANA BARCELLONA, SALVATORE PRICOCO (a cura di), *La Sicilia nella tarda antichità e nell'Alto Medioevo: Religione e società*, cit., pp. 73-85.

¹⁶⁰ Tali compiti assistenziali saranno di frequente svolti anche dai successori, OTTAVIO BUCARELLI, *La carità del Papa. Benefici e beneficiati nelle Epistole di Gregorio Magno*, nel vol. di LETIZIA PANI ERMINI (a cura di), *L'Orbis Christianus Antiquus*, cit., pp. 421-436; POL VANDEVELDE, *Charity in Interpretation: Principle or Virtue? A Return to Gregory the Great*, in *American Catholic Philosophical Quarterly*, 95, 2021, pp. 505-526; CARLO DELL'OSSO, *La carità del papa. Gregorio Magno tra storia e agiografia*, in *Augustiniana*, 62, 2022, pp. 463-475. Per un quadro di insieme si rinvia inoltre a VALERIO NERI, *I marginali nell'Occidente tardoantico. Poveri, 'infames' e criminali nella nascente società cristiana*, Edipuglia, Bari 1998; ELENA CALIRI, *Povertà ed assistenza nella Sicilia proto bizantina*, nel vol. di ROSALIA MARINO, CONCETTA MOLE, ANTONINO PINZONE (a cura di), *Poveri ammalati e ammalati poveri. Dinamiche socioeconomiche, trasformazioni culturali e misure assistenziali nell'Occidente romano in età tardo antica*, Edizioni del Prisma, Catania 2006, pp. 145-166. Sul contesto storico-sociale che determinava l'esercizio delle funzioni assistenziali: EMANUELE PIAZZA, *Poveri ed emarginati nei Dialogi e nel Registrum epistularum di Gregorio Magno*, in *Annali della facoltà di Scienze della formazione. Università degli Studi di Catania*, 20, 2021, pp. 171-191; CARMELINA URSO, *Le strutture ecclesiastiche, pauperes e peregrini al tempo di Gregorio Magno*, nel vol. di ALBANA MELA, GAETANO ARENA, ELENA FRASCA, CINZIA RECCA, CRISTINA SORACI (a cura di), *Viaggiare nel Mediterraneo tra antico e moderno* (Atti del Convegno di Studi, Catania, 4-6 ottobre 2021), Edipuglia, Bari, 2021, p. 283-296.

¹⁶¹ Nel luglio 591, Felice di Siponto era stato nominato visitatore di quella chiesa che non aveva più clero per attendere ai compiti richiesti, *Reg. Greg.* I, 1, I, 51, pp. 224-227.

¹⁶² Per il quale il delegato avrebbe dovuto stabilire l'importo e inserirlo nel rendiconto. Il papa ricordava, inoltre, che un assegno gli era già stato corrisposto dal predecessore di Pietro, il diacono Servodidio.

Numerose le disposizioni in materia di amministrazione dei beni contenute nell'epistola: Pietro avrebbe dovuto restituire dei vasi sacri che erano stati dati in pegno; amministrare il lascito di un certo Antonino, da dividere secondo le disposizioni impartite dal pontefice, tenendo presente che una parte spettava alla Chiesa. Un certo Giovanni aveva designato come erede il *defensor* Fantino, Pietro avrebbe dovuto consegnarli quanto gli spettava ma, al contempo, ammonirlo affinché non cercasse più beni in questo modo dato che il suo lavoro era remunerato dalla Chiesa. Trapela da questo episodio una tendenza dei *defensores*, assai diffusa, a cercare espedienti per ottenere indebite ricchezze. I loro comportamenti, in effetti, non sembravano del tutto irreprensibili, prova ne è il fatto che, poco più avanti, Pietro veniva incaricato di restituire un'abitazione che il *defensor* Antonino aveva comprato da un monastero e recuperare il denaro¹⁶³. Antonino era peraltro custode di una certa quantità di argento appartenente al fratello del pontefice che Gregorio Magno richiedeva indietro, rimproverando Pietro per essersi dimenticato di farlo, non mancando di sottolineare la sua scarsa diligenza per la richiesta del pontefice, considerata come proveniente dall'ultimo dei suoi schiavi: "Agimus autem gratias sollicitudini tuae, quia de causa fratris mei praecepi tibi ut argentum illius retransmittere debuisses, et sic oblivioni mandasti, ac si tibi aliquid ab extremo mancipio tuo diceretur. Quod iam vel modo non experientia sed negligentia tua studeat implere, vel quicquid eius apud Antoninum fuisse cognoveris, sub omni velocitate retransmitte"¹⁶⁴.

Pietro avrebbe dovuto anche restituire la dotazione fatta da una monaca caduta in peccato. Il monastero in cui era stata confinata avrebbe dovuto beneficiare della rendita dei beni e di ogni altra cosa di proprietà della monaca¹⁶⁵.

I compiti, come appare evidente, erano tanto numerosi che è lecito interrogarsi sulla loro fattibilità. In effetti, dall'epistolario emerge che non solo gli agenti papali furono coadiuvati da ausiliari ma che poterono anche delegare le loro funzioni. Non è tuttavia possibile accertare con sicurezza di quante e quali persone fosse composto l'*entourage* del delegato.

Nelle epistole successive, i compiti assegnati a Pietro non si discostano dalle linee di fondo appena esposte. Tre epistole assegnano al suddiacono compiti assistenziali e caritatevoli, cosa che fa supporre che il papa fosse intervenuto a seguito di una richiesta specifica a lui indirizzata, da cui scaturirono deleghe

¹⁶³ Il *defensor* è citato anche in Reg. Greg. I, 1, II, 50, pp. 360-371; 3, IX, 106 pp. 260-263 e 4, App. I, pp. 350-353.

¹⁶⁴ Ivi, I, 42, [pp. 196-211], p. 204, ll. 129-134.

¹⁶⁵ Infine, doveva restituire delle bacinelle di Onice che Gregorio aveva inviato con il latore della lettera: "quas per portitorem praesentium retransmissi".

al suddiacono: Pietro fu incaricato di attribuire un sostentamento annuo ad un certo Filimoud, povero e cieco¹⁶⁶; di effettuare alcune donazioni ai poveri in occasione della dedizione dell'oratorio della beata Maria di Palermo, stante le scarse risorse del monastero¹⁶⁷; di assegnare alimenti annui ad un certo Pastore, debole di vista, con moglie e schiavi¹⁶⁸.

Si presenta invece molto interessante la già menzionata epistola, contenuta nell'Appendice del registro epistolare di Gregorio Magno, tratta dalla *Collectio canonum Hispana*, in cui Pietro viene sollecitato dal pontefice a svolgere le sue funzioni vicariali sui vescovi dell'isola¹⁶⁹. Precisamente, il suddiacono avrebbe dovuto impedire ai vescovi di intromettersi in questioni secolari se non per la difesa dei poveri: "ne in causis saecularibus misceantur, nisi in quantum necessitas defendendorum pauperum cogit"¹⁷⁰. Gregorio Magno si mostrava consapevole del fatto che la Chiesa di Roma aveva, nel tempo, usurpato una serie di diritti di proprietà in Sicilia e aveva sottratto degli schiavi. Disponeva pertanto che Pietro sanasse qualsiasi abuso e ripristinasse i diritti violati ("omnia cum peccato ablata restitue"). Ancora una volta, in maniera precisa e puntuale, il pontefice esponeva una delle ragioni principali del ricorso ai delegati: la necessità di avere qualcuno in loco per favorire la prosimità con le questioni trattate. Il pontefice, da Roma, non poteva verificare la veridicità di quanto asserito da coloro che lamentavano presso di lui torti e ingiustizie subite in Sicilia da parte della Chiesa: "[...] cum utrum vera dicat hic apud me non possit edoceri"¹⁷¹.

Le ultime lettere indirizzate al suddiacono continuano ad essere caratterizzate dall'eterogeneità dei compiti assegnati. Il papa raccomandò di affidare a Fausto, ex cancelliere del pretore bizantino Romano, gli affari del monastero di Santa Lucia di Siracusa, in modo da alleviare le incombenze dell'abate Giovanni¹⁷².

Al suddiacono venne attribuito il compito di accertare l'avvenuta conclusione di un giudizio. Precisamente, una coppia di sposi, di nome Ciriaco e Giovanna, aveva chiesto aiuto al pontefice. La moglie si era infatti convertita dal giudaismo al cristianesimo e la causa che li aveva riguardati era terminata

¹⁶⁶ Reg. Greg I, 1, I, 44, pp. 212-215, ll. 2-3 (591, giugno): "Divina praecepta nos admonent diligere proximos tamquam nosmet ipsos".

¹⁶⁷ Ivi, I, 54, pp. 228-231 (591, luglio).

¹⁶⁸ Ivi, I, 65 pp. 242-245 (591, agosto). La quantità del sussidio non è precisata.

¹⁶⁹ Ivi, 4, *Append.* I, 4, pp. 350-353 (591, marzo 16).

¹⁷⁰ Ivi, p. 350, ll. 3-5.

¹⁷¹ Ivi, p. 350, ll. 18-19.

¹⁷² Ivi, I, 67 pp. 246-247 (591, agosto). Pare che Fausto non accettò l'incarico: Ivi, p. 247, n. 3.

da tempo. La donna continuava tuttavia a subire molestie (non meglio precisate nell'epistola) a causa di questa decisione. Pietro avrebbe dovuto verificare se effettivamente la causa fosse "passata in giudicato" (*si causam iudicatam agnoverit*) e fare in modo che fosse osservato quanto stabilito in giudizio¹⁷³.

In un'epistola dell'agosto del 591 il pontefice ritornava sulla visita dei vescovi a Roma. Il pretore Giustino aveva infatti impedito loro di recarsi a Roma nel giorno di San Pietro (29 giugno). Il pontefice si arrendeva allo stato dei fatti e chiedeva a Pietro di dissuaderli dal compiere il viaggio poiché le sfavorevoli condizioni legate alla difficoltà del viaggio e all'approssimarsi della stagione autunnale lo avrebbero reso ormai troppo pericoloso. Ancora una volta, ricompaiono le frizioni tra l'autorità bizantina e i vescovi dell'isola che ostacolavano la serena collaborazione tra il vescovo di Roma e i prelati dell'isola. In controluce, emerge anche il penalizzante stato di insularità della Sicilia che rendeva estremamente periglioso un viaggio compiuto in stagioni diverse da quella estiva. La soluzione adottata dal pontefice era ancora quella affidarsi al suo agente: i vescovi di Agrigento, Catania e Palermo avrebbero comunque dovuto recarsi a Siracusa da Pietro¹⁷⁴.

Da segnalare, poi, che, nella medesima epistola, Gregorio Magno impartì disposizioni relative all'amministrazione dei possedimenti della Chiesa di Roma, ordinando al suddiacono di concedere eventuali enfiteusi solo per l'utilità del patrimonio¹⁷⁵. L'epistola dimostra il cumulo di funzioni concentrate nelle mani del suddiacono, alla stesso tempo vicario e amministratore del Patrimonio. Si trattò dell'ultimo compito da vicario testimoniato dall'epistola-

¹⁷³ Ivi, I, 69, pp. 248-251 (591, agosto). La donna non doveva subire fastidi per "aver scelto la parte migliore" ("ob id quod meliorem partem elegisse dignoscitur", Ivi, p. 250, ll. 6-7).

¹⁷⁴ Ivi, I, 70, [pp. 250-253] (591, agosto), p. 250 ll. 2-9: "Quia fratres et coepiscopos nostros in Sicilia insula commorantes ad beatri Petri apostoli natalicium diem convenisse volumus, scriptis praecedentibus agnovisti. Sed quia ea causa quae cum viro magnifico Iustino praetore dicitur eorum iter interim praepedivit, et quia iam tempus veniendi et redeundi non sinit, eos nolumus ante hiemem fatigari. Gregorium vero Agrigentium et Leonem Catinensem et Victorem Panormitanum per omnia volumus ad te ante hiemem proficisci".

¹⁷⁵ Pietro avrebbe dovuto comprare frumento supplementare da mandare a Roma nel mese di febbraio, stante la carestia che si era abbattuta sulla città e non doveva concedere terre in enfiteusi ai suoi favoriti se questo fosse stato di ostacolo all'utilità del Patrimonio. Il richiamo all'enfiteusi (Nov. Iust. 7.3; 120.3) andava nel senso di fare in modo che i *conductores* fossero messi nelle condizioni di apportare migliorie al fondo. Gregorio Magno "intendeva che si stipulassero contratti di enfiteusi che permettessero, mediante l'opera diretta dei *conductores* sui coloni, le bonifiche dei fondi con vantaggio dei *rustici* e della comunità. Non cedeva terreni, *sub libellorum specie* a individui che si sarebbero poi limitati a riscuotere i benefici della *conductio*, continuando a starsene a casa propria in città", Reg. Greg. I, I, 70, p. 253, n. 11. Si veda Carmelina Urso, *Cereali e cerealicoltura al tempo di Gregorio Magno: il caso siciliano*, nel vol. di PATRIZIA SARDINA, DANIELA SANTORO, MARIA A. RUSSO (a cura di), *Medioevo e Mediterraneo: incontri, scambi e confronti: studi per Salvatore Fodale*, Palermo University Press, Palermo, 2020, pp. 589-604.

rio. Nell'ottobre del 591, Gregorio Magno nominerà il vescovo di Siracusa, Massimiano, nuovo vicario apostolico dell'isola¹⁷⁶.

Le ultime due epistole indirizzate a Pietro contengono istruzioni legate all'amministrazione del Patrimonio. Nell'epistola dell'agosto del 591 il pontefice chiese al suddiacono di verificare se certe proprietà della Chiesa di Taormina fossero state ingiustamente occupate da agenti (*actionarii*) della Chiesa di Roma. In caso affermativo, egli avrebbe dovuto restituire le terre ai legittimi proprietari. Inoltre, poiché era stato rilevato un ammanco di denaro dalle casse della diocesi, imputabile al precedente titolare della sede, Pietro avrebbe dovuto aiutare il nuovo vescovo, Secondino, a recuperare quel denaro¹⁷⁷.

L'ultima lettera indirizzata a Pietro risale al luglio del 592 e con essa il suddiacono fu richiamato a Roma¹⁷⁸. Ma prima della partenza, egli avrebbe dovuto attendere agli ultimi compiti. Gregorio formulò nella sua missiva, sul modello di quanto aveva già fatto l'anno precedente, una serie di principi generali in materia di amministrazione patrimoniale a cui fece seguire alcune disposizioni di dettaglio: Pietro avrebbe dovuto restituire un fondo usurpato dagli uomini della Chiesa (con i relativi canoni di affitto) ad un monastero che ne era il legittimo titolare; abbuonare una parte del fitto a quegli ebrei che avessero deciso di convertirsi; vendere le vacche sterili, le mandrie di cavalle non più utili, le attrezzature di rame; verificare lo stato delle vicende di un certo monaco Ciriaco.

Al suddiacono fu ordinato di comporre alcune faccende che si sovrapponevano parzialmente con i compiti del nuovo vicario apostolico dell'isola, Massimiano, vescovo di Siracusa. In particolare, il suddiacono avrebbe dovuto inviare a Roma un monaco di nome Prezioso che il vescovo si rifiutava di lasciar partire. Poiché Gregorio non voleva creare dissapori con il suo nuovo vicario, chiese a Pietro di comporre la faccenda: "Ego vero ut dixi domnum episcopum contristare non possum, qui eum non vult dimittere, et inter utrosque anceps maneo. Tu ergo, si quid in parvo corpusculo maioris sapientiae habes, eandem causam ita dispone, ut et mea voluntas fiat, et domnus episcopus non contristetur"¹⁷⁹. La fiducia che il pontefice ripose su Pietro, la condotta del suo incarico, nonché, probabilmente, l'abilità del suddiacono, spinsero Gregorio

¹⁷⁶ Su cui *infra* 3.2.3.

¹⁷⁷ Reg. Greg. I, 1, I, 71, pp. 252-255 (591, agosto).

¹⁷⁸ Ivi, II, 50, pp. 360-371 (592, luglio-agosto). Pietro fu richiamato all'inizio dell'indizione XI. Gregorio lo esortò a raggiungerlo prima del giorno del martirio di San Cipriano (14 settembre): "mare ante natale beati Cypriani transeas", Ivi, p. 364, l. 57.

¹⁷⁹ Reg. Greg. I, 1, II, 50 [pp. 360-371], p. 366, ll. 67-72. Gregorio si diceva inoltre scontento di una scomunica che Massimiano aveva inflitto ad un abate di nome Eusebio, Ivi, p. 366, ll. 72-78, su cui *infra* par. 3.2.3.

Magno ad affidargli il compito di ammonire Massimiano: il vescovo-vicario non doveva essere precipitoso nel pronunciare sentenze di scomunica. Ma poiché il conflitto tra i due poteva incrinare le relazioni con Roma e provocare reazioni da parte degli altri prelati dell'isola, oltre che mettere in discussione l'autorità vicariale di Massimiano, Gregorio Magno invitava Pietro a compiere l'ammonimento segretamente ("secrete dicas")¹⁸⁰.

3.2.2. La suddivisione del Patrimonio di San Pietro e l'incerta amministrazione siracusana

Dopo aver richiamato Pietro a Roma, Gregorio Magno suddivise il patrimonio dell'isola in due parti: quella orientale che si estendeva in "in partibus Syracusanis, Catanensibus, Agrigentinis et Messanensibus"¹⁸¹ e quella occidentale, ricomprendente la zona di Palermo. La prima fu affidata all'amministrazione del notaio Benenato, su cui non si hanno notizie né in merito alla sua persona né riguarda alle azioni da lui intraprese come amministratore¹⁸².

¹⁸⁰ La lettera proseguiva poi con disposizioni sparse e inorganiche. Pietro doveva procurare dei doni agli addetti all'arruolamento militare in modo che fossero ben disposti nei confronti della Chiesa; liquidare quanto disposto dal *defensor* Antonino (già ricordato in Reg. Greg. I, 1, I, 42); eseguire le volontà testamentarie della moglie di un certo Redento; favorire la costruzione del monastero Pretoritano a Palermo o di fare in modo che il suo successore provvedesse in tal senso; restituire beni e fondi usurpati dalla Chiesa ai legittimi proprietari; cercare uomini validi che potessero entrare al servizio dell'amministrazione ecclesiastica. Altre disposizioni appaiono invece poco chiare e molto generiche, lasciando intendere che il suddiacono fosse già a conoscenza dei dettagli: verificare la legittimità giuridica della richiesta di un non meglio precisato contributo chiesto da un soggetto indicato da Gregorio come suo figlio santissimo ("de causa [...] filii Sanctissimi"); occuparsi di un problema relativo all'ospizio dei poveri; tacere riguardo ad un grave delitto commesso da un suddiacono di nome Gelasio per il quale era prevista una pena a vita. Gregorio Magno si lamentava inoltre del fatto che Pietro avesse inviato animali poco adatti a cavalcare (prevalentemente asini) e ne chiedeva di migliori. Infine, ordinava a Pietro di destinare una serie di contributi in denaro a diversi soggetti: all'abate Eusebio (a cui Gregorio aveva già annunciato l'invio di cento solidi d'oro, Ivi, 1, II, 30, p. 320 ll. 23-24), all'ex governatore del Sannio, Sisinnio, che si trovava in Sicilia in condizione di povertà; ad Anastasio, uomo religioso, che si trovava presso l'oratorio di Sant'Agnese a Palermo. Chiedeva poi a Pietro di portare a Roma tutti i beni appartenenti al vescovo della diocesi di Laurino e che erano oggetto di una causa con una monaca di nome Onorata, anch'essa convocata a Roma insieme al figlio. Infine, Pietro avrebbe dovuto donare il codice dell'Eptateuco al monastero Pretoritano di Palermo, Ivi, 1, II, 50 pp. 360-371.

¹⁸¹ Ivi, 3, IX, 29 pp. 146-147.

¹⁸² Gregorio ne comunicò la nomina a Pietro nei seguenti termini: "Quia vero multum festinas, et ego, quamvis aegrotus, te videre desidero, quem ipse in omnibus probatum habes loco tuo in Syracusana parte derelinque, et ipse ad me venire festina, ut, si omnipotenti Deo placuerit, communi consilio pertractemus utrum ipse illic reverti, an alter in loco tuo illic debeat ordinari. Benenatum vero notarium pariter transmissi, ut in Panormitana parte locum tuum in patrimonio, quoadusque omnipotens Deus ordinet quod ei placuerit, ipse conservet", Ivi, 1, II, 50, pp. 360-371, p. 364, ll. 37-44. La presenza di notai nell'amministrazione degli affari ecclesiastici è ben documentata in tutto il Registro epistolare, GRAZIA RAPISARDA, *I "notarii" nell'epistolario di Gregorio Magno*, nel vol. *Comunicazione e ricezione del documento cristiano in epoca tardoantica* (XXXII Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana,

Egli è destinatario di un'unica altra epistola, indirizzata anche a Martiniano, abate palermitano, dove i due vengono incaricati di riesaminare il caso di un certo Bonifacio, *vir clarissimus*, scomunicato dal vescovo di Palermo Vittore. I due avrebbero dovuto indagare sulla sua condotta per verificare se la condanna fosse fondata, avrebbero dovuto confermare la decisione e sanzionarlo inviandolo in penitenza in un convento. Se invece lo avessero trovato innocente, avrebbero dovuto informare il pontefice, il quale si sarebbe premurato di riabilitarlo¹⁸³.

Per quanto riguarda la parte orientale del patrimonio, Gregorio Magno non prese una decisione definitiva. Probabilmente desideroso di ottenere informazioni più dettagliate che lo avrebbero aiutato ad effettuare la scelta, esortò Pietro a raggiungerlo a Roma. Da lì avrebbero deciso di comune accordo se il suddiacono sarebbe ritornato sull'isola come amministratore della sola parte siracusana o se sarebbe stato meglio procedere alla nomina di un nuovo amministratore. Tuttavia, la decisione sembrava essere già stata presa da Gregorio Magno, il quale, nella stessa epistola, suggeriva il nome del *defensor* Romano come possibile rettore, premurandosi poi di lasciar libero Pietro nella scelta: "In Panormitana autem parte loci servatorem tuum me sufficit elegisse. Videre volo quod ipse Syracusanae parti provideris"¹⁸⁴.

Il Patrimonio restò diviso in due parti per circa un anno ma Romano fu nominato per la parte Siracusana soltanto nell'ottobre del 598¹⁸⁵. L'assenza di fonti non permette di ricostruire l'attività amministrativa svolta nell'arco di tempo compreso tra il luglio 592 e l'agosto 593, data nella quale il Patrimonio fu nuovamente riunificato sotto la direzione del diacono Cipriano. È possibile avanzare solo la congettura che, relativamente al patrimonio siracusano, l'amministrazione fu affidata, solo per quell'anno, al nuovo vicario Massimiano. Le epistole a lui indirizzate, non permettono tuttavia di asserire con certezza che, accanto alle funzioni vicariali, egli ebbe anche compiti di amministrazione del Patrimonio. Il fatto che il suo successore alla sede di Siracusa, il vescovo Giovanni, fu chiamato a gestire provvisoriamente per circa un anno il patrimonio di quell'area nel passaggio tra l'amministrazione di Cipriano e quella di Romano lascia ipotizzare un ruolo di amministrazione provvisoria affidato anche a Massimiano.

Roma, 8-10 maggio 2003), Institutum patristicum Augustinianum, Roma, 2004, pp. 545-557.

¹⁸³ Reg. Greg. I, 1, III, 27, pp. 420-423 (593, Aprile).

¹⁸⁴ Ivi, 1, II, 50 [pp. 360-371], p. 364, ll. 52-54. La questione del successore di Pietro fa supporre che il suddiacono non avesse intenzione di lasciare l'isola e che Gregorio Magno volesse trovare un espediente per richiamarlo a Roma.

¹⁸⁵ Ivi, 3, IX, 29, pp. 146-147 (598, ottobre). Su Romano si veda *infra* 3.2.6.

3.2.3 Il vescovo Massimiano di Siracusa

Il suddiacono Pietro aveva cumulato le funzioni di vicario e di amministratore del Patrimonio di San Pietro soltanto nella fase iniziale del suo mandato in Sicilia. Nell'ottobre del 591, come menzionato, Gregorio Magno scelse Massimiano, vescovo di Siracusa, come nuovo vicario apostolico dell'isola¹⁸⁶. A Massimiano il pontefice delegò parte della sua *sollicitudo* e richiamò ancora una volta la necessità di condividere il peso delle cure pastorali: “Mandata coelestia, efficacius gerimus si nostra cum fratribus onera partiamur”¹⁸⁷. Il vescovo venne costituito, con formula ampia e generale, vicario apostolico di tutta la Sicilia: “te reverentissimum virum Maximianum [...] vice sedis apostolicae ministrare decernimus ut quisquis illic religionis habitu censetur, fraternitati tuae ex nostra auctoritate subiaceat”¹⁸⁸. Occorre evidenziare, ancora una volta, l'esplicita attribuzione delle *vices* apostoliche¹⁸⁹. L'epistola si presenta particolarmente importante poiché permette di far luce sulla ripartizione delle competenze giurisdizionali tra Roma e la Sicilia. A differenza di Pietro,

¹⁸⁶ In precedenza, il vescovo era stato abate del monastero di S. Andrea in Clivio Scauri, fondato dallo stesso Gregorio Magno. Sono 12 le epistole indirizzate a Massimiano: Reg. Greg. I, I, II, 5, pp. 280-281 (591, ottobre); 15, pp. 294-295 (592, febbraio 29); 21, pp. 304-307 (592, marzo); 48, pp. 358-361 (592, luglio-agosto); III, 12, pp. 396-397 (592, novembre); 50, pp. 462-463 (593, luglio); 53, pp. 470-471 (593, luglio); 2, IV, 11, pp. 36-41 (593, settembre); 12, pp. 40-41 (593, ottobre); 14, pp. 44-45 (593, ottobre); 36, pp. 88-91 (594, luglio); 42, pp. 100-101 (594, agosto). Della sua morte si parla in un'epistola indirizzata al diacono Cipriano, Reg. Greg. I, 2, V, 20 (pp. 144-147). Egli è inoltre citato nelle seguenti epistole mentre era ancora in vita: Reg. Greg. I, I, II, 16, pp. 294-297 (592, febbraio 29) al futuro vescovo di Lipari Paolino; II, 30, pp. 320-321 (592, luglio) all'abate Eusebio; 50, pp. 360-371 (592, luglio-agosto) al suddiacono Pietro, amministratore del Patrimonio di San Pietro in Sicilia; III, 49, pp. 460-461 (593, luglio) a Teodoro vescovo di Marsala; 2, V, 12, pp. 126-129 (594 novembre) a Pietro vescovo di Tricala. Dopo la sua morte vengono ricordati alcuni provvedimenti di Massimiano nelle seguenti epistole: Reg. Greg. I, 2, V 32, pp. 164-167 (595, aprile 20) indirizzata a Cipriano; 54, pp. 242-243 (595, luglio) inviata ai nobili di Siracusa; 3, VIII, 3, pp. 22-25 (597, settembre) al vescovo di Messina Dono; 21, pp. 62-65 (598, maggio) al vescovo Giovanni di Siracusa; IX, 76, pp. 214-217 (598 novembre-dicembre) al vescovo di Taormina Secondino; 92, pp. 240-243 (599, gennaio) a Giovanni vescovo di Siracusa; X, 11, pp. 542-545 (600, Maggio) al vescovo Costanzo di Milano; 4, XIII, 30, pp. 264-267 (603, marzo). Infine, occorre tenere presente anche una lettera indirizzata a Massimiano quando era ancora abate del Monastero di Sant'Andrea in Clivio Scauri, con la quale Gregorio Magno sanciva il divieto di alienazione dei beni che il pontefice aveva donato a quel monastero, Reg. Greg. I, 4, App. II, pp. 354-355 (590-591). Per un sintetico profilo biografico di Massimiano si veda CLAUDIO MORESCHINI, *Un amico siciliano di Gregorio Magno: Massimiano vescovo di Siracusa*, nel vol. di LISANIA GIORDANO, MARCELLO MARIN (a cura di), *Gregorio Magno, un letterato al governo* (Convegno di studi dedicato a don Vincenzo Recchia, Catania, 1-2 dicembre 2011), Edipuglia, Bari, 2013, pp. 71-82.

¹⁸⁷ Reg. Greg. I, I, II, 5 [pp. 280-281], p. 280 II. 2-3.

¹⁸⁸ Ivi, II. 3-6.

¹⁸⁹ Un rilievo che secoli dopo sarà rimarcato anche da BERNARDO DA PARMA, *Glossa Ordinaria* ad X 2.23.6: “Casus. Dominus Papa commisit officium legationis super omnes Ecclesias Siciliae Maximo Episcopo [...] Vices Sedis Apostolicae”.

nel cui mandato non comparvero mai, *ex officio*, funzioni giurisdizionali, diverso fu il caso di Massimiano che venne istituito unico giudice competente per la risoluzione delle controversie sorte sull'isola. Nelle parole di Gregorio Magno, tale attribuzione era giustificata da vari motivi. In primo luogo, come già ricordato, dalla volontà di voler alleggerire il peso degli affari ecclesiastici che gravavano sul pontefice. Un secondo motivo era poi rappresentato dalla condizione di insularità della Sicilia e dalla difficoltà di viaggiare verso Roma: “quatenus eis post haec necessarium non sit ad nos pro parvulis causis tanta maris spatia transmeando pervenire”¹⁹⁰. Occorre poi precisare che il testo dell'epistola rivelava la volontà di Gregorio Magno di delegare *ogni* causa a Massimiano. Il ricorso al pontefice fu infatti lasciato alla discrezionalità del vicario: Massimiano poteva rimettere la causa al pontefice quando e solo se (*solummodo*) avesse ritenuto una certa controversia di difficile risoluzione (*maior*): “Sed si qua fortasse difficilia existunt, quae fraternitatis tuae iudicio dirimi nequaquam possunt, haec solummodo nostrum iudicium flagitent”¹⁹¹. Ma tale valutazione spettava soltanto al vicario. In altre parole, non vi fu una tipizzazione delle materie che avrebbero dovuto senz'altro essere rimesse a Roma. Si deve pertanto concludere che a Massimiano fu attribuita una competenza esclusiva a dirimere qualsiasi tipo di controversia¹⁹². Una delega giurisdizionale così ampia spiega anche il motivo per il quale Gregorio si premurò di specificare chiaramente che il titolo attribuito a Massimiano fosse personale e non legato alla sede: “quas videlicet vices non loco, sed personae tribuimus”¹⁹³.

Se si esaminano le dodici epistole che il pontefice indirizzò al vicario, la

¹⁹⁰ Reg. Greg. I, 1, II, 5 [pp. 280-281], p. 280, II. 7-8.

¹⁹¹ Ivi, II. 8-10.

¹⁹² La competenza pontificia a trattare le cause maggiori era stata ribadita anche per altri vicari. Leone I aveva rimproverato il suo vicario Anastasio proprio per aver trattato le cause maggiori senza trasmetterle a Roma (LEO I MAGNUS, *Epistolae*, PL 54, 668-669). La stessa limitazione si rintraccia per il vicariato di Arles, dove papa Zosimo (417-418) scriveva al vescovo Ilario di Narbona ricordandogli che le cause minori spettavano al vicario Patrocolo di Arles mentre quelle maggiori dovevano essere indirizzate a Roma (ZOSIMUS, *Epistolae et Decreta*, PL, 20, 666). Lo stesso ribadiva papa Vigilio nel 545 (VIGILIUS, *Epistola et Decreta*, PL, 69, 29). Si registra sul punto una sicura influenza del diritto romano. L'imperatore Costantino aveva infatti decretato che gli appelli avrebbero potuto essere presentati ai *comites provinciarum* o ai *proconsules* ma la precedenza spettava ai prefetti del pretorio che erano rappresentanti della maestà sacra del *princeps*, come si evince da quanto disposto dal *Codex Theodosianus*, 11.30.16: “A proconsulibus et comitibus et his qui vice praefectorum cognoscunt, sive ex appellatione sive ex delegato sive ex ordine iudicaverint, provocari permittimus, ita ut appellanti iudex praebeat opinionis exemplum et acta cum refutatoriis partium suisque litteris ad nos dirigat. A praefectis autem praetorio, qui soli vice sacra cognoscere vere dicendi sunt, provocari non sinimus, ne iam nostra contingit veneratio videatur [...]”.

¹⁹³ Reg. Greg. I, 1, II, 5 [pp. 280-281], p. 280, I. 12.

differenza con quelle rivolte a Pietro è netta. Non si rinvencono disposizioni precise e puntuali di ordine amministrativo-patrimoniale. Le epistole indirizzate a Massimiano sono molto brevi e contengono compiti di supervisione della Chiesa dell'isola e degli affari ad essa connessi, in aggiunta a compiti meramente esecutivi¹⁹⁴.

Massimiano si trovò a svolgere due funzioni principali: dirimere le controversie locali e supervisionare la Chiesa dell'isola. Nelle prime epistole, Gregorio Magno ritornò sulla questione delle sedi episcopali: chiese al vicario di preporre alla chiesa vacante di Lipari, Paolino, vescovo di Taureana e di inviare a Roma un presbitero se il vicario lo avesse ritenuto degno dell'episcopato¹⁹⁵. Su questo versante, si rintraccia lo stesso *modus operandi* che seguì il suddiacono Pietro.

Appare invece chiara la differenza in relazione all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Salta subito in evidenza, ad esempio, l'epistola con cui Gregorio Magno riformò una sentenza di scomunica pronunciata da Massimiano. Il papa rimproverò il suo vicario per aver scomunicato un abate di nome Eusebio (di un imprecisato monastero in Sicilia), gravemente malato. Si trattava di una decisione che il pontefice riteneva imprudente, poiché la malattia di cui soffriva l'abate era, a parere del pontefice, già sufficiente come punizione¹⁹⁶. La questione in realtà era più complessa: l'abate, in un primo tempo, aveva rifiutato la comunione offertagli da Massimiano¹⁹⁷. Poiché la situazione era

¹⁹⁴ Sullo stile epistolare di Gregorio Magno DAG NORBERG, *Style personnel et style administratif dans le Registrum epistularum de Saint Grégoire le Grand*, nel vol. di ID., RITA JACOBSSON, FOLKE SADGREN (a cura di), *Au seuil du Moyen Âge, II: études linguistiques, métriques et littéraires, 1975-1995*, Almqvist & Wiksell International, Stoccolma, 1998, pp. 161-170; e ID. *Qui a composé les lettres de saint Grégoire le Grand?*, in Ivi, pp. 35-52.

¹⁹⁵ Reg. Greg. I, 1, II, 15 (592, febbraio 29). La nomina di Paolino fu opera di Gregorio, come scrive il papa stesso a Paolino nell'epistola successiva con cui lo informava di aver dato ordine a Massimiano di eseguire la disposizione: "Scire volumus quia Maximiano fratri et coepiscopo nostro scripsimus ut fraternitatem tuam ecclesiae Lyparitanæ ex nostra auctoritate praeesse constituat". Ivi, 1, II, 16, pp. 294-297 ll. 2-4 (592, febbraio). Il precedente vescovo, Agatone, era stato rimosso per motivi non meglio precisati. Gregorio si premurerà di attribuire un sussidio al vescovo deposto per mezzo dello stesso Massimiano, come si vedrà più avanti, Ivi, III, 53, pp. 470-471 (593, luglio). Sul presbitero da inviare a Roma, Ivi, 1, II, 21, pp. 304-307 (592 marzo).

¹⁹⁶ "Cognovi quia reverentissimum virum abbatem Eusebium, commota furore, vestra fraternitas excommunicavit. [...] Quilibet enim in eo fuisset excessus, ipsa aegritudinis eius afflictio ei debuit pro flagello sufficere", Ivi, 1, II 48, pp. 358-361, ll. 4-5, 8-9 (592, luglio-agosto). Sul punto ANTONINO PINZONE, *Malattie e provvidenza nel Registrum epistularum di Gregorio Magno*, in *Mediterraneo antico*, 10, 2007, pp. 327-345.

¹⁹⁷ Come emerge da Reg. Greg. I, 1, II, 30, pp. 320-321 indirizzata proprio all'abate: "Aegre autem tuli quod domnum Eusebium excommunicavit [...]. Unde necesse et ut eidem domno episcopo secrete dicas quatenus in proferendis sententiis praeceptum non sit, quia vilius specierum more causae, quae per sententiam decidendae sunt, necesse est ut prius studiosa et frequentissima consideratione mensurentur".

diventata spinosa, sulla questione – come già ricordato – venne sollecitato il suddiacono Pietro (a quel tempo ancora in Sicilia) che Gregorio Magno aveva inviato presso Massimiano con lo scopo di esortarlo segretamente a non essere troppo precipitoso nel prendere decisioni.

Nelle epistole successive, Massimiano fu incaricato di compiti concernenti la supervisione della chiesa locale: inviare a Roma gli accusatori del vescovo Gregorio di Agrigento (per il quale sono sconosciuti i motivi dell'accusa)¹⁹⁸; inviare notizie al pontefice sull'abate Nonnosio, allievo e assistente dell'abate Anastasio del monastero di Subpentoma, in vista della composizione di un libro sulle gesta dei santi Padri in Italia¹⁹⁹; ordinare alla chiesa di Lipari l'invio di 50 solidi per il sostentamento dell'ex titolare, Agatone, rimosso dall'episcopato²⁰⁰.

Nel settembre del 593 Gregorio Magno inviò a Massimiano una missiva dalla quale emergono le sue funzioni di vicario dell'isola e contenente molteplici disposizioni. Per il suo contenuto, è accostabile all'epistola programmatica inviata al suddiacono Pietro²⁰¹. La missiva contiene, prima di tutto, un ammonimento del pontefice al vicario. Gregorio Magno si diceva costretto ad intervenire poiché gli erano giunte lamentele riguardo alla condotta di Massimiano, accusato di negligenza e di mancata vigilanza nell'applicazione di certe disposizioni che concernevano l'amministrazione finanziaria delle chiese²⁰². La materia del contendere era rappresentata dalla cosiddetta regola della quadruplica ripartizione dei nuovi redditi. In linea generale, i redditi incamerati dalle chiese avrebbero dovuto essere destinati al vescovo, al clero, ai poveri e alla manutenzione degli edifici sacri. Si trattava di una regola risalente ai tempi dei papi Simplicio e Gelasio²⁰³. I vescovi dell'isola, tuttavia, tendevano a non rispettare la regola per i nuovi redditi acquisiti dalle loro chiese.

¹⁹⁸ Ivi, I, III, 12, pp. 396-397 (592, novembre). Dall'epistolario sembra che il vescovo fu rimosso dalla sua sede per un breve periodo, stante la nomina del vescovo di Triocala come visitatore di quella sede (in V, 12) ma poi nuovamente riconfermato (XIII, 20). Alcune note prosopografiche con relativa bibliografia su Gregorio di Agrigento sono rinvenibili in GIOVANNI MAMMINO, op. cit., p. 25-26 e nt. 37.

¹⁹⁹ Reg. Greg. I, I, III, 50, pp. 462-463 (593, luglio).

²⁰⁰ Ivi, III, 53, pp. 470-471 (593, luglio).

²⁰¹ Ivi, 2, IV, 11, pp. 36-41 (593, settembre).

²⁰² "Olim quidem fraternitati tuae nostra fuerat auctoritate commissum, si qua in Siciliae excederentur ecclesiis ceterisque venerabilibus locis vel incongrue gererentur, nostra vice corrigeres. Sed quia post haec de quibusdam neglectis hactenus capitulis ad nos querela pervenit, rursus ad eorum correctionem tuam fraternitatem specialiter praevidimus excitandam", Ivi, 2, IV, 11, pp. 36-41 (593, settembre) II. 2-7.

²⁰³ THIEL, *S. Simplicii Papae Epistolae et Decreta*, ep. 1, pp. 176-177; *S. Gelasii Papae Epistolae et Decreta*, ep. 14, tit. 27, p. 378. Gregorio riproponeva la regola anche in altre sue epistole, Reg. Greg. I, 2, V, 12, 48; 3, VIII, 7; 4, XIII, 45. Si veda ARNOLD H.M. JONES, *Church Finance in the Fifth and Sixth Centuries*, in *The Journal of Theological Studies*, n.s. 11, 1960, pp. 84-92, in particolare pp. 91-92.

Gregorio definiva questa prassi alla stregua di un'usurpazione, fondando la sua tesi su un'argomentazione prettamente giuridica: non era possibile sdoppiare il diritto di proprietà che doveva invece considerarsi unitario: "incogrum namque est unam eandemque ecclesiae substantiam duplici quodammodo iure censerì, id est usupartionis et canonum"²⁰⁴. Massimiano doveva dunque provvedere affinché la regola fosse rispettata.

La lettera proseguiva poi con altre disposizioni: il vicario doveva vigilare affinché presbiteri, diaconi o altri chierici venissero ordinati abati solo dopo aver lasciato il chiericato e che, viceversa, un abate non si trovasse ad operare nel chiericato²⁰⁵. Il motivo era legato al fatto che, a parere di Gregorio, una sola persona non poteva avere le forze e le capacità di gestire contemporaneamente entrambe le funzioni. Massimiano doveva poi assicurarsi che dopo la morte o la rimozione di un vescovo fosse redatto per iscritto l'inventario dei beni della sua chiesa e che fosse dato un sostegno ("subsidium") ai visitatori delle chiese e ai loro chierici²⁰⁶. Come ultima disposizione, il vicario veniva sollecitato a verificare che nessun vescovo costituisse abbadessa una vergine al di sotto dei sessant'anni²⁰⁷.

La supervisione sulla chiesa locale e l'applicazione dei principi relativi all'organizzazione ecclesiastica caratterizzano le successive epistole indirizzate al vicario. Nell'ottobre del 593 Gregorio Magno raccomandava a Massimiano il diacono Felice, istriano, che in un primo momento aveva manifestato l'intenzione di aderire allo scisma dei Tre Capitoli ma che poi, venuto a Roma, era stato convinto da Gregorio, in un colloquio personale, a ritornare sui suoi

²⁰⁴ Ivi, 2, IV, 11, pp. 36-41 (593, settembre), ll. 15-17.

²⁰⁵ "Clericatus nullatenus permittantur habere militiam", Ivi, 2, IV, 11, pp. 36-41 (593, settembre), ll. 21-22. Sui termini *militia*, *milites*, *milito* per indicare il servizio nella gerarchia ecclesiastica si veda GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., p. 58.

²⁰⁶ La disposizione era impartita per Pietro, vescovo di Triocala, nominato visitatore della chiesa di Agrigento, che infatti Gregorio opportunamente informava della disposizione data a Massimiano affinché ricevesse la quarta parte dei redditi che normalmente sarebbe spettata al vescovo: "quartam quam eiusdem ecclesiae episcopus oportebat accipere [...] tibi debeat applicari". Reg. Greg. I, 2, 2, V, 12, pp. 126-129, ll. 5-7 (594 novembre). L'inventario era obbligatorio dopo il decesso di un vescovo o dopo la sua rimozione, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., p. 97.

²⁰⁷ VINCENZO RECCHIA, *Monache e monasteri femminili nelle opere di Gregorio Magno. Da un caso di defezione in Puglia nel 597: Ep. 8; 9 Hartman*, nel vol. di FRANCESCA MARANGELLI (a cura di), *Le abbazie nullius. Giurisdizione spirituale e feudale nelle comunità femminili fino a Pio IX* (Atti del Convegno di studio, Conversano, 29-31 ottobre 1982), Schena Editore, Fasano, 1983, p. 91-130; MARINELLA CARPINELLO, *Gregorio Magno e la tradizione monastica femminile*, nel vol. di GUIDO I. GARGANO (a cura di), *L'eredità spirituale di Gregorio Magno tra Occidente e Oriente* (Atti del Simposio internazionale "Gregorio Magno 604-2004", Roma, 10-12 marzo, 2004), Gabrielli Editore, Negarine di S. Pietro in Cariano (VR), 2005, pp. 139-151.

passi e a rientrare in comunione con la Chiesa di Roma²⁰⁸. Per tale motivo, poiché non si era reso colpevole di eresia, ma si era soltanto allontanato dalla dottrina, il papa aveva pensato di incardinarlo nella chiesa di Siracusa come diacono affinché ricevesse un sostentamento. Gregorio Magno precisava di non voler imporre a Massimiano la sua volontà, ma sottoponeva la questione al libero discernimento del confratello, esortandolo, nello stesso tempo, a decidere presto. Un ordine mascherato da invito, dato che il pontefice faceva prontamente presente al vescovo di aver già disposto la concessione di un contributo annuo per partecipare concretamente al sostentamento di Felice.

Tra i compiti del vicario rientrò anche quello di assicurare il buon andamento dell'organizzazione ecclesiastica. Massimiano fu chiamato ad occuparsi di reinviare a Formia dei chierici appartenenti al vescovo Bacauda, i quali, fuggiti in Sicilia dopo l'invasione dei Longobardi, avevano ricevuto gli ordini sacri. Poiché il vescovo era rimasto sprovvisto di chierici, il pontefice ordinava che essi fossero rimandati indietro. L'epistola ribadiva il principio della incardinazione dei chierici nella propria chiesa di origine che restava valido anche nel caso in cui un chierico avesse ricevuto gli ordini sacri in un'altra diocesi²⁰⁹.

In alcune circostanze, fu imposto agli altri prelati dell'isola di rivolgersi a Massimiano in luogo del pontefice. Il vescovo Teodoro di Marsala fu esortato da Gregorio Magno a reprimere i comportamenti scorretti della sua diocesi (in particolar modo i costumi dei sacerdoti) ma se non fosse stato in grado di provvedere a risolvere la questione da solo avrebbe dovuto informare Massimiano, il quale avrebbe deciso il da farsi "ut quid fiendum sit a vobis informatus agnoscat"²¹⁰.

In materia di risoluzione delle controversie, la distanza tra sole funzioni inquirenti attribuite a Pietro e funzioni giudicanti attribuite a Massimiano è chiara e si evince sin da un'epistola dell'ottobre 593 nella quale al vicario ven-

²⁰⁸ Reg. Greg. I, 2, IV, 14, pp. 44-45 (593, ottobre). Lo scisma dei Tre Capitoli si consumò tra i secoli VI e VII, quando un folto gruppo di vescovi, per lo più occidentali, interruppe le relazioni con gli altri vescovi e con il papa, rifiutando le decisioni del secondo Concilio di Costantinopoli del 553. La separazione durò circa un secolo e mezzo ed interessò un vasto territorio comprendente Italia del Nord, Dalmazia, Illirico e Africa Settentrionale, sul punto KARL J. VON HÉFÉLÉ, *Histoire des conciles d'après les documents originaux*, cit., vol. II, p. 798 ss.; ROBERT DEVREESE, *Pelagii diaconi ecclesiae romanae in defensione trium capitulorum*, in *Studi e testi della Biblioteca Vaticana*, LVII, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano, 1932; CLAUDIO AZZARA, *Il regno longobardo in Italia e la questione dei Tre Capitoli*, nel vol. di CELIA CHAZELLE, CATHERINE CUBITT (a cura di), *The crisis of the Oikoumene. The Three Chapters and the failed quest for unity in the sixth-century Mediterranean*, Brepols, Turnhout, 2007, pp. 209-222.

²⁰⁹ Reg. Greg. I, 2, IV, 42, pp. 100-101 (594, agosto). GABRIELE CHIUSANO, *Gregorio Magno e le diocesi di Fondi, Terracina, Formia e Minturno*, nel vol. di LETIZIA PANI ERMINI (a cura di), *L'Orbis Christianus Antiquus*, cit., pp. 437-453.

²¹⁰ Reg. Greg. I, 1, III, 49, pp. 460-461, l. 9 (593, luglio).

ne delegata la trattazione di una causa concernente l'episodio di un uomo costretto a sposare una schiava per volontà di un nobile della Chiesa di Messina, poi successivamente sottrattagli dal predetto per venderla ad un terzo. Il vicario avrebbe dovuto indagare, accertare il fatto e punire l'uomo responsabile dell'alienazione della schiava. Non solo, egli avrebbe anche dovuto avvertire il vescovo che se si fossero verificati nuovamente misfatti del genere, il pontefice avrebbe sanzionato il solo prelado e non l'autore del crimine, prospettando in tal modo un'ipotesi di *culpa in vigilando*: "non in eo qui excesserit sed in ipso canonice vindictam procedere"²¹¹.

Nella successiva epistola, Massimiano veniva invitato a restituire a un certo Euplo, figlio del defunto deposto vescovo di Agrigento Eusanio, i beni materni e paterni²¹². La questione toccava il diritto successorio: Euplo sosteneva infatti che il padre fosse morto senza lasciar testamento e richiedeva che gli venissero restituiti i beni materni rimasti presso il padre nonché le proprietà da lui possedute. Massimiano avrebbe dovuto accertare la titolarità dei diritti e dare soddisfazione alla pretesa di Euplo. Gregorio si premurava anche di rimuovere il vincolo di destinazione dei beni di Eusanio che, in quanto *lapsus*, erano stati destinati alla Chiesa. Secondo il pontefice, infatti, la colpa del padre non doveva ricadere sul figlio: "Nunc vero aequum esse pensamus ut filium patris culpa non ingravet"²¹³.

Le epistole appena menzionate sono le uniche dalle quali emerge direttamente la funzione giudicante del vicario. Gli altri interventi di Massimiano in materia di giustizia sono tutti ricavabili indirettamente da epistole indirizzate ad altri destinatari.

In una missiva al vescovo di Messina, Dono, è menzionata una sentenza emessa da Massimiano ma non portata ad esecuzione: un certo Faustino, *miles* della Chiesa myriense, si era lamentato del fatto che un *defensor* della Chiesa di Messina, tale Sisinnio, avesse detenuto ingiustamente degli schiavi di sua proprietà e che Massimiano avesse ordinato la restituzione di tali schiavi al legittimo proprietario. La decisione non era mai stata eseguita, era pertanto compito del vescovo Dono portare ad esecuzione una sentenza già passata in giudicato: "manifeste causa iam iudicata est"²¹⁴. Tuttavia, la sentenza emessa da Massimiano non sembrava inoppugnabile, il pontefice proponeva infatti al vescovo, come soluzione alternativa, quella di istruire un nuovo giudizio

²¹¹ Ivi, 2, IV, 12, pp. 40-41, l. 20 (593, ottobre).

²¹² Il vescovo era stato deposto da Pelagio II (probabilmente a motivo del suo concubinato), si veda GIOVANNI MAMMINO, *op. cit.*, p. 42.

²¹³ Reg. Greg. I, 2, IV, 36, pp. 88-91 ll. 22-23 (594, luglio).

²¹⁴ Ivi, 3, VIII, 3, pp. 22-25, l. 31-33 (597, settembre).

presso il vescovo di Taormina affinché egli stabilisse a chi appartenessero gli schiavi. Il pontefice autorizzava, dunque, ad entrare una seconda volta in materia²¹⁵. L'epistola rivela che la competenza giurisdizionale non era di esclusiva competenza del vicario apostolico.

In un'altra epistola, stavolta indirizzata a Giovanni, vescovo di Siracusa e successore di Massimiano, viene riportata un'altra causa decisa dal vicario. Si trattava della restituzione di una tenuta al legittimo proprietario, ingiustamente usurpata dagli uomini della Chiesa. La questione era stata risolta da Massimiano che aveva provveduto a sanare l'ingiustizia²¹⁶. Mentre in un'ulteriore epistola indirizzata nuovamente al vescovo Giovanni di Siracusa si trova menzionato un episodio in cui Massimiano dispone la liberazione dalla schiavitù un certo Felice, consegnato ad un samaritano²¹⁷.

Infine, in una missiva al vescovo Costanzo di Milano, Gregorio Magno richiamava una causa celebrata contro un vescovo di nome Pompeo e delegata a Massimiano, il quale, dopo accurata indagine, lo aveva trovato innocente²¹⁸.

Come Pietro, anche Massimiano ebbe facoltà di delegare le sue funzioni. In un'epistola indirizzata al vescovo di Taormina, Secondino, Gregorio Magno ricordava come il vescovo di Vibo Valentia, Rufino, fosse stato delegato, tempo addietro, dal vicario apostolico, a trattare una causa su una controversia sorta tra il vescovo di Locri (in Calabria) e il monastero di San Cristoforo (sito nella diocesi di Taormina). La causa verteva sull'attribuzione di alcuni beni che il defunto vescovo di Locri, Dolcino, aveva diviso tra le due parti in causa. Nell'epistola Gregorio Magno ordinava che venisse rispettata la decisione di Rufino, delegato di Massimiano, e che non venisse alterata la distribuzione dei beni²¹⁹.

²¹⁵ Ivi, p. 24, ll. 32-36.

²¹⁶ Ivi, 3, 92 [pp. 240-243], ll. 25-26 (599, gennaio): "Maximiani temporibus esse ex iudicio restitutam".

²¹⁷ Ivi, 3, 21, pp. 62-65, ll. 7-10 (598, maggio): "Maximiano, ab eo se zelo, sicut decuit, sacerdotali commoto de Samarei nefario servitio liberatum". Si veda CLARA POLACCHI, *La manumissio dei mancipia nelle lettere di Gregorio Magno, tra norma giuridica e istanza religioso-caritativa*, nel vol. *Lex et religio* (XL Incontro di Studiosi dell'Antichità Cristiana, Roma, 10-12 maggio 2012), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma, 2013, pp. 679-688. In un'altra epistola al vescovo Giovanni, Gregorio ricordava come Massimiano avesse promosso un certo Cosma al suddiaconato. Il vescovo Giovanni, che lo aveva ordinato presbitero, avrebbe dovuto incardinarlo nella chiesa in cui aveva esercitato l'ufficio, Ivi, 4, XIII, 30, pp. 264-267 (603, marzo).

²¹⁸ Reg. Greg. I, 3, X, 11 [pp. 542-545], p. 542, ll. 9-13 (600, maggio): "quia iam contra ipsum dudum in Sicilia apud reverendae memoriae fratrem nostrum Maximianum episcopum talis quaestio, ut cognovimus, mota est. Sed quia causa ipsius subtili omnino investigatione quaesita est, inventus est innocens, qui fuerat accusatus in crimine".

²¹⁹ Ivi, 3, IX, 76 [pp. 214-217], p. 216, ll. 14-17, (598 novembre-dicembre): "praecipue Maximiani episcopi vos atque fratrem coepiscopumque nostrum Rufinum ex eius deputatione audisse ac decisisse

L'incarico di Massimiano cessò con la sua morte, nel 594. Egli è benevolmente ricordato da Gregorio Magno in una lettera indirizzata al nuovo amministratore del Patrimonio di Sicilia, Cipriano, in cui il pontefice ricordava l'azione del vicario volta a mondare la Chiesa dagli uomini malvagi e la sua attenzione per la vita degli ecclesiastici: "ecclesiam Dei pravis hominibus purgare desiderans, laudabiliter erga ecclesiasticorum vitam sicut nosti sollicitus"²²⁰.

3.2.4 Il diacono Cipriano

Dopo la morte di Massimiano, Gregorio Magno si affidò in Sicilia al solo diacono Cipriano, già nominato un anno prima amministratore unico dell'intero Patrimonio di Sicilia, carica mantenuta per diversi anni (593-597)²²¹. Con Cipriano venne dunque nuovamente unificata l'amministrazione del Patrimonio²²². Come Pietro, egli si ritrovò a cumulare sia le funzioni di vicario apostolico che quelle di amministratore del Patrimonio²²³. A differenza di Pietro, egli esercitò anche funzioni giurisdizionali, come Massimiano. Nelle lettere è chiamato "diaconus et rector patrimonii Siciliae" e come i suoi predecessori installò la sua sede a Siracusa²²⁴.

Gli affari a cui dovette attendere furono gravosi, tanto che taluni, riguardanti

testemini [...]". Sulla Calabria al tempo di Gregorio Magno, si vedano SILVIA BETTOCCHI, *La Calabria nel Registrum Epistularum di Gregorio Magno*, in *Vetera Christianorum*, vol. 35, n. 1, 1998, pp. 17-38.

²²⁰ Reg. Greg. I, 2, V, 32, pp. 164-167, l. 2-4 (595, aprile 20). In una lettera ai nobili di Siracusa, Gregorio Magno ricordava anche le virtù e i meriti del defunto Massimiano, definito "digno sollicitoque patre", Ivi, 2, 54, pp. 242-243 l. 7 (595, luglio).

²²¹ Era stato lo stesso Cipriano ad informare Gregorio Magno della morte di Massimiano con una lettera del novembre 594, come attesta l'epistola di risposta del pontefice: "amarissimas dilectionis tuae epistulas de domni Maximiniani obitu mense Novembrio suscepi", Ivi, 2, V, 20, pp. 144-147, ll.2-3 (595, febbraio).

²²² Dopo di lui, la divisione in due parti sarà nuovamente ripristinata con Fantino e Romano, su cui *infra* 3.2.6,

²²³ Sono 16 le epistole indirizzate da Gregorio Magno a Cipriano: Reg. Greg. I, 1, III, 55, pp. 476-479 (593, luglio); 2, IV, 6, pp. 26-29 (593, settembre); 15, pp. 44-47 (593, ottobre); V, 7, pp. 118-121 (594, ottobre); 20, pp. 144-147 (595, febbraio); 23, pp. 148-149 (595, febbraio); 28, pp. 156-159 (595, marzo); 32, pp. 164-167 (595, aprile 20); 33, pp. 166-169 (595, maggio); VI, 4, pp. 276-279 (595, settembre); 13, pp. 296-297 (595, settembre); 20, pp. 308-311 (595, ottobre); 38, pp. 348-349 (596, giugno); VII, 19, pp. 446-447 (597, maggio); 38, pp. 498-501 (597, luglio); 41, pp. 504-505 (597, agosto). Cipriano è inoltre citato nelle epistole contenute in Reg. Greg. I, 1, III, 57, pp. 480-483 (595, agosto), alla patrizia Italica; 3, VIII, 7, pp. 34-37 (597, novembre) al vescovo di Catania Leone; IX, 15, pp. 122-123 (598 ottobre) al nobile Giovino di Catania; 43, pp. 164-167 (598, ottobre) al difensore Scolastico; 48, pp. 174-177 (598, ottobre-novembre) al *defensor* Romano; 65, pp. 198-199 (598, novembre-dicembre), al maestro delle milizie Maurenzio.

²²⁴ Ivi, 2, IV, 15, pp. 44-47.

la parte palermitana del Patrimonio, furono delegati al *defensor* Fantino (che qualche anno dopo sarà poi assegnato all'amministrazione di quella zona)²²⁵.

La lettera di nomina di Cipriano non è pervenuta. Le epistole a lui indirizzate sono numerose ma molto concise, il più delle volte si limitano a riportare direttive sintetiche e circoscritte. Non vi sono lunghe lettere contenenti principi generali o liste di compiti da eseguire come quelli indirizzati a Pietro e Massimiano. Pressoché assenti le disposizioni concernenti l'amministrazione del Patrimonio. Dalle epistole emergono principalmente i compiti di Cipriano come vicario apostolico, perfettamente sovrapponibili a quelli di Massimiano. Tra i vari compiti rientrarono: l'estinzione di debiti, la risoluzione di controversie, la raccolta e l'inventariazione di beni ecclesiastici, la scelta di candidati degni all'episcopato, l'accertamento dell'uso non fraudolento di patrimoni ecclesiastici, la punizione dei chierici, la conduzione di inchieste su presunte malversazioni, l'esecuzione di atti di assistenza e carità, l'attenzione per la questione manichea in Sicilia, l'annosa necessità di garantire la presenza dei vescovi siciliani ai sinodi romani.

Nella prima lettera indirizzata al diacono (luglio 593), Gregorio Magno ordinava a Cipriano di estinguere i debiti di un certo Cosma di Palermo e di salvare i suoi figli dalle mani dei creditori. Il papa, dicendosi commosso dalle disavventure dell'uomo, lo raccomandava alla carità del diacono, ricordando che tra i suoi compiti rientravano le elargizioni ai poveri. Il pontefice chiedeva però a Cipriano di accertare se veramente Cosma fosse oberato dai debiti e non avesse i mezzi per farvi fronte: il diacono avrebbe dovuto incontrare i creditori ed eventualmente comporre la controversia pagando quanto necessario per riscattare i figli²²⁶. Il diacono poteva estinguere questi debiti prelevando la somma dai beni accantonati per i poveri e computandoli sulle *pensiones* del patrimonio di Gregorio stesso.

Nell'agosto del 593, Gregorio Magno invitava la patrizia siciliana Italica, con la quale era sorta una controversia per motivi che il pontefice non menzionava, ma che riguardavano *causae pauperum*²²⁷, a mettersi in contatto con Cipriano al fine di evitare che si arrivasse a celebrare un processo pubblico²²⁸.

²²⁵ Si veda, ad esempio, Ivi, 2, IV, 43, pp. 100-103.

²²⁶ Ivi, 1, III, 55, pp. 476-479 (593, luglio). La legislazione giustiniana in realtà proibiva di tenere in pegno, in servizio o in conduzione i figli dei creditori (Nov. Iust. 134.7). La questione dei debiti di Cosma ritorna nuovamente in una successiva epistola in cui è coinvolto anche il *defensor* Fantino, Reg. Greg. I, 2, IV, 43.

²²⁷ Ivi, 1, III, 57, pp. 480-483 (593, agosto). Sul punto ELENA CALIRI, *Proprietari terrieri siciliani, chiesa e impero nel VI secolo d.C. Il caso di Venanzio e Italica*, in *Messana*, n.s., 19, 1994, pp. 215-236; ROBERTA RIZZO, *Papa Gregorio Magno e la nobiltà in Sicilia*, Palermo 2008, in particolare le pp. 29-30.

²²⁸ Gregorio Magno non amava i processi pubblici. Nell'epistola in esame il rito è definito "forali

Sull'inopportunità della celebrazione di processi pubblici, Gregorio Magno tenne sempre una linea rigorosa: le liti andavano prima risolte pacificamente con la mediazione e il compromesso, solo nei casi in cui nessuna delle parti fosse disposta a rinunciare, anche parzialmente, alle sue pretese, occorreva andare a giudizio²²⁹.

In materia di risoluzione delle controversie, nel settembre del 593, il pontefice portò all'attenzione di Cipriano il caso di una donna di nome Petronella, oriunda della Lucania, che si era consacrata alla vita religiosa per incoraggiamento del vescovo del luogo, Agnello, donando al monastero che l'avrebbe accolta tutti i beni che possedeva²³⁰. Circolava però voce che il vescovo Agnello l'avesse sedotta e, sapendola incinta, l'avesse allontanata dal monastero, portandole via tutti i beni, tanto quelli personali quanto quelli ereditati dal padre, rivendicandone anche il possesso. Il papa comandava a Cipriano di convocare sia il vescovo che la donna affinché si potesse celebrare un processo. Se quanto riferito fosse risultato conforme a verità, allora la faccenda avrebbe dovuto essere definita con la massima severità in modo da colpire con una rigorosa punizione il prelato²³¹. Ordinava inoltre che, al termine del processo, la donna fosse ricondotta al monastero insieme ai beni sottratti, con tutti i frutti nel frattempo maturati²³².

Nell'ottobre del 593 Gregorio Magno raccomandò al diacono di far raccogliere e inventariare le suppellettili presenti nelle chiese siciliane portate sull'isola dai vescovi d'Italia in fuga dalle loro sedi a causa dell'invasione longobarda. Questi oggetti, o perché i titolari erano morti o perché avevano

streptus", Reg. Greg. I, 1, III, 57 [pp. 480-483], p. 480, l. 13. Mentre in Ivi, 1, III, 3, pp. 376-279, ll. 16-17 il pontefice scriveva: "grave nobis est cum publico litigare".

²²⁹ La linea di azione seguita da Gregorio Magno per la risoluzione dei conflitti, sia quando intervenne in prima persona sia quando delegò le controversie a qualcun'altro, fu sempre coerente, come messo in luce da CRISTINA SORACI, *L'impegno e il ruolo di Gregorio Magno nella risoluzione dei conflitti. La testimonianza del Registrum Epistularum*, in ALBANA MELA, CRISTINA SORACI (a c. di), *Amicitia res plurimas continet. Omaggio a Febronio Elia*, Acireale, Bonanno, 2018, pp. 391-416.

²³⁰ Reg. Greg. I, 2, IV, 6, pp. 26-29, (593, settembre). La donna, in effetti, non era tenuta a farlo, stante la vigenza della disposizione giustiniana secondo cui coloro che sceglievano la vita religiosa potevano disporre liberamente dei propri beni prima di entrare in monastero (Nov. Iust. 5.5).

²³¹ "Si ita inveneris ut nobis nuntiatum est, negotium quod iniquitatibus inquinatum est cum summae purgationis severitate determina, quatenus et in ante fatum virum, qui neque suum, neque illius attendit habitum et tantorum causa fuit scelerum", Reg. Greg. I, 2, IV, 6, pp. 26-29, ll. 19-23 (593, settembre).

²³² Sul vescovo Agnello e su Petronella, si vedano le voci "Agnellus" e "Petronella" nel vol. di CHARLES PIETRI, LUCE PIETRI (a cura di) *Prosopographie chrétienne du Bas-Empire, II. Prosopographie de l'Italie chrétienne (313-604)*, École française de Rome, Roma, 1999-2000, I (A-K), p. 69; II (L-Z) pp. 1721; la voce "Petronella" in JOHN R. MARTINDALE, *The Prosopography of the Later Roman Empire, III: A. D. 527-641*, Cambridge University Press, Cambridge 1992, p. 992.

ormai lasciato l'isola, erano andati quasi tutti smarriti. Il papa suggeriva a Cipriano di percorrere la Sicilia cercando i vasi sacri, di redigere degli elenchi e di depositarli presso i vescovi delle singole chiese. Gregorio Magno suggeriva inoltre a Cipriano che, per precauzione, oltre alla ricevuta detenuta dai depositari, anche il diacono avrebbe dovuto conservarne una copia con una minuta descrizione degli oggetti recuperati in modo tale che, quando i vasi sacri fossero stati restituiti ai legittimi proprietari, ciò potesse avvenire senza pregiudizio da parte di coloro presso i quali erano stati depositati²³³.

I problemi relativi alla repressione dell'eresia si presentavano regolarmente in Sicilia. Nell'ottobre del 594 Gregorio impartì alcune disposizioni che riguardavano la presenza di manichei e di ebrei sull'isola. In primo luogo, raccomandò a Cipriano di richiamare alla fede cattolica, personalmente o per mezzo di altri, i manichei che vivevano in Sicilia²³⁴. Ma la disposizione più interessante risulta quella concernente gli ebrei, giacché toccava delicate questioni finanziarie. Poiché gli ebrei presenti nei possedimenti della Chiesa opponevano resistenza alla conversione, il papa scriveva a Cipriano di promettere loro la diminuzione dei tributi se si fossero convertiti. Precisamente, a coloro che erano tenuti a pagare l'imposta di un solido ne sarebbe stato condonato un terzo, mentre a coloro che erano tenuti a pagarne tre o quattro ne sarebbe stato condonato uno. Questo beneficio era finalizzato ad alleggerire il peso della tassazione sul convertito e ad accrescere i fedeli nel lungo periodo con una strategia di politica ecclesiastica ben calibrata. Il pontefice spiegava, infatti, che anche se questi ebrei si fossero convertiti senza nutrire sincera convinzione, perché attirati solo dalla riduzione dei tributi, così non sarebbe più stato per i loro figli, i quali, battezzati alla Chiesa cattolica, sarebbero cresciuti con autentica devozione e attaccamento alla fede. Tutto ciò avrebbe allora reso sopportabile una diminuzione, nel breve periodo, delle imposte²³⁵.

²³³ Reg. Greg. I, 2, 15, pp. 44-47 (593, ottobre). La necessità di compilare elenchi degli oggetti sacri appartenenti alle Chiese è esigenza che Gregorio manifesta a più riprese in altre epistole, Ivi, 2, IV, 11, pp. 36-41; 1, III, 41, p. 446-447.

²³⁴ Reg. Greg. I, 2, V, 7, pp. 118-121 (594, ottobre). Sui manichei in Sicilia LELLIA CRACCO RUGGINI, *La Sicilia tra Roma e Bisanzio*, cit., p. 63, nt. 35; più in generale, ALESSANDRO DI PILLA, *Il manicheismo nelle opere di Gregorio Magno*, nel vol. di ANTONINO ISOLA (a cura di), *Gregorio Magno e l'eresia tra memoria e testimonianza* (Atti dell'incontro di studio delle Università di Perugia e di Lecce con la collaborazione della Fondazione Ezio Franceschini e della Società Internazionale per lo studio del Medioevo Latino, Perugia 1 – 2 dicembre 2004), Sismel Edizioni del Galluzzo, Firenze, 2009, pp. 81-106; EMANUELA PRINZIVALLI, *Gregorio Magno e le eresie*, nel vol. di CLAUDIO LEONARDI (a cura di), *Gregorio Magno e le origini dell'Europa*, cit., pp. 101-112.

²³⁵ Reg. Greg. I, 2, V, 7 [pp. 118-121], p. 118, ll. 19-23: "Nec hoc inutiliter facimus, si pro levandis pensionis oneribus eos ad Christi gratiam perducamus, quia, etsi ipsi minus fideliter veniunt, hi tamen qui de eis nati fuerint iam fidelibus baptizantur. Aut ipsos ergo aut eorum filios lucratur. Non est grave, quicquid de pensione pro Christo dimittimus". Sul rapporto di Gregorio Magno con gli ebrei

La lettera contiene infine uno dei rari riferimenti ai compiti di Cipriano quale amministratore del Patrimonio. Si legge infatti che, dietro richiesta del diacono, Gregorio Magno acconsentiva a che i *conductores* prestassero dei solidi ai contadini in modo che questi non si indebitassero chiedendo denaro altrui.

Così come i suoi predecessori, anche Cipriano si occupò della scelta di candidati degni dell'episcopato. Il primo compito riguardò proprio la designazione del successore di Massimiano alla cattedra di Siracusa. Avendo appreso da Cipriano della morte del vescovo nel novembre del 594, in una successiva missiva del febbraio 595, Gregorio Magno si rammaricava per la sorte della città di Siracusa, rimasta senza un valido pastore. Incaricava quindi Cipriano di aver cura che per quella chiesa fosse scelto un degno candidato²³⁶. Nel farlo, suggeriva al diacono di non tenere in considerazione la volontà degli elettori, favorevoli all'elezione di un presbitero siracusano di nome Traiano che, benché "bonae mentis" a parere del pontefice, non era ritenuto idoneo all'episcopato. Gregorio suggeriva invece a Cipriano il nome di Giovanni, arcidiacono della Chiesa di Catania e gli affidava un duplice compito: non soltanto quello di favorirne l'elezione ma anche quello di condurre delle indagini segrete – "secrete requirendus est" – affinché nessun impedimento fosse di ostacolo. In caso di elezione, Cipriano avrebbe poi dovuto intercedere presso il vescovo di Catania, Leone, esortandolo a cedere il suo presbitero a Siracusa²³⁷. Gregorio ribadiva la necessità che tale cessione avvenisse "ut liber ad ordinandum possit inveniri"²³⁸. La situazione in realtà dovette complicarsi dato che cinque mesi dopo, Gregorio Magno scrisse di nuovo ai nobili siracusani, lodandoli per aver delegato la scelta

di Sicilia si veda ROBERTA RIZZO, *Papa Gregorio Magno e gli ebrei di Sicilia*, in *Mediaeval Sophia*, 12, 2012, pp. 223-251. Si rinvia inoltre a RODRIGO LAHAM COHEN, *Gregorio Magno, Rom. 11*, 25-26 *y la conversión de los judíos en el fin de los tiempos*, in *Romanitas. Revista de Estudios Grecolatinos*, 10, 2017, pp. 181-199; SAVINO ELIODORO, *Gli ebrei in Italia meridionale nell'epistolario di Gregorio Magno*, in *Sefer Yuhasin*, n.s., 7, 2019, pp. 15-33; BIAGIO SAITTA, *Pragmatismo politico o strategia ecclesiastica? Gregorio Magno e gli ebrei*, nel vol. di IVANA AIT, ANNA ESPOSTIO (a cura di), *Agricoltura, lavoro, società. Studi sul medioevo per Alfio Cortonesi*, Clueb, Bologna, 2020, pp. 617-628. GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., p. 56 riassume così i principi dettati per gli ebrei: "non possedere schiavi di religione cristiana; non erigere nuove sinagoghe; celebrare senza alcun disturbo i riti secondo le loro tradizioni; osservare le leggi romane emanate a loro riguardo; rispettare il diritto colonario in vigore".

²³⁶ "Infelix populus Syracusanae civitatis lugendus est, qui pastorem talem diu habere non meruit. Proinde dilectio tua sollicitudinem gerat, ut in eadem ecclesia talis debeat ad ordinandum eligi, qui post domnum Maximianum eiusdem regiminis locum non videatur immerito sortiri", Reg. Greg. I, 2, V, 20, [pp. 144-147], p. 144, ll. 4-8 (595, febbraio).

²³⁷ Il permesso concesso da un vescovo per l'escardinazione prendeva il nome di *cessio* e poteva essere emesso soltanto per giusta causa che si configurava nel caso promozione alla dignità episcopale, sul punto GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 59-60.

²³⁸ Reg. Greg. I, 2, V, 20, [pp. 144-147], p. 146, l. 21.

del successore di Massimiano al pontefice stesso. In effetti, il papa ricordava che il popolo e il clero avevano espresso la loro preferenza per un altro candidato, di nome Agatone²³⁹. Una volta la questione rimessa a Roma, Gregorio scelse Giovanni, a cui fu poi dato il titolo di vicario²⁴⁰.

Nell'ottobre del 595, Gregorio Magno, scrivendo di nuovo a Cipriano, ricordava che, come egli si era adoperato con impegno per la persona di Giovanni affinché fosse nominato vescovo della Chiesa di Siracusa, così occorreva fare di nuovo fornendogli aiuto nel governo di quella comunità. Giovanni avrebbe infatti voluto portare con sé un presbitero della Chiesa di Catania e il papa, volendo accogliere la richiesta, insisteva perché il nuovo titolare fosse messo nelle condizioni di avere uomini fidati che lo aiutassero nel suo governo pastorale. Il pontefice esortava quindi Cipriano affinché convincesse il vescovo Leone di Catania a cedere il presbitero desiderato²⁴¹. L'episodio rivela il ruolo di mediazione tra i prelati locali svolto dal delegato papale.

Avendo funzioni vicariali, anche Cipriano esercitò potestà giurisdizionali in materia di risoluzione delle controversie. Nel luglio 595, fu incaricato di punire alcuni chierici che, durante l'episcopato di Massimiano, si erano macchiati del maleficio chiamato "canterma"²⁴². A causa della morte del vicario, questi ecclesiastici non erano stati puniti. Gregorio Magno ordinò al diacono di affrettarsi ad indagare sulla faccenda e punire le loro colpe, come certamente avrebbe fatto il vescovo defunto. Il papa esortava Cipriano a dimostrare, con le punizioni inflitte, un'adequata opposizione ai nemici di Dio e raccomandava che, se non fosse stato possibile procedere contro i colpevoli nel posto nel quale essi si trovavano, questi avrebbero dovuto essere trasferiti presso la sede papale. Tuttavia, nell'impossibilità di un trasferimento, spettava al diacono procedere, infliggendo loro una punizione. Gregorio si augurava inoltre che ad aiutare il rettore intervenisse anche il pretore dell'isola Libertino²⁴³.

La questione dei malefici ritornò all'attenzione di Cipriano qualche tempo

²³⁹ Ivi, 2, 54, pp. 242-243.

²⁴⁰ ELENA CALIRI, *Per la storia della Sicilia nell'età di Gregorio Magno*, cit., pp. 84-85 nota opportunamente che il clero e il popolo siciliano non si indirizzarono sul candidato di Gregorio Magno, optando prima per Traiano e poi su Agatone.

²⁴¹ Reg. Greg. I, 2, VI, 20, pp. 308-311 (595, ottobre).

²⁴² Sulla canterma si veda CLAUDIA GIUFFRIDA, *Tra religione e magia. Problemi di acculturazione nella Sicilia tardoantica*, in CLAUDIA GIUFFRIDA, MARGHERITA CASSIA, *Silenziose rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al primo Medioevo*, cit., pp. 307-345; Id. *Gregorio Magno e la Sicilia, tra sacro e profano: la testimonianza di alcune epistole*, nel vol. di CARMELINA URSO (a cura di), *Ut sementem feceris, ita metes. Studi in onore di Biagio Saitta*, Bonanno, Acireale, 2016, pp. 65-84.

²⁴³ Reg. Greg. I, V, 32, pp. 164-167 (595, aprile 20). A conclusione della lettera, il pontefice raccomandava a Cipriano di prendersi cura delle tenute di un certo medico Archelao affinché questi non fosse ingiustamente vessato da alcuni suoi vicini.

dopo. Nell'agosto del 597, infatti, Gregorio Magno ordinò al diacono di difendere la nobildonna Paola, lamentatasi presso il pontefice di un certo Teodoro che aveva tentato di danneggiarla per mezzo di malefici (aiutato da uomini della Chiesa di Messina): "iniquitate maleficiorum eam laedere molitur"²⁴⁴. Il pontefice chiedeva a Cipriano di provvedere affinché nessun ecclesiastico osteggiasse la donna. Nello stesso tempo, però, ordinava al rettore di compiere un'indagine personale sul caso e se, al termine, Teodoro fosse risultato colpevole, di farlo punire da chi di competenza: "si superscriptus Theodorus tantae iniquitati obnoxius esse patuerit, ita hoc districta ultione per hos quorum interest facias vindicari"²⁴⁵.

Altre epistole indirizzate a Cipriano rivelano le sue funzioni meramente inquirenti e di accertamento. Nel febbraio del 595 il papa, avendo appreso del decesso di Teodoro, vescovo di Lilibeo e sapendo che probabilmente questi aveva fatto testamento, ordinava a Cipriano di verificare che il defunto non avesse utilizzato fraudolentemente il patrimonio di quella chiesa²⁴⁶. Se fosse stata accertata la violazione, il diacono avrebbe dovuto adoperarsi affinché i beni sottratti venissero restituiti. Lo invitava poi ad esortare il clero e il popolo di quella sede ad eleggere un degno sostituto²⁴⁷.

Nel marzo del 595, Gregorio Magno scrisse ancora a Cipriano a proposito di Benenato, vescovo di Miseno, in Campania, che chiedeva che il monaco Cicerione, sottoposto a penitenza dall'allora rettore del patrimonio Pietro, fosse restituito al suo monastero con tutti i suoi beni. Il papa invitava Cipriano a condurre un'accurata indagine per verificare se sussistessero gli estremi per un ritorno del monaco sotto la giurisdizione della Chiesa di Miseno²⁴⁸.

In altra occasione, Cipriano si occupò di riconsegnare a Teodosio, abate di S. Martino, tre frati che, giunti in Sicilia, si erano trattenuti senza far ritorno ed erano considerati da Gregorio alla stregua di ribelli²⁴⁹. Cipriano doveva poi verificare se alcuni schiavi, appartenenti al predetto monastero, si trovassero ingiustamente trattenuti da uomini della Chiesa di Roma e, in caso positivo, restituirli al legittimo titolare.

²⁴⁴ Ivi, 2, VII, 41 [pp. 504-505], p. 504, l. 4 (597, agosto).

²⁴⁵ Ivi, II, 9-11.

²⁴⁶ Vigeva la regola secondo cui il vescovo, nel fare testamento, poteva disporre soltanto dei beni che possedeva prima dell'elezione, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., p. 96: "Il vescovo non ha alcun diritto di vendere, o lasciare in testamento, beni acquistati durante il periodo episcopale".

²⁴⁷ Reg. Greg. I, 2, V, 23, pp. 148-149 (595, febbraio). Fu poi eletto come vescovo un certo Decio ma non sembra che Cipriano intervenne nella sua elezione.

²⁴⁸ Ivi, 2, V, 28, pp. 156-159 (595, marzo).

²⁴⁹ Ivi, V, 33, pp. 166-169 (595, maggio). In tal caso Cipriano poteva avvalersi dell'aiuto di funzionari civili, secondo quanto disposto da Nov. Iust. 123.42.

Il diacono, nella sua azione, si rivelava dunque la *longa manus* del pontefice. Papa Gregorio Magno, nel novembre del 597, per mezzo di una lettera inviata a Leone, vescovo di Catania, lo incaricò di condurre una minuziosa inchiesta a seguito di un esposto presentato da alcuni chierici della stessa Chiesa di Catania che accusavano il vescovo di malversazioni. Per la precisione, il papa aveva personalmente ricevuto dal presbitero Donato e dai diaconi Teodosiano e Viatore una lettera nella quale i tre lamentavano l'iniquità della distribuzione delle rendite diocesane: il criterio utilizzato risultava pregiudizievole nei loro confronti e violava un'antica consuetudine nel riparto delle quote. Stante la consueta distribuzione dei redditi in quattro parti, essi lamentavano che la ripartizione non fosse effettuata secondo la regola per cui, suddivisa in tre porzioni la quarta parte, una quota spettasse al clero ordinato e due quote al clero non ordinato. Il criterio era invece stato invertito. Cipriano veniva quindi incaricato di investigare sul fatto, confermando infine l'autorità del vescovo nella gestione delle risorse secondo il seguente principio di diritto: che tutto ciò che giungeva alla Chiesa di Catania dalle rendite (o a qualsiasi altro titolo), doveva essere diviso tra i presbiteri, i diaconi e il clero non ordinato, secondo un criterio di meritocrazia liberamente stabilito dal prelato²⁵⁰.

Si presenta poi molto interessante un'epistola del maggio 597, in cui Gregorio Magno ritornava ancora, così come aveva fatto con Pietro e con Massimiano, sulla partecipazione dei prelati siciliani ai sinodi romani. Dall'epistola continuano ad evincersi le difficoltà nell'ottenere la partecipazione dei vescovi dell'isola. I motivi restavano i medesimi: la difficoltà e la lunga durata del viaggio nonché i tesi rapporti con l'autorità bizantina²⁵¹. Nell'epistola il pontefice ricordava correttamente che per i vescovi di Sicilia, Reggio e Lipari, privi di metropolita locale, vigeva la consuetudine di recarsi a Roma ogni tre anni per incontrare il papa. Gregorio Magno, con riguardo al loro disagio nel percorrere la lunga distanza, aveva stabilito che essi partecipassero ogni cinque anni: "*nos eorum labori consulentes constituisset ut suam hic semel in quinquennio praesentiam exhiberent*"²⁵². Tuttavia, poiché da molto tempo non si recavano a Roma, il papa chiedeva a Cipriano di inviarli in città per celebrare con il pontefice il giorno della festività di San Pietro (29 giugno). Inoltre, tenendo conto anche delle mai sopite tensioni con l'autorità bizantina, il delegato doveva fare in modo che

²⁵⁰ Reg. Greg. I, 3, VIII, 7, [pp. 34-37], ll. 22-28 (597, novembre): "*volumus ergo ut, quicquid ecclesiae tuae ex redditu vel quolibet alio titulo fortassis accesserit, quartam exinde portionem sine diminutione aliqua debeas segregare atque eam secundum Dei timorem presbyteris, diaconibus ac clero, ut tibi visum fuerit, discrete dividere, ita sane, ut unicuique, si meritum laboris exegerit [...]*".

²⁵¹ Ivi, 2, VII, 19, pp. 446-447 (597, maggio).

²⁵² Ivi, p. 446, ll. 4-5.

tutti loro si trovassero nel giorno stabilito a Roma senza che questo potesse suscitare alcun sospetto nei loro riguardi da parte del pretore dell'isola Libertino: "sed ne forte praetori aliqua possit nasci suspicio, si eos hic admonitos venire cognoverit"²⁵³. L'epistola rivela che l'autorità bizantina continuava ad osteggiare la relazione diretta tra i vescovi dell'isola e il papa.

A Cipriano furono affidate anche questioni che avevano a che fare con la vicina Calabria. Nel luglio del 597 il pontefice informò il diacono che gli abitanti della città di Locri avevano condotto a Roma un presbitero affinché fosse consacrato come loro vescovo²⁵⁴. Poiché questi non era stato trovato degno, il papa, per non lasciare a lungo senza guida quella comunità, aveva ottenuto la promessa che il clero e i fedeli ne avrebbero eletto rapidamente un altro. Forse non fidandosi della capacità di scelta di quella comunità (o memore dei fatti occorsi nella precedente elezione del titolare di Siracusa), incaricò parallelamente Cipriano di verificare l'idoneità di Marciano, un presbitero della diocesi di Tauriana rifugiatosi in Sicilia per scampare all'invasione dei Longobardi: "atque eum studii tui sit de criminibus quae ad episcopatum accedere non permittunt cum omni subtilitate requirere"²⁵⁵. Se Cipriano lo avesse ritenuto degno, avrebbe dovuto inviarlo a Roma in modo che il papa procedesse alla consacrazione, altrimenti avrebbe dovuto cercare un nuovo candidato, continuando a tenere informato il pontefice²⁵⁶.

Una delle decisioni che Cipriano adottò mentre era in carica fu appellata durante la vigenza del suo successore per la parte orientale, Romano²⁵⁷. Si trattava del caso di una donna che aveva donato un immobile al Patrimonio di San Pietro. La nuora della donna, vedova e con un figlio, aveva reclamato indietro l'immobile sostenendo che la suocera non avesse il diritto di disporne. Cipriano si era, *illo tempore*, opposto, sostenendo che la pretesa giuridica era priva di fondamento in virtù delle disposizioni che non permettevano di disporre, per mezzo

²⁵³ Ivi, p. 446, ll.7-9.

²⁵⁴ Ivi, 2, VII, 38, pp. 498-501 (597, luglio).

²⁵⁵ Ivi, p. 500, ll. 11-13.

²⁵⁶ Ulteriori compiti di Cipriano emergono da epistole indirizzate ad altri destinatari. In un'epistola al *defensor* Scolastico, emerge che Cipriano fece edificare un'abitazione a Catania (Ivi, 3, IX, 43, pp. 164-167). La lettera chiedeva al *defensor* di corrispondere la giusta retribuzione ad un colono della Chiesa di Roma che aveva lavorato per tre anni nell'immobile e che lamentava di non essere stato pagato adeguatamente da Cipriano: "mercedes non ut dignum esse accepisse" (Ivi, p. 166, l. 5). Invece, in un'epistola indirizzata a Maurenzio, maestro delle milizie, Gregorio lo esortava ad accordare nuovamente la sua fiducia al *comes* della fortezza di Miseno, di nome *Comitaticio*, di cui Cipriano aveva ben parlato a Gregorio: "filius noster Cyprianus diaconus laudabile Comitaticii nobis studium et quam utilitatem in Misenati castro feceri indicavit", Ivi, 3, 65 [pp. 198-199], p. 198, ll. 2-4 (598, novembre-dicembre).

²⁵⁷ Ivi, 3, 48, pp. 174-177 (598, ottobre-novembre).

di alienazione, di ciò che era pervenuto in possesso della Chiesa²⁵⁸. La questione fu poi risolta soltanto dal *defensor* Romano qualche tempo dopo, dietro esortazione di Gregorio Magno che lo invitò a tornare sulla questione: “*melius est in dubiis non distictionem exsequi sed ad benignas potius partes inflecti*”²⁵⁹.

Non mancarono, tra i compiti assegnati a Cipriano, quelli di assistenza e protezione. Nel settembre del 595, Gregorio Magno inoltrò al suo delegato la richiesta di aiuto di Zenone, un vescovo dell'Epiro, che lamentava la mancanza di alimenti nella sua città. Il papa aveva prescritto a Cipriano di fornire al vescovo mille moggi di frumento e, qualora ne potesse inviare in misura maggiore, anche fino a duemila.²⁶⁰ In un'altra epistola a Cipriano fu attribuito il compito di aiutare Decio, il nuovo vescovo di Lilibeo: “*et ideo dilectio tua ei in omnibus solaciari non neglegat*”.²⁶¹ Nel giugno del 596, il pontefice raccomandò a Cipriano un certo Giovanni, uomo religioso, che si era riconvertito al cristianesimo dall'eresia degli istriani. Compito del diacono era quello di concedergli la protezione ecclesiastica nei casi di bisogno e un sussidio per i suoi servizi, da elargire a cadenza annuale, a partire da quel momento.²⁶²

Cipriano cessò le sue funzioni nel 598. Nell'ottobre di quell'anno si trovava già a Roma, come rivela un'epistola indirizzata dal pontefice al nobile Giovino di Catania²⁶³.

3.2.5. *Il vescovo Giovanni di Siracusa*

Come ricordato, Cipriano giocò un ruolo di primo piano nel far eleggere, dietro suggerimento di Gregorio Magno, il presbitero Giovanni di Catania come nuovo vescovo di Siracusa. Egli ricevette dal pontefice il pallio e agì come vicario apostolico dell'isola²⁶⁴.

²⁵⁸ Ivi, p. 176, ll. 13-18: “[...] *eam non habere licentiam, sed [...] filii sui per omnia iuris esse – cui rei dilectissimus filius noster Cyprianus diaconus, qui causam cognitam habuit, contradictor exstitit, iniquiens praedictae mulieris querimoniam non habere iustitiam nec posse rationabiliter ad filii sui nomen domum ipsam vindicare sive repetere*”. Le norme a cui si richiamava Cipriano erano contenute nel *Codex Iustinianus*, in *Corpus iuris civilis*, cit., II, I.2.21 e Nov. Iust. 46; 120.

²⁵⁹ Reg. Greg. I, 3, 48, [pp. 174-177], p. 176, ll. 23-24. Sulla vicenda si tornerà più avanti.

²⁶⁰ Ivi, 2, VI, 4, pp. 276-279 (595, settembre).

²⁶¹ Ivi, 2, VI, 13, pp. 296-297 (595, settembre).

²⁶² Ivi, 2, VI, 38, pp. 348-349 (596, giugno).

²⁶³ Nell'epistola si evince che il diacono lasciò la Sicilia a malincuore: “[...] *praedictus filium meus [Cyprianus] ad me quidem corpore rediit, sed mente in Siciliam remansit*”, Ivi, 3, IX, 14, [pp. 122-123], p. 122, ll. 4-5. La presenza a Roma di Cipriano è attestata anche da una successiva epistola di Gregorio Magno al maestro delle milizie Maurenzio del novembre-dicembre 598, Ivi, 3, IX, 65, pp. 198-199. Non si ha notizia di incarichi successivi attribuiti a Cipriano.

²⁶⁴ Sono 23 le epistole di Gregorio Magno indirizzate a Giovanni, vescovo di Siracusa e vicario

Il pallio si configurava come strumento di rappresentanza papale: essendo veste patriarcale, chi lo portava era “come se” rappresentasse la persona stessa del concedente: “l’idea della concessione del pallio è unita con l’idea del vicariato romano. Questa concessione indica in modo già embrionale il suo significato: partecipazione della potestà pontificia sopra gli altri vescovi”²⁶⁵. In Sicilia, il pallio fu concesso anche ai vescovi Dono di Messina (settembre 595) e Giovanni di Palermo (luglio 603)²⁶⁶. Tutti e tre i vescovi furono spesso chiamati ad occuparsi di questioni giurisdizionali e amministrative. Occorre tuttavia segnalare la particolare posizione del vescovo Giovanni, a cui furono delegate

apostolico: Reg. Greg. I, 2, VI, 18, pp. 306-307 (595, ottobre); 43, pp. 354-357 (596, luglio); VII, 9, pp. 426-427 (596, ottobre); 36, pp. 494-495 (597, luglio); 3, VIII, 21, pp. 62-65 (598, maggio); 26, pp. 74-75 (598, giugno); 27, pp. 74-77 (598, giugno); IX, 16, pp. 124-125 (598, ottobre); 25, pp. 136-139 (598, ottobre); 26, 138-143 (598, ottobre); 27, pp. 142-145 (598, ottobre); 32, pp. 150-151 (598, ottobre); 42, pp. 164-165 (598, ottobre); 57, pp. 188-189 (598, novembre); 73, pp. 210-213 (598, novembre-dicembre); 84, pp. 228-229 (598, dicembre-599, gennaio); 92, pp. 240-243 (599, gennaio); 147, pp. 326-327 (599, maggio); 183, pp. 394-395 (599, luglio); 236, pp. 512-515 (599, agosto); 4, XI, 25, pp. 68-73 (601, febbraio); XIII, 20, pp. 248-251 (603, gennaio); 30, pp. 264-267 (603, marzo). Citato come arcidiacono di Catania in Reg. Greg. I, 2, V, 20, pp. 144-147 (595, febbraio) al diacono Cipriano; è menzionato anche in Reg. Greg. I, 2, VI, 42, pp. 352-255 (596, luglio) a Venanzio ex monaco patrizio; 3, VIII, 34, pp. 94-97 (598, agosto) all’illustre Adeodata; IX, 4, pp. 104-107 (598, settembre-ottobre) al vescovo metropolita Domiziano; 22, pp. 132-135 (598, ottobre) al *defensor* Romano; 24, pp. 134-137 (598, ottobre) allo scolastico Martino; 28, pp. 144-147 (598, ottobre) all’ex pretore Libertino; 41, pp. 162-163 (598, ottobre) al *vir magnificus* Felice in Sicilia; 80, pp. 220-223 (598, dicembre) al *defensor* Romano; 91, pp. 238-241 (599, gennaio) al *chartularius* Felice; 131, pp. 298-301 (599, aprile) al *defensor* Romano; 146, pp. 324-327 (599, maggio); X, 1, pp. 522-525 (599, ottobre) al *defensor* Romano; 4, XI, 24, pp. 68-69 (501, febbraio) al *defensor* Romano; 59, pp. 166-169 (601, agosto), alle nobili Barbara e Antonina; XIII, 35, pp. 274-279 (603, giugno).

²⁶⁵ GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., p. 80. Il pallio era un’insegna apostolica concessa a partire dal VI secolo dal vescovo di Roma ad un metropolita o ad un prelado incaricato di far le veci del pontefice. La pratica si era diffusa nel periodo altomedievale. A metà del VI secolo, ad esempio, papa Vigilio concesse il pallio ad Eusanio di Arles, vicario apostolico (PIERRE BLET, *op. cit.*, cap. 1). Per la concessione del pallio si richiedeva l’esplicita domanda dell’interessato ed era ammesso l’uso solo nell’ambito della propria chiesa. Solo il vescovo di Ravenna aveva il privilegio di usare il pallio anche nelle litanie solenni, Reg. Greg. I, 2 pag. 126-12, nt. 4-6. Sul punto, JOHN A. EIDENSCHINK, *op. cit.*, pp. 101-143; GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 79-81; KARIN MERLIN, *La concession du pallium dans la correspondance de Grégoire le Grand*, nel vol. di ROLAND DELMAIRE, JANINE DESMULLIER, PIERRE-LOUIS GATIER (a cura di), *Correspondances. Documents pour l’histoire de l’antiquité tardive* (Actes du colloque international Université Charles-de-Gaulle-Lille 3, 20 – 22 novembre 2003), Maison de l’Orient et de la Méditerranée-Jean Pouillou, Lyon 2009, pp. 349-358. Sul significato e l’uso del pallio di rinvia a BERNARD D’ALTEROCHE, *Le statut du pallium dans le droit canonique classique de Gratien à Hostiensis (vers 1140-1270)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 83, No. 4, 2005, pp. 553-585; STEVEN A. SCHOENIG, *Bonds of Wool. The Pallium and Papal Power in the Middle Ages*, The Catholic University of America Press, Washington D.C., 2016.

²⁶⁶ Reg. Greg. I, VI, 8, pp. 286-287; 4, XIII, 38, pp. 280-283. Nella lettera a Dono di Messina, Gregorio Magno dichiarava di concedere il pallio secondo antica consuetudine, così come lo aveva già ottenuto il predecessore.

questioni che richiamavano da vicino funzioni vicariali e, in più occasioni, fu invitato ad agire insieme a Romano, rettore del patrimonio di San Pietro per la parte siracusana (successore di Cipriano)²⁶⁷. Inoltre, a differenza degli altri due prelati, Giovanni resse temporaneamente il patrimonio siracusano.

Il pallio gli venne concesso nell'ottobre del 595 in esecuzione di antica consuetudine: "Apostolicae sedis benivolentia et antiquae consuetudinis ordine provocati, fraternitati tuae, quam in Syracusana ecclesia gubernationis officium constat suscepisse, pallii usum pervidimus concedendum [...]"²⁶⁸. Nella stessa epistola, il pontefice confermava tutti i privilegi concessi alla Chiesa di Siracusa.

Il registro non riporta alcuna missiva contenente la nomina di Giovanni a vicario apostolico. Tuttavia, egli ebbe indubbiamente una posizione di rilievo tra i vescovi isolani e dalle epistole del pontefice emerge che fu suo referente principale sull'isola. Sulla sua qualifica la storiografia è discordante: è stato sostenuto che Gregorio Magno "jamais il ne fera de lui le chef de l'Église de Sicile"²⁶⁹ ma diversi episodi dimostrano invece il coinvolgimento di Giovanni in affari che richiesero l'esercizio di funzioni vicariali.

Egli fu incaricato di occuparsi della deposizione del vescovo di Malta Lucillo: il pontefice gli attribuì il compito di decidere la misura della pena e il momento in cui avrebbe potuto tornare a comunicarsi²⁷⁰.

Molto interessante si presenta l'incarico che gli venne assegnato in un'epistola dell'ottobre 598. Con tale missiva, Gregorio Magno indirizzò lo scolastico Martino presso il vescovo Giovanni al fine di regolare alcune faccende giudiziarie che riguardavano il vescovo Cremenio, primate della Bizacena²⁷¹. Martino si era infatti rifiutato di recarsi a Roma per conferire direttamente con il pontefice, il quale, per non lasciare la questione insoluta, la delegò al vescovo Giovanni, statuendo che l'incontro dello scolastico con il prelado sarebbe

²⁶⁷ "En réalité – et l'exemple de ces trois eveques de Sicile recevant le pallium le prouve – ce n'est pas le pallium mais le titre de vicaire qui confère à celui qui le reçoit une juridiction": KARIN MERLIN, *La concession du pallium dans la correspondance de Grégoire le Grand*, cit., p. 352, che, nel suo studio, dimostra che nel caso dei vescovi di Sicilia la scelta di conferire loro il pallio fu presa unicamente dal pontefice, senza alcun intervento del sovrano, come spesso invece accadeva per altre zone della cristianità, ad esempio in Gallia (si ricordi la richiesta di re Childeberto sopra menzionata).

²⁶⁸ Reg. Greg. I, 2, VI, 18, pp. 306 ll. 1-5. Sul ruolo della consuetudine nell'epistolario di Gregorio Magno, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 44-46.

²⁶⁹ PHILIPPE HENNE, *Grégoire le Grand*, Edition du Cerf, Paris, 2007, p. 202.

²⁷⁰ Reg. Greg. I, 3, IX, 25, pp. 136-139 (598, ottobre). Per le cause contro i vescovi, DOMENICO MOGAVERO, *Le cause contro i vescovi nei concili particolari dal IV al VII secolo*, Istituto Superiore di Scienze Religiose, Palermo, 1981.

²⁷¹ Reg. Greg. I, 3, IX, 24, pp. 134-137 (598, ottobre).

equivalso ad un incontro con il papa stesso: “sed tamen postquam fratrem et coepiscopum nostrum Iohannem vidistis, in eo et nos vidisse vos credimus” (“dopo che hai incontrato il fratello e coepiscopo Giovanni, crediamo che in lui hai visto anche noi”)²⁷².

In un'epistola dello stesso mese, indirizzata a Giovanni, Gregorio Magno ritornava sulla faccenda: scriveva di aver appreso del colloquio tra Giovanni e Martino ma sosteneva di non credere alla versione di Cremonzio²⁷³. Giovanni veniva dunque ulteriormente incaricato di verificare se le affermazioni del primate fossero attendibili in modo che si potesse giungere ad una decisione. L'epistola rivela ancora una volta il rapporto di identificazione tra il pontefice e il suo delegato in due passaggi: all'inizio, dove Gregorio lodava lo zelo di Giovanni affermando che “[...] ubi illa est nos illic absentes non invenimur” e nella parte finale quando statuiva che qualunque cosa fosse stata compiuta da Giovanni era “come se” fosse stata compiuta dal papa in persona: “Quae autem vos agitis, nos egisse non dubitetis”²⁷⁴.

La questione del mantenimento dei rapporti con l'autorità bizantina fu al centro dei compiti di Giovanni. Il vescovo ebbe, ad esempio, il compito di trattare con l'ex console Leonzio al fine di alleggerire la posizione dell'ex magistrato Crescenzo, convocato per indagarne l'operato²⁷⁵. Leonzio era un alto funzionario imperiale che godeva del titolo di ex console, inviato dall'imperatore in Italia e operante soprattutto in Sicilia dall'agosto del 598. Il suo compito principale era quello di inquisire l'operato dei magistrati a chiusura del loro mandato. Crescenzo aveva ottenuto asilo ecclesiastico, pratica a cui facevano spesso ricorso coloro che dovevano rendere conto della gestione di una carica per sfuggire alle conseguenze disciplinari dovute allo scorretto esercizio dei compiti assegnati. Nel caso di specie, Gregorio intervenne per raggiungere un compromesso per il tramite di Giovanni: Crescenzo avrebbe lasciato l'asilo ecclesiastico per presentarsi dinanzi a Leonzio ma Giovanni avrebbe dovuto assicurarsi che fosse sottoposto ad un processo equo e che “ut in nullo eum contra leges aut rationem patiatur aliquomodo praegravari”, cioè che non venisse condannato duramente²⁷⁶.

²⁷² Ivi, 3, IX, 24, [pp. 134-137] p. 136, ll. 20-21.

²⁷³ Ivi, 3, IX, 27, pp. 142-145 (598, ottobre).

²⁷⁴ Ivi, p. 144, ll. 7-8; 27-28. La causa di Cremonzio era stata delegata all'autorità ecclesiastica dall'imperatore stesso affinché fosse decisa secondo i sacri canoni: “In quodam enim crimine Vizacenus primas fuerat accusatus et piissimus imperator eum iuxta statuta canonica per nos voluit iudicari”, Ivi, p. 144, ll. 9-11.

²⁷⁵ Ivi, 3, IX, 183, pp. 394-395 (599, luglio).

²⁷⁶ Ivi, 3, IX, 183 [pp. 394-395], p. 394, ll. 10-11.

In una successiva lettera al vescovo metropolita di Melitine, Domiziano, si evince che Giovanni fu incaricato, congiuntamente con lo stesso Leonzio, di dirimere una causa avente ad oggetto i beni del defunto vescovo di Lilibeo Teodoro, rivendicati in proprietà per la sua chiesa dal vescovo Domiziano²⁷⁷. L'occasione era ancora una volta propizia per Gregorio per affermare i principi di rettrezza ed equità che avrebbero dovuto informare ogni procedimento giudiziario: "Nam sicut sine iudicio quemquam nolumus condemnari, ita quae definita fuerint nulla patimur excusatione differri"²⁷⁸.

Ma, d'altro canto, Giovanni fu anche chiamato ad interessarsi di alcune prassi liturgiche invalse nell'isola e non approvate da Roma²⁷⁹. Nel giugno del 598 papa Gregorio, avendo avuto notizia che i diaconi della Chiesa di Catania avanzavano in processione con calzature episcopali, comandava a Giovanni di indagare sui motivi che avevano spinto questi diaconi ad indossare un'insegna liturgica che i predecessori di papa Gregorio avevano concesso ai soli diaconi della Chiesa di Messina²⁸⁰. Occorreva verificare se essi avessero deciso di comportarsi in tal modo di propria iniziativa o su ordine di qualcuno al fine di prendere gli adeguati provvedimenti. Senza alcuna reprimenda, infatti, si sarebbe aperta la via dell'abuso. Giovanni ebbe dunque il compito di condurre un'inchiesta preliminare e di raccogliere le necessarie informazioni. La decisione finale sarebbe spettata al pontefice.

Un'altra questione in materia liturgica di cui era stato informato il pontefice, portata all'attenzione di Giovanni in una successiva epistola dell'ottobre 598, riguardava l'uso di riti di tradizione greco-bizantina sull'isola: si trattava in particolare della consuetudine seguita dalla Chiesa costantinopolitana di recitare l'Alleluia nelle messe celebrate al di fuori del tempo di Pentecoste, della consuetudine dei suddiaconi di avanzare in processione spogliati della tunica e della recita del *Kyrieleyson* e del Padre Nostro subito dopo il canone²⁸¹. Il vescovo avrebbe dovuto porre rimedio a queste devianze²⁸². L'incarico

²⁷⁷ Ivi, 3, IX, 4, pp. 104-107 (598, settembre-ottobre).

²⁷⁸ Ivi, 3, IX, 4 [pp. 104-107], p. 106, ll. 31-33. Sul concetto di equità nel pensiero di Gregorio Magno, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 41-43.

²⁷⁹ Le questioni liturgiche sono trattate raramente nell'epistolario di Gregorio Magno, si vedano Ivi, pp. 37-38 e FRANCESCO P. RIZZO, *Una polemica fra Siciliani e Gregorio Magno su questioni liturgiche*, nel vol. di VINCENZO MESSANA, SALVATORE PRICOCO (a cura di), *Il cristianesimo in Sicilia: dalle origini a Gregorio Magno*, cit. pp. 169-190.

²⁸⁰ Reg. Greg. I, 3, VIII, 27, pp. 74-77 (598, giugno).

²⁸¹ Ivi, 3, IX, 26, 138-143 (598, ottobre). Su tali prassi, che denotano ancora una volta quanto fosse forte l'influsso greco-bizantino sull'isola, FRANCESCO P. RIZZO, *Una polemica fra Siciliani e Gregorio Magno su questioni liturgiche*, cit.

²⁸² Neanche la Sardegna, peraltro, era immune da influssi orientali, si veda FABIO TRUDU, *La*

rientrava all'interno della generale supervisione dei costumi, della disciplina ecclesiastica e delle prassi liturgiche generalmente affidate ad un vicario.

Gregorio Magno sottrasse al vescovo Giovanni la competenza a giudicare le cause che riguardavano il vescovo di Catania Leone, il medico Archelao e il metropolita di Melitina, Domiziano. Il pontefice le assegnò al *defensor* Romano, amministratore del Patrimonio di San Pietro per la parte siracusana²⁸³. La decisione di Gregorio Magno non si giustificava nel senso di una prevalenza di Romano su Giovanni ma per motivi di opportunità: il pontefice si premurò di evitare che il vescovo decidesse la causa del confratello Leone di cui era stato stretto collaboratore quando era ancora presbitero della diocesi di Catania. Per lo stesso motivo anche la questione del medico Archelao, i cui interessi danneggiavano Domiziano (difeso da Leonzio), andava attribuita ad un giudice diverso, poiché Archelao godeva della protezione del vescovo Giovanni²⁸⁴. In continuità con queste ragioni, si spiega anche il richiamo che Gregorio rivolse al vescovo: “Et quidem tueri iuste filios suos vel si quod est forte sanctae ecclesiae negotium vestra fraternitas debet et nullam occasionem dare adversariis maledicti gratia”²⁸⁵.

Si presenta molto interessante un'epistola collettiva del gennaio del 603 indirizzata a tutti i vescovi di Sicilia: Gregorio di Agrigento, Leone di Catania, Secondino di Taormina, Dono di Messina, Ludico di Lentini, Traiano di Malta a cui il pontefice raccomandava il cartulario Adriano (successore di Romano), inviato a reggere il patrimonio della Chiesa romana nel siracusano²⁸⁶. Dall'epistola è possibile trarre due conclusioni: che Giovanni, da tempo, non era più amministratore (provvisorio) del Patrimonio di San Pietro per la parte siracusana ma soprattutto che egli non godeva di un primato sugli altri vescovi di Sicilia, giacché nella missiva egli è menzionato soltanto in quarta posizione. Tuttavia, è bene precisare che nessuno degli agenti papali inviati in precedenza sull'isola poté rivendicare una sorta di primazia sugli altri prelati: è emblematico in tal senso l'episodio, precedentemente menzionato, del vicario apostolico Massimiano che fu rimproverato dal suddiacono Pietro per via della sentenza di scomunica pronunciata contro il vescovo Eusanio.

consignatio compiuta dai presbiteri al tempo di Gregorio Magno. A proposito di tradizioni liturgiche orientali in Sardegna, nel vol. di LUCIO CASULA, ANTONIO M. CORDA, ANTONIO PIRAS (a cura di), *Orientalis radiata fulgore: la Sardegna nel contesto storico e culturale bizantino*, Nuove Grafiche Puddu, Cagliari, 2008, pp. 389-414.

²⁸³ Reg. Greg. I, 3, IX 32, pp. 150-151 (598, ottobre).

²⁸⁴ Ivi, 2, V, 32, pp. 164-167.

²⁸⁵ Ivi, 3, IX 32, p. 150, ll. 9-12. Il passo è un richiamo paolino (1 Tm 5, 14).

²⁸⁶ Reg. Greg. I, 4, XIII, 20, pp. 248-251 (603, gennaio).

L'ultima missiva indirizzata direttamente al vescovo risale, infine, al marzo del 603: Gregorio gli chiese di incardinare un presbitero di nome Cosma nella chiesa in cui aveva esercitato l'ufficio di suddiacono²⁸⁷.

3.2.6. *I defensores Fantino (598-604) e Romano (598-601)*

L'amministrazione del patrimonio occidentale passò nel frattempo nelle mani del *defensor* Fantino (598-604)²⁸⁸. Si trattava di un funzionario di lungo corso operante da tempo sull'isola, citato per la prima volta in un'epistola indirizzata al suddiacono Pietro²⁸⁹. Dalle missive emerge che egli si occupò di compiti meramente gestionali ed esecutivi e solo sporadicamente fu chiamato ad intervenire in questioni disciplinari e giudiziarie riguardanti vescovi, abati e badesse²⁹⁰.

Le esigenze papali di affidarsi ad un delegato sull'isola restavano immutate e venivano ribadite, anche per Fantino, in un'epistola indirizzata al vescovo Vittore di Palermo: “ut ego, tam longe positus, quae in civitate tua aguntur agnoscam

²⁸⁷ Ivi, 4, XIII, 30, pp. 264-267 (603, marzo). Il resto delle epistole indirizzate a Giovanni, sopra elencate, che non sono state prese in esame – e che toccano temi relativi all'amministrazione finanziaria, a controversie fondiari, a questioni di assistenza e carità – riguardarono questioni sorte all'interno della diocesi di Siracusa e dunque appare evidente che il vescovo fu sollecitato ad agire in quanto titolare della sede e non come vicario apostolico.

²⁸⁸ Sono 14 le epistole indirizzate a Fantino (in quelle precedenti all'ottobre del 598 egli agì in qualità di *defensor* alle dipendenze del *rector*): Reg. Greg. I, 2, IV, 43, pp. 100-103 (594, agosto); 3, VIII, 23, pp. 66-69 (598, maggio); IX, 8, pp. 112-113 (598, settembre-ottobre); 10, pp. 114-115 (598, settembre-ottobre); 35, pp. 154-155 (598, ottobre); 38, pp. 158-161 (598, ottobre); 39, pp. 160-161 (598, ottobre); 40, pp. 160-163 (598, ottobre); 75, pp. 214-215 (598, novembre-dicembre); 111 pp. 268-271 (599, febbraio); 120, pp. 282-285 (599, febbraio-aprile); 173, pp. 380-381 (599, giugno-luglio); 199, pp. 420-423 (599, luglio); 4, XIV, 4, pp. 320-321 (603, settembre). Citato inoltre in Reg. Greg. I, 1, I, 42, pp. 196-211 (591, maggio); 2, V, 4, pp. 110-113 (594, settembre); 28, pp. 156-159 (595, marzo); VII, 36, pp. 494-495 (597, luglio); 3, IX, 23, pp. 134-135 (598, ottobre); 145, pp. 322-325 (599, maggio); X, 10, pp. 540-541 (600, maggio); 4, XIV, 5, pp. 320-323 (603, settembre).

²⁸⁹ Ivi, 1, I, 42, pp. 196-211 (591, maggio). Precedentemente all'assunzione del suo incarico di amministratore del Patrimonio, Fantino compare in altre tre epistole nel suo ruolo di *defensor*. Nell'epistola contenuta in Ivi, 2, V, 4, pp. 110-113 (594, settembre), indirizzata al vescovo Vittore di Palermo, in cui il pontefice forniva alcune istruzioni relative a fatti che erano accaduti in quella diocesi. Tra le altre cose, il caso di una monaca, Marcia, trasferita ingiustamente presso un altro monastero, evento che aveva spinto un'altra monaca, di nome Vittoria, a voler diventare la nuova priora distribuendo illecitamente i beni del monastero. Gregorio Magno ordinava che la faccenda fosse affidata al *defensor* Fantino che avrebbe dovuto interrogare la monaca, verificare quali e quanti beni erano stati illecitamente distribuiti, richiamare Marcia al suo monastero e destinare ad altro luogo Vittoria. Invece, nell'epistola contenuta in Ivi, 2, 28, pp. 156-159 (595, marzo), indirizzata a Cipriano, Fantino è indicato come depositario dei beni del monaco Cicerione. Infine, in una missiva del luglio 597 (Ivi, 2, VII, 36, pp. 494-495) indirizzata al vescovo Giovanni di Siracusa, Fantino è citato come colui che avrebbe dovuto inviare da Palermo un agrimensore affinché aiutasse il vescovo a comporre una controversia su alcuni confini.

²⁹⁰ PIERRE BLET, *op. cit.*, p. 62.

et, tot curis occupatus, quae fieri debeant disponam”²⁹¹. L’amministrazione della parte orientale fu invece affidata al *defensor* Romano (598-601)²⁹².

Sia Fantino che Romano, che operarono negli stessi anni, ricevettero la medesima autorità sulle rispettive aree a cui furono preposti. Nell’operato di entrambi non si riscontrano sostanziali variazioni nelle funzioni rispetto a quelle assegnate a Pietro e Cipriano. Entrambi furono destinatari di una lettera congiunta, inviata da Gregorio Magno nel febbraio del 599 anche ai loro collaboratori sull’isola – il suddiacono Savino, il notaio Adriano, il notaio Eugenio, il suddiacono Felice, il *defensor* Sergio, il *defensor* Bonifacio “et paribus” – contenenti disposizioni sulla vita dei chierici dell’isola²⁹³.

Le epistole indirizzate a Fantino si presentano molto brevi e i compiti affidati al delegato sono ben circoscritti.

Tra i suoi primi incarichi vi fu quello di pagare i debiti di un certo Cosma Siro, indebitato per centocinquanta solidi. Gregorio Magno inviò a Fantino sessanta solidi per adempiere il debito. Il delegato avrebbe dovuto convincere i creditori ad accettare la minore somma e affrancare il figlio di Cosma, caduto nelle mani dei creditori²⁹⁴. Nel caso di specie, Gregorio Magno richiamava la Novella di Giustiniano che vietava la schiavitù di un uomo libero per debiti²⁹⁵.

²⁹¹ Reg. Greg. I, 2, V, 4 [pp. 110-113], p. 112, ll. 18-20, (594, settembre).

²⁹² Sono 24 le epistole indirizzate a Romano: Reg. Greg. I, 3, IX, 22, pp. 132-135 (598, ottobre); 29, pp. 146-147 (598, ottobre); 37, pp. 156-159 (598, ottobre); 46, pp. 170-173 (598, ottobre-novembre); 48, pp. 174-177 (598, ottobre-novembre); 54, pp. 184-185 (598, novembre); 79, pp. 220-221 (598, novembre-dicembre); 80, pp. 220-223 (598, dicembre); 89, pp. 234-237 (599, gennaio); 107, pp. 262-263 (599, febbraio); 110, pp. 266-269 (599, febbraio); 111, pp. 268-271 (599, febbraio); 119, pp. 282-283 (599, febbraio-aprile); 129, pp. 294-297 (599, febbraio-aprile); 131, pp. 298-301 (599, aprile); 146, pp. 324-327 (599, maggio); 151, pp. 338-341 (599, maggio); 165, pp. 368-369 (599, giugno); 171, pp. 376-379 (599, giugno-luglio); 200, pp. 422-425 (599, luglio); 210, pp. 440-441 (599, luglio); X, 1 pp. 522-525 (599, ottobre); 4, pp. 530-533 (599, ottobre); 4, XI, 24, pp. 68-69 (601, febbraio). Citato anche in Reg. Greg. I, 1, II, 50, pp. 360-371 (592, luglio-agosto); 3, IX, 28, pp. 144-147 (598, ottobre); 31, pp. 148-151 (598, ottobre); 32, pp. 150-151 (598, ottobre); 33, pp. 150-153 (598, ottobre); X, 12, pp. 544-547 (600, giugno); 4, XI, 59, pp. 166-169 (601, agosto).

²⁹³ Ivi, 3, IX, 111 pp. 268-271 (599, febbraio). La missiva autorizzava soltanto madri, nonne e sorelle a coabitare con i chierici, meglio ancora se avessero rinunciato a tale compagnia. Compito dei destinatari dell’epistola era quello di esortare i vescovi locali a dare l’esempio, imponendo la disciplina al loro clero. Tali disposizioni rientravano nel quadro più generale degli obblighi dettati per i chierici (termine che nell’epistolario di Gregorio Magno è usato genericamente per indicare anche i monaci, le ancelle di Dio e le diaconesse). La coabitazione con donne era sanzionata con pene che potevano arrivare sino alla privazione dell’ordine sacro (Nov. Iust. 123.29). Nell’epistola contenuta in Reg. Greg. I, 2, IV, 26, pp. 66-69, Gregorio Magno ricordava i canoni dei concili che avevano stabilito che chiunque, dopo aver ricevuto l’ordine sacro, fosse caduto nel peccato della carne avrebbe dovuto astenersi dall’ordine sacro stesso. Su diritti e obblighi dei chierici, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 60-67.

²⁹⁴ Reg. Greg. I, 2, IV, 43, pp. 100-103 (594, agosto).

²⁹⁵ Nov. Iust. 134.7. La questione era già stata trattata con il diacono Cipriano in Reg. Greg. I,

Fantino fu poi chiamato, in due occasioni diverse, ad interessarsi della presenza ebraica sull'isola. Nel maggio del 598 Gregorio Magno gli ordinò di aiutare la badessa del monastero di Santo Stefano di Agrigento al fine di portare a termine la conversione di alcuni ebrei che necessitavano del battesimo²⁹⁶. Mancando ancora troppo tempo alla Pasqua, Fantino avrebbe dovuto accordarsi con il vescovo per dare ai catecumeni una preparazione di quaranta giorni, alla quale sarebbe seguito il battesimo. Se invece vi fosse stata l'intenzione di aspettare la Pasqua dell'anno successivo (599) per celebrare il rito, Fantino avrebbe dovuto ammetterli tra i catecumeni. Se poi essi fossero stati troppo poveri, Fantino avrebbe dovuto provvedere a fornire loro le vesti battesimali e a verificare quali fossero i bisogni del monastero di Santo Stefano affinché si potesse provvedere alla celebrazione del rito.

Nell'ottobre del 598, Gregorio Magno assegnò a Fantino il compito di rappresentare gli interessi della comunità ebraica di Palermo contro il vescovo di Palermo Vittore che aveva sequestrato le sinagoghe e le aveva trasformate in chiese, contravvenendo agli ordini del pontefice e ponendosi in contrasto con la legge: "nullam exstittisse causam, pro qua potuissent rationabiliter occupari, atque eas esse inconsulte ac temere consecratas"²⁹⁷. Vittore avrebbe dovuto pagare ai Giudei il prezzo delle sinagoghe occupate e consacrate. La somma sarebbe stata stabilita dal patrizio Venanzio e dall'abate Urbico, designati giudici della controversia dallo stesso Gregorio Magno. Poiché le sinagoghe erano state consacrate, non era più possibile restituirle, dunque il vescovo avrebbe dovuto rimborsare loro il valore e restituire gli ornamenti di cui si era indebitamente appropriato²⁹⁸.

Nello stesso mese, in un'epistola indirizzata a Preietta, nobildonna benefattrice della Chiesa di Roma, Gregorio Magno confermava quanto era stato convenuto tra la donna e Fantino a proposito di certi possedimenti che insistevano sul territorio palermitano²⁹⁹. Nell'epistola Gregorio Magno ribadiva la necessità della ratifica papale ai fini della validità e dell'efficacia di alcuni patti: "Quotiens in quibusdam conventionibus noster exspectatur assensus, ne

1, III, 55, pp. 476-479.

²⁹⁶ Ivi, 3, VIII, 23, pp. 66-69 (598, maggio).

²⁹⁷ Ivi, 3, IX, 38, pp. 158-161 (598, ottobre), in particolare p. 158, ll. 11-13. Si vedano FRANCESCO ALEO, *Gregorio Magno e la Sinagoga occupata (secolo VI)*, nel vol. di PINA TRAVAGLIANTE, MARCO LEONARDI (a cura di), *Qui si trova la chiave per comprendere il tutto: aspetti storici della Sicilia dall'età medievale all'età contemporanea*, Algra Editore, Viagrande, 2017, pp. 37-48; ANGELA LAGHEZZA, *Gregorio Magno, gli eretici e il riuso degli spazi sacri*, in *Studi e materiali di storia delle religioni*, 85, 2019, pp. 215-224.

²⁹⁸ Reg. Greg. I, 3, IX, 38.

²⁹⁹ Ivi, 3, IX, 23, pp. 134-135 (598, ottobre).

in dubium veniant quae geruntur, rati eas pro securitate partium debet habitio solidare”³⁰⁰.

In una successiva occasione, Fantino dovette obbligare il *defensor* Cando a restituire la ricevuta di un prestito (*debiti cautionibus*) ad un giudeo di nome Nostammo, il quale aveva saldato l’obbligazione³⁰¹.

Fantino ricevette anche degli incarichi strettamente collegati con alcune situazioni che riguardavano la Campania. Fu incaricato di prestare aiuto a degli emissari inviati da Napoli al fine di raccogliere degli schiavi di un monastero di quella città³⁰². Essi avrebbero dovuto stabilirsi con le loro famiglie nelle *possessiones* della Chiesa di Sicilia e i redditi sarebbero stati destinati in parte al mantenimento dei lavoratori e in parte al monastero d’origine³⁰³. In seguito, dovette restituire a Fusco, abate del monastero di Sant’Arcangelo e di quello di Massimo, Erasmo e Giuliana (entrambi siti a Napoli) i codici e i veli del monastero, deportati in Sicilia da un defunto presbitero di nome Costanzo: “Nam contra rationem est ut, quod de monasterio pro temporis, sicut dictum est, qualitate sublatum est, ab eius debeat separari”³⁰⁴. Fantino è poi citato anche in un’epistola indirizzata ad Antemio, suddiacono e rettore del patrimonio della Campania, incaricato di inviare a Fantino uno schiavo su cui era sorta una complicata controversia in relazione al suo status personale³⁰⁵.

Come esecutore testamentario, Fantino supervisionò la distribuzione dell’eredità del delegato Servodidio, secondo le disposizioni contenute nell’epistola indirizzatagli da Gregorio Magno nonché invitato a sollecitare gli eredi del nobile defunto Isidoro affinché erigessero un ospizio in attuazione del testamento³⁰⁶.

Come gli altri delegati suoi predecessori, anche Fantino fu chiamato ad occuparsi delle relazioni con l’autorità civile. In un’epistola del maggio del

³⁰⁰ Ivi, p. 134, ll. 2-4.

³⁰¹ Ivi, 3, IX, 40, pp. 160-163 (598, ottobre). Sulle *cautiones* e i *libelli securitatis*, VINCENZO RECHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., pp. 15, nota 22; 43 nota 109. Essi erano disciplinati da Nov. Iust. 128.3. Al rettore fu anche affidato il compito di inventariare dei beni che un notaio di nome Primigenio aveva lasciato alla chiesa romana, alla moglie e al nipote. Reg. Greg. I, 3, IX, 75, pp. 214-215 (598, novembre-dicembre).

³⁰² Ivi, 3, IX, 10, pp. 114-115 (598, settembre-ottobre).

³⁰³ Sulla questione degli schiavi-affittuari LELLIA CRACCO RUGGINI, *La Sicilia tra Roma e Bisanzio*, cit, p. 73, n. 81.

³⁰⁴ Reg. Greg. I, 3, IX, 173, pp. 380-381 (599, giugno-luglio), in particolare p. 380 ll. 9-11. Si veda ALBERTO FORESI, *I monasteri napoletani nel «Registrum epistolarum» di papa Gregorio Magno*, in *Miscellanea di Studi Storici*, 9, 1992-1994, pp. 59-83, in particolare le pp. 73ss.

³⁰⁵ Reg. Greg. I, 3, 145, pp. 322-325 (599, maggio).

³⁰⁶ Rispettivamente Ivi, 3, IX, 8, pp. 112-113 (598, settembre-ottobre) e Ivi, 3, IX, 35, pp. 154-155 (598, ottobre).

600, indirizzata al maestro delle milizie Zitta, lamentatosi del fatto che alcune autorità religiose si sottraevano al pagamento dei tributi verso l'autorità pubblica (necessari al mantenimento dell'esercito di stanza sull'isola), Gregorio Magno ordinava al suo delegato di provvedere affinché i religiosi delle zone palermitane rendessero conto dei loro atti dinanzi a giudici elettivi³⁰⁷. Il pontefice ribadiva il rispetto verso le legittime competenze dell'autorità pubblica e condannava gli atti di resistenza, a meno che non fossero dettati dalla necessità di difendere i beni dei poveri³⁰⁸.

Fantino ebbe limitati compiti in materia di risoluzione delle controversie, prevalentemente di accertamento di diritti: ad esempio, fu delegato da Gregorio Magno a difendere una donna di nome Gennara, proprietaria terriera, che subiva molestie da tre uomini che volevano cacciarla dalla sua tenuta. Fantino avrebbe dovuto convocare i tre uomini e ammonirli affinché non agissero con violenza. Tuttavia, se essi credevano di poter accampare delle pretese contro la donna occorreva allora scegliere, di comune accordo, dei giudici che potessero rimedio alla lite: "et, quae inter eos fuerint definita, tuo pro quiete partium solacio compleantur"³⁰⁹.

In relazione alle questioni riguardanti i vescovi dell'isola, egli svolse principalmente compiti esortativi e fu designato da Gregorio Magno, solo in via eventuale, come giudice per la risoluzione di controversie. Il delegato fu, ad esempio, incaricato di esortare il vescovo di Palermo a terminare velocemente un processo che vedeva come parti in causa la stessa Chiesa di Palermo contro il *magister militum* Maurentius³¹⁰. Il vescovo, secondo le istruzioni di Gregorio Magno, avrebbe dovuto terminare la controversia pacificamente o, in alternativa, nominare al suo posto qualcuno che lo rappresentasse in una causa da instaurare di fronte a due giudici indicati dal pontefice: il nobile patrizio Venanzio e lo stesso Fantino. Altrimenti, con accordo delle parti, il pontefice autorizzava l'elezione di giudici diversi.

In altra occasione, Fantino fu chiamato ad esortare il vescovo di Lilibeo,

³⁰⁷ Ivi, 3, X, 10, pp. 540-541 (600, maggio). Sui giudici elettivi, che compaiono spesso nel *Registrum*, si rinvia a FAUSTO GORIA, *I "iudices electi" nell'epistolario di Gregorio Magno*, in *Iuris Vincula: Studi in onore di Mario Talamanca*, 8 voll., Jovene, Napoli, 2001, IV, pp. 287-316.

³⁰⁸ "Quae res me omnino contristavit, quia nostri est habitus non solum praeiudicia minime facere sed etiam facta aequanimiter portare, nisi forte quod res pauperum defendere rationabiliter cogimur", Reg. Greg. I, 3, X, 10, [pp. 540-541], p. 540, ll. 4-7 (600, maggio). Tra i vari obblighi dei vescovi vi era quello di occuparsi delle cause civili ogniquale volta lo richiedesse la necessità di difendere i diritti dei poveri, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., p. 93.

³⁰⁹ Ivi, 3, IX, 39, pp. 160-161 (598, ottobre), ll. 9-11.

³¹⁰ Ivi, 3, IX, 120, pp. 282-285 (599, febbraio-aprile).

Decio, a restituire a Savino (*ex defensor* della città di Lilibeo nelle indizioni tredicesima e prima) il denaro speso per la chiesa. La situazione era la seguente: vigeva a Lilibeo la prassi secondo la quale, arrivati degli ospiti in città, i cittadini si facessero carico delle spese legate all'ospitalità³¹¹. Poiché ciò aveva dato adito a lamentele, si era convenuto, al tempo del vescovo Teodoro, che i cittadini effettuassero una donazione di parte dei propri redditi alla Chiesa, da questa somma il vescovo avrebbe attinto per spendere quanto necessario. Tuttavia, al tempo in cui Savino era *defensor*, assente il vescovo, aveva egli stesso provveduto ad anticipare tali somme. Chiedeva pertanto la restituzione di quanto speso all'attuale vescovo della città, Decio. Gregorio Magno si trovava d'accordo con la pretesa. Fantino avrebbe dovuto fare in modo che Savino ottenesse il dovuto e il pontefice lo costituì giudice della controversia: sia il vescovo Decio che l'*ex defensor* Savino avrebbero dovuto presentarsi al cospetto di Fantino ("in iudicio tuo partes assistant")³¹².

L'ultima epistola indirizzata a Fantino risale al settembre del 603³¹³. Gregorio Magno gli comunicò di aver perdonato un vescovo di nome Esilarato per i suoi delitti e gli ordinò di fare in modo che si riconciliasse con gli altri prelati dell'isola. Nel caso di disordini, provocati dallo stesso vescovo o dal suo clero, Fantino avrebbe dovuto provvedere a risolvere le eventuali contese secondo sua discrezione o, in alternativa, rimettere la questione allo stesso Gregorio³¹⁴.

Non si hanno più notizie di Fantino dopo quest'ultima lettera.

Spostando l'attenzione sull'altro versante dell'isola, negli stessi anni si dipanava invece la vicenda amministrativa del *defensor* Romano, segnata da questioni più complesse e delicate rispetto a quelle a cui fece fronte Fantino.

Occorre innanzitutto dire che egli fu costituito dal pontefice, con una lettera di nomina dell'ottobre del 598, rettore del patrimonio della Chiesa per le zone di Siracusa, Catania, Agrigento e Messina³¹⁵. Il suo incarico durò sino

³¹¹ Ivi, 3, IX, 199, pp. 420-423 (599, luglio).

³¹² Ivi, p. 422, l. 17.

³¹³ Ivi, 4, XIV, 4, pp. 320-321 (603, settembre).

³¹⁴ "Quod si quis eorum, id est sive episcopus seu clerus, admonitionem tuam neglexerit, ex hac nostra auctoritate canonica coertione inoboedientiae culpam aut tu, sicut praevideris, corrige aut nobis renuntiare festina, ut disponere valeamus", Ivi, p. 320, ll. 14-18.

³¹⁵ Ivi, 3, IX, 29, pp. 146-147 (598, ottobre). Romano venne raccomandato da Gregorio Magno all'*ex pretore* Libertino, "ecclesiasticis adiutores", Ivi, 3, IX, 28, pp. 144-147 (598, ottobre); a Ciri-dano, *vir gloriosus*, al quale l'imperatore affiderà poi la cura del granaio pubblico (IX, 116), definito "sapienter filio ecclesiae nostrae", Ivi, 3, IX, 31, pp. 148-151 (598, ottobre); e ad un nobile siciliano chiamato Pietro, Ivi, 3, IX, 33, pp. 150-153 (598, ottobre).

all'agosto del 601³¹⁶. Romano prese il posto del vescovo Giovanni che aveva temporaneamente retto il Patrimonio dopo Cipriano. L'epistola è breve e scarna: Romano viene lodato per le sue doti, la sua intraprendenza e per la sua fedeltà alla causa romana. Gregorio lo esorta ad essere zelante e a non commettere frodi: "[...] quoniam te Romanum, defensorem fidelem sollicitumque saepe probavimus exstitisse, patrimonium sanctae Romanae cui Deo miserante deservimus ecclesiae in partibus Syracusanis, Catenensibus, Agrigentinis vel Messanensibus constitutum a praesenti secunda indictione gubernationi tuae praevidimus committendum"³¹⁷.

Come per Fantino, anche le lettere indirizzate a Romano si presentano brevi e concise, contenenti per lo più istruzioni sulla gestione del Patrimonio.

Tra i compiti più spinosi assegnati al delegato, vi fu quello di reprimere coloro che in Sicilia usurpavano la carica di *defensores*. L'abuso veniva principalmente perpetrato dagli *actionarii*, ausiliari dei *defensores*, che spesso si spacciavano per tali, attirati dalla redditività della carica³¹⁸. Gregorio Magno auspicava un intervento *cum grano salis*: se tra questi usurpatori Romano ne avesse rintracciato qualcuno degno allora avrebbe dovuto segnalarlo a Gregorio affinché ne ratificasse la nomina³¹⁹.

Successivamente Romano fu chiamato a concedere ad un colono della Chiesa romana di nome Argenzio, un piccolo appezzamento di terra di dieci moggi. Il colono venne dispensato dal pagamento della *pensio* sul fondo come

³¹⁶ Prima di assumere l'incarico, Romano aveva svolto altre mansioni. Trovandosi ancora a Roma, è citato in una lettera indirizzata al suddiacono Pietro, dove viene indicato come colui che aveva segnalato al pontefice una violenza perpetrata contro un monastero: Ivi, 1, II, 50, pp. 360-371 (592, luglio-agosto). Egli fu probabilmente inviato in Oriente da Gregorio Magno, come si evince da una missiva contenuta in Ivi, 2, VII, 27, pp. 468-473 (597, giugno), indirizzata a Narsete. Non si hanno tuttavia informazioni in merito a durata, compiti ed esito della missione, giacché l'unico riferimento che può leggersi è privo di dettagli e si limita soltanto ad un generico richiamo: "Cum Romanum defensorem ad urbem regiam mitterem" (Ivi, p. 468, l. 2). È ipotizzabile che egli fu inviato a Costantinopoli tra l'invio dell'ultima lettera a Narsete (settembre 595, Ivi, 2 VI, 14, pp. 296-301) e la presente, datata giugno 597.

³¹⁷ Ivi, 3, IX, 29, pp. 146-147 (598, ottobre), in particolare p. 146, ll. 3-8. Romano, come i suoi predecessori, fu certamente coadiuvato da *defensores*, tra i quali il già citato *defensor* Vito di cui si è riportata più in alto la formula di nomina (Ivi, 3, IX, 98, pp. 248-249), raccomandato dal pontefice allo stesso Romano: Ivi, 3, IX, 119, pp. 282-283 (599, febbraio-aprile). Inoltre, nell'epistola Ivi, 3, IX, 110, pp. 266-269 (599, febbraio), Romano fu incaricato di fornire ad un *defensor* di nome Gaudio, che si trovava in stato di povertà, sei solidi l'anno. La condizione precaria di questo *defensor* era peraltro già stata segnalata a Gregorio dal diacono Cipriano. Ma non sembra che egli fu un collaboratore di Romano. Un'altra epistola, su cui si tornerà più avanti, segnala la presenza di un ulteriore *defensor* di nome Pietro: Ivi, 3, IX, 129, pp. 294-297 (599, febbraio-aprile).

³¹⁸ Ivi, 3, IX, 22, pp. 132-135 (598, ottobre).

³¹⁹ Nella medesima lettera, Romano fu incaricato di esaminare i rendiconti di un funzionario di nome Fortunato e invitato a non affidargli più nessun incarico a motivo della sua negligenza. Doveva inoltre mandare in esilio un certo Marciano che aveva disobbedito al vescovo Giovanni di Siracusa.

ricompensa per il fatto che egli, da tempo, si prendeva cura dell'ospitalità³²⁰.

Un caso rilevante di cui si occupò Romano fu rappresentato dalla restituzione di un immobile ad un certo Callisseno, figlio di una vedova di nome Stefania. Si trattava di una casa sita nel territorio di Catania data in dono alla Chiesa di Roma dalla nonna, Mammonia³²¹. La questione era la seguente: Stefania, in stato di povertà, pretendeva la restituzione della casa donata dalla suocera asserendo che il bene spettasse al figlio: “[...] asserens Mammoniam alienandi eam non habere licentiam”³²². Gregorio Magno, contravvenendo alle norme che non permettevano di alienare ciò che era pervenuto in possesso della chiesa, chiedeva a Romano di provvedere ad accogliere la pretesa della donna³²³. Come si ricorderà, la questione era già stata portata all'attenzione di Cipriano, il quale aveva invece negato le ragioni della donna: “[...] cui rei dilectissimus filius noster Cyprianus diaconus, qui causam cognitam habuit, contradictor exstitit, inquires praedictae mulieris querimoniam domum ipsam vindicare sive repetere [...]”³²⁴. Ma neanche Romano sembrò voler dare seguito alla faccenda, tanto che quasi un anno dopo, Gregorio fu costretto a ritornare sulla questione. Il pontefice rimproverò infatti il delegato per non aver osservato quanto gli era stato ordinato, esortandolo a provvedere celermente³²⁵. Gregorio Magno si era accorto dell'inazione di Romano poiché questi non aveva cancellato la restituzione dal *polypticum*: “[...] quia notitia eiusdem donationis non esset de pollyptychis caraxata”³²⁶.

Altra questione che concerneva ancora diritti reali fu rappresentata dal caso di uno scriba di nome Genzione, desideroso di ottenere un possesso della chiesa con contratto enfiteutico. La richiesta gli era però stata negata.³²⁷ Gregorio ordinava allora a Romano di assegnargli le prestazioni in natura (gli *excepta*) ricavabili dalla tenuta e dovuti normalmente ai *conductores*³²⁸. Il delegato fu poi incaricato della divisione di una tenuta, chiamata Papirianense, donata dalla defunta nobildonna Alessandria, al monastero napoletano dei Santi Era-

³²⁰ Reg. Greg. I, 3, IX, 37, pp. 156-159 (598, ottobre).

³²¹ Ivi, 3, IX, 48, pp. 174-177 (598, ottobre-novembre).

³²² Ivi, p. 176, ll. 12-13.

³²³ “Quamvis ea quae ad ecclesiae iura perveniunt alienar legis ratio non permittat, temperanda tamen interdum censura distractionis est, ubi misericordiae respectus invitat, masime, quando tanta est quantitas, quae nec dantem onerat et accipientis pauperiem iuxta aliquid consolatur”, Ivi, o. 174, ll. 2-6.

³²⁴ Reg. Greg. I, 3, IX, 48, [pp. 174-177], p. 176, ll. 15-18.

³²⁵ Ivi, 3, IX, 200, pp. 422-425 (599, luglio).

³²⁶ Ivi, p. 424, ll. 6-8.

³²⁷ Ivi, 3, IX, 79, pp. 220-221 (598, novembre-dicembre). L'enfiteusi ecclesiastica non poteva durare più di 30 anni.

³²⁸ Sugli *excepta* si veda VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., pp. 96-97.

smo, Massimo e Giuliana e all'ospizio palermitano di San Teodoro, divisione che doveva effettuarsi tra il monastero e l'ospizio³²⁹.

Anche Romano fu chiamato ad agire in qualità di esecutore testamentario. Il registro rivela che egli fu incaricato di far eseguire dagli eredi della nobildonna Rustica quanto da questa stabilito ventuno anni prima per testamento relativamente alla costruzione di un nuovo monastero³³⁰.

Romano fu talvolta chiamato ad agire in collaborazione con il vicario e vescovo di Siracusa Giovanni. Occorre segnalare, ad esempio, l'azione, svolta congiuntamente al fine di aiutare un certo *vir clarissimus* Lorenzo a presentare i rendiconti del defunto vescovo di Reggio, Bonifacio, il quale aveva lasciato una parte della sua eredità allo *xenodochium* di San Pietro³³¹. I due vennero successivamente esortati dal pontefice a non difendere coloro che erano implicati in furti pubblici. Secondo il pontefice i membri della Chiesa dovevano evitare di essere coinvolti nella colpa di un tale misfatto e non dovevano mettere in atto una difesa che non poteva che essere ingiusta ("a nobis non videantur iniuste defendi")³³².

Si presenta interessante una questione concernente i rapporti tra legge civile e legge divina sulla quale fu chiamato ad intervenire Romano. L'amministratore fu esortato a ricordare ad un *defensor* di nome Pietro, originario della massa chiamata *Iutelas*, di proprietà della Chiesa di Roma, di non permettere che i suoi figli contraessero matrimonio al di fuori dalla *massa* alla quale erano legati in ragione del loro status di coloni³³³. Si trattava di coloni *oriundi* o *originarii*. Il padre, Pietro, era stato liberato dal legame con la terra, ma non i suoi figli. La vigenza di tale vincolo era prescritta dal diritto romano³³⁴. Se essi avessero contraddetto tali disposizioni, Gregorio non avrebbe dato il suo consenso³³⁵.

Anche per Romano non sono assenti i compiti di raccordo con l'autorità civile bizantina. Egli fu, ad esempio, incaricato di evitare che l'ex console

³²⁹ Reg. Greg. I, 3, IX, 171, pp. 376-379 (599, giugno-luglio).

³³⁰ Ivi, 3, IX, 165, pp. 368-369 (599, giugno).

³³¹ Ivi, 3, IX, 131, pp. 298-301 (599, aprile). Lorenzo avrebbe dovuto presentare tali conti all'ex console Leonzio, come emerge da Ivi, 3, IX, 63, pp. 196-197.

³³² Reg. Greg. I, 3, IX, 80, pp. 220-223 (598, dicembre).

³³³ Ivi, 3, IX, 129, pp. 294-297 (599, febbraio-aprile).

³³⁴ L'obbligo dei figli di sposarsi all'interno della *massa* era sancito da *Codex Iustinianus*, in *Corpus iuris civilis*, cit., II, 11.48; 24.1; Nov. Iust. 12. Sul punto VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., p. 63.

³³⁵ "Nam si quis eorum exinde, quod non credimus, exire praesumpserit, certum illi sit, quia noster numquam concessus aderit, ut foris de massa, in qua nati sunt, aut habitare aut debeant sociari, sed in superscripta terra eorum", Reg. Greg. I, 3, IX, 129, [pp. 294-297], p. 296, ll. 11-15 (599, febbraio-aprile).

Leonzio violasse i privilegi di cui godevano i cittadini di Napoli su alcune proprietà dell'isola, privilegi che erano stati confermati dall'imperatore Maurizio quando Gregorio Magno era ancora apocrisario in oriente³³⁶.

In altra occasione, Romano fu incaricato di fare da mediatore tra il personale dipendente dal *curator palatii urbis Romae* e l'ex console Leonzio, affinché questi pagasse loro gli stipendi (*annonae*) a cui avevano diritto, stabiliti dall'imperatore³³⁷. Il delegato papale avrebbe dovuto dare loro tutto il supporto necessario, benché, come precisava lo stesso Gregorio, si trattasse di un compito che non rientrava tra le sue funzioni³³⁸.

Le questioni più rilevanti furono comunque quelle vertenti sulla composizione delle controversie giudiziarie. Gregorio Magno incaricò Romano di aiutare Tecla, abbadessa del monastero napoletano di Santa Maria, al fine di comporre una causa in corso con il genero di lei, di nome Alessandro. Quando questi non si fosse mostrato incline a trovare un compromesso, Romano avrebbe dovuto riferire ogni cosa al papa. Il compito del delegato era dunque quello di fare opera di persuasione su Alessandro invitandolo a risolvere pacificamente la questione³³⁹.

Romano fu poi chiamato a restituire un possedimento ad un certo Fausto, qualora ne avesse rilevato l'ingiusta occupazione³⁴⁰. Si trattava di una situazione che, a parere di Gregorio Magno, non era conosciuta dal vescovo Giovanni e a cui Romano doveva porre rimedio. La questione avrebbe dovuto essere decisa da giudici elettivi³⁴¹.

Il delegato papale fu poi incaricato di difendere un servo della Chiesa di Santa Maria, di nome Luminoso, e sua moglie, dalle violenze di un certo Salu-

³³⁶ Ivi, 3, IX, 46, pp. 170-173 (598, ottobre-novembre). Si tratta di un argomento ripreso in una successiva epistola indirizzata al maestro delle milizie Maurenzio (IX, 53).

³³⁷ Ivi, 3, IX, 107, pp. 262-263 (599, febbraio).

³³⁸ Altre due epistole si ricollegano alla questione del mantenimento dei rapporti con l'autorità civile. In un'epistola indirizzata collettivamente ai rettori del Patrimonio di San Pietro di Siracusa (Romano), della Campania (Antemio), del Bruzzio (Savino), della Puglia e della Calabria (Sergio), il pontefice aveva raccomandato a tutti i destinatari le *possessiones* e gli *homines* dell'ex pretore di nome Romano insistenti nelle aree di supervisione degli amministratori, Ivi, 3, IX, 89, pp. 234-237 (599, gennaio); mentre in un'epistola del giugno 600, Gregorio Magno informava l'ex pretore Libertino che Romano avrebbe donato venti vesti ai suoi giovani schiavi, Ivi, 3, X, 12, pp. 544-547 (600, giugno).

³³⁹ Ivi, 3, IX, 54, pp. 184-185 (598, novembre). Della causa non sono noti i particolari ma dovevano necessariamente essere presenti degli elementi di collegamento con la Sicilia, cosa che spiega l'intervento di Romano.

³⁴⁰ Ivi, 3, IX, 146, pp. 324-327 (599, maggio).

³⁴¹ "Et tunc si quid actores praedictae ecclesiae rationabiliter sibi in finibus ipsi credunt posse competere, electorum subeant sine dilatione iudicium, ut cuius sit proprietas, iudicantium, sententia decernatur, quatenus per hoc episcopalis de illicita quae praetenditur invasione auferatur invidia et causa legali valeat ordine definiri", Ivi, p. 326, ll. 9-14.

sio³⁴². Se i due avessero rivendicato pretese contrastanti, si sarebbe proceduto a porre fine alla faccenda per mezzo di una decisione presa da giudici elettivi. Da notare che la chiesa di Santa Maria insisteva presso la città di Grumento in Lucania. La ragione dell'intervento di Romano è da ricercarsi nel fatto che molto probabilmente il *vir clarissimus* Salusio risiedeva nel Siracusano.

Sul versante dei rapporti con i vescovi dell'isola, Romano svolse una funzione di supervisione ecclesiastica che diede adito ad alcuni conflitti di giurisdizione. In un'epistola, già menzionata, risalente al momento dell'entrata in carica di Romano e indirizzata al vescovo Giovanni di Siracusa, questi veniva informato da Gregorio della decisione di affidare a Romano una serie di cause giudiziarie: quelle di Leone, vescovo di Catania (in contesa con l'ex console Leonzio che si era lamentato del suo operato), del medico Archelao e di Domiziano, metropolita di Melitina³⁴³.

Le questioni riguardanti la disciplina ecclesiastica e i costumi del clero furono ricomprese tra i compiti di Romano³⁴⁴.

Nel maggio del 599, Gregorio Magno raccomandò a Romano alcuni abitanti dell'Istria che erano in procinto di recarsi presso il loro vescovo dimorante in Sicilia. Romano avrebbe dovuto esortare il prelado a raggiungere il pontefice a Roma poiché si era allontanato dalla fede (probabilmente si trattava di uno scismatico). Gregorio era infatti a conoscenza del fatto che il prelado nutriva il desiderio di rientrare in comunione con Roma³⁴⁵.

Successivamente Romano fu nuovamente chiamato ad agire congiuntamente con il vescovo e vicario Giovanni³⁴⁶. Entrambi furono chiamati a sedere paritariamente come giudici in un caso che riguardava il deposto vescovo di Malta Lucillo accusato dal successore Traiano di aver sottratto dei beni dalla diocesi melitense³⁴⁷. Il loro compito era quello di costringere il vescovo Lucillo e suo figlio Pietro a restituire al vescovo Traiano (nuovo titolare della sede) i beni della chiesa melitense. Traiano doveva inoltre portare con sé quattro o

³⁴² Ivi, 3, IX, 210, pp. 440-441 (599, luglio).

³⁴³ Ivi, 3, IX, 32, pp. 150-151 (598, ottobre). I motivi dell'assegnazione delle cause a Romano e non a Giovanni sono stati precedentemente esposti, si veda par. 2.2.5

³⁴⁴ Si ricordi la già menzionata epistola collettiva (indirizzata anche a Romano) in cui il pontefice esortava a non coabitare con donne, Ivi, 3, IX, 111, pp. 268-271 (599, febbraio).

³⁴⁵ Ivi, 3, IX, 151, pp. 338-341 (599, maggio).

³⁴⁶ Giovanni è inoltre citato anche in altre due epistole indirizzate al *defensor* Romano: Ivi, 3, IX, 146, pp. 324-327 (599, maggio); 4, XI, 24, pp. 68-69 (501, febbraio) su cui si tornerà più avanti.

³⁴⁷ "Qui si indita sibi nequitia negare fortasse voluerit, quia facile dicitur posse convinci, una cum revenrentissimo fratre et coepiscopo nostro Iohanne Syracusano residens subtili inquisitione huius rei veritatem rimamini, quatenus probatione habita, quicquid eum tulisse vel suppressisse claruerit, palam verecundia confusus restituat, quod inverecunde clam abstulit", Ivi, 3, X, 1, pp. 522-525 (599 ottobre), ll. 15-20.

cinque monaci dal monastero di Siracusa di cui era abate, degli schiavi, dei codici e altri beni³⁴⁸.

Altra questione delicata di cui dovette occuparsi Romano, fu quella riguardante il vescovo Basilio, troppo spesso lontano dalla sua sede per cause futili, a cui il delegato doveva ordinare di rientrare entro cinque giorni: “[Basilium] velut unum de ultimis in causis occupari et praetoriis inutiliter observare”³⁴⁹. Se Romano avesse tollerato ulteriori ritardi si sarebbe reso colpevole verso il pontefice, allo stesso modo di Basilio, a motivo della sua negligenza. Si rinviene qui, un'altra ipotesi di *culpa in vigilando* nonché il potere di correzione, supervisione e ammonimento sui vescovi conferito da Gregorio Magno ai suoi delegati³⁵⁰.

L'ultima epistola indirizzata a Romano, datata febbraio 601, è probabilmente la più interessante e tocca da vicino status e funzioni del delegato papale³⁵¹. La missiva menziona una denuncia nei suoi confronti: i vescovi dell'isola ritenevano che non rientrasse tra le competenze del delegato l'esercizio della giurisdizione sui chierici appartenenti alle loro diocesi e lo accusavano di volersi ingerire indebitamente nella loro sfera di competenza. Romano aveva, tra le altre cose, liberato dei chierici che il vescovo Giovanni di Siracusa aveva invece inviato in penitenza. Il pontefice, nel ricevere tale lamentela, dichiarava, come principio generale, che un *defensor* avrebbe dovuto lasciare il processo ordinario alla decisione del vescovo del luogo e che soltanto nel caso in cui un vescovo fosse parte di un processo contro altri chierici o laici, la controversia sarebbe ricaduta all'interno della sfera di competenza del *defensor*. In tale evenienza, questi avrebbe dovuto far scegliere loro un arbitro che componesse la controversia o avrebbe lui stesso dovuto farsi giudice della causa. Il papa statuiva quindi nei confronti di Romano un principio che avrebbe avuto successo presso i canonisti del XIII secolo: “nam si unicuique episcopo iurisdiction non servantur, quid aliud agitur nisi ut per te per quem ecclesiasticus custodiri illic ordo debuit, confundatur”, vale a dire che il *defensor* era chiamato a rispettare la giurisdizione del vescovo giacché l'ordine ecclesiastico che il *defensor* doveva garantire sarebbe stato compromesso

³⁴⁸ La decisione di lasciar partire i monaci fu lasciata da Gregorio Magno all'insindacabile giudizio del vescovo Giovanni.

³⁴⁹ Reg. Greg. I, 4, XI, pp. 530-533 (599, ottobre), in particolare, p. 530, ll. 2-4. Tra i vari obblighi che gravavano sui vescovi vi era quello di risiedere presso la propria chiesa. Limitate erano le eccezioni: la partecipazione a sinodi regionali o provinciali, l'infermità, le cause giudiziarie. Sugli obblighi dei vescovi nell'epistolario di Gregorio Magno, GIUSEPPE DAMIZIA, *Lineamenti di diritto canonico nel Registrum Epistolarum di San Gregorio Magno*, cit., pp. 92-95.

³⁵⁰ PIERRE BLET, *op. cit.*, p. 61.

³⁵¹ Reg. Greg. I, 4, XI, 24, pp. 68-69 (601, febbraio).

proprio a causa di una violazione commessa dal *defensor* stesso³⁵². Romano avrebbe quindi dovuto rinviare al vescovo Giovanni di Siracusa i chierici a cui aveva rimesso la pena³⁵³.

L'incarico di Romano cessò qualche mese dopo, probabilmente nella seconda metà dell'anno. Egli viene citato per l'ultima volta in un'epistola dell'agosto 601 indirizzata alle nobili Barbara e Antonina, figlie del patrizio Venanzio, a cui il pontefice comunicava di aver affidato a Romano e al vescovo Giovanni i loro beni, data la loro intenzione di recarsi a Roma³⁵⁴.

3.2.7. *Il defensor Adriano*

Nel periodo compreso tra il 601 e il 603 le fonti non rivelano se il patrimonio orientale continuò ad essere amministrato da Romano. Certamente nel gennaio del 603, Gregorio Magno nominò Rettore del Patrimonio di Sicilia per la parte siracusana il notaio Adriano (603-604)³⁵⁵. Egli, come si è visto, era già stato destinatario della lettera congiunta ai rettori del Patrimonio concernente il divieto per i vescovi di coabitare con donne ma in tale epistola non veniva precisato di quale parte fosse rettore³⁵⁶.

Nel gennaio del 603, in una missiva indirizzata a tutti i vescovi di Sicilia e Malta (Gregorio di Agrigento, Leone di Catania, Secondino di Taormina, Giovanni di Siracusa, Dono di Messina, Lucido di Lentini e Traiano di Malta), Gregorio Magno raccomandò loro Adriano, inviato a reggere il patrimonio della Chiesa di Siracusa³⁵⁷. Il pontefice invitò i prelati a coadiuvarlo e ordinò

³⁵² Ivi, II, XI, 25: "nisi ut per nos per quos". Si era in presenza di un esercizio di autorità abusiva che però rivelava quanto fosse considerata ampia la delega pontificia di cui il *defensor* si sentiva investito, PIERRE BLET, *op. cit.*, p. 62. Sulla questione si rinvia a KENNET PENNINGTON, *Johannes Teutonicus and Papal Legates*, in *Archivum historiae pontificiae*, 21, 1983 pp. 183-194.

³⁵³ Non pare, tuttavia, che in questo caso il conflitto di competenza fu risolto a favore di Giovanni in virtù del suo status di vicario.

³⁵⁴ Reg. Greg. I, 4, XI, 59, pp. 166-169 (601, agosto).

³⁵⁵ Sono 4 le epistole indirizzate ad Adriano: Reg. Greg. I, 3, IX, 111 (pp. 268-271); 4, XI, 30 (pp. 100-103), 33 (pp. 104-107); XIV, 17 (pp. 348-349). Egli è citato inoltre in: Ivi, 4, XIII, 20 (pp. 248-251), 21 (pp. 250-253), 23 (pp. 254-255), 35 (pp. 274-279).

³⁵⁶ Ivi, 3, IX, 111, pp. 268-271 (599, febbraio).

³⁵⁷ Ivi, 4, XIII, 20, pp. 248-251 (603 gennaio). Adriano aveva ricevuto diversi altri incarichi prima di assumere la funzione di amministratore del Patrimonio di San Pietro per la parte orientale dell'isola. Nel febbraio del 601, trovandosi ad operare come notaio a Palermo (quando rettore era ancora Fantino), fu incaricato di restituire il marito ad una certa Agatosa dopo che l'uomo, senza il consenso della moglie, si era unito al monastero guidato dall'abate Urbico a Palermo. La scelta dell'uomo non poteva essere approvata perché la legge divina non permetteva che un matrimonio si sciogliesse contro la volontà di uno dei coniugi, a differenza della legge civile, Nov. Iust. XXII, 5; CXXIII, 40: "[...] etsi mundana lex praecipit conversionis gratia utrolibet inbito solui posse coniugium, divina haec lex

ad Adriano di indagare se tra questi vescovi vi fossero comportamenti non consoni, dovendo provvedere, se del caso, ad una segreta *adhortatio* o a ricorrere direttamente al papa in caso di bisogno³⁵⁸.

Dalle successive epistole è possibile rilevare che i compiti assegnati ad Adriano si posero in continuità con quelli dei predecessori. In un'epistola indirizzata a Giuliano, *vir gloriosus*, Gregorio Magno gli comunicava di aver dato ad Adriano il compito di fornire dieci solidi annui al monastero costruito dallo stesso Giuliano nella città di Catania³⁵⁹. Il pontefice scriveva poi nel febbraio del 603 all'ex console Pasquale, debitore verso la Chiesa di Roma, informandolo di aver ordinato ad Adriano di trattare con lui del suo debito al fine di non pregiudicare gli interessi della Chiesa³⁶⁰. Infine, nel 603, Gregorio Magno affidava congiuntamente ad Adriano, al vescovo Giovanni e al notaio Pantaleone un complicato calcolo finanziario al fine di ripartire i tributi dovuti dai contadini³⁶¹.

L'ultima lettera indirizzata ad Adriano è datata marzo 604, mese di morte di Gregorio Magno³⁶². La missiva conteneva disposizioni sulla correzione dei monaci del monastero di San Vito (sul monte Etna) che convivevano con donne³⁶³.

Con tale missiva e con Adriano si concluse la lunga serie di agenti papali utilizzati da Gregorio Magno sull'isola.

fieri non permittit", Reg. Greg. I, 4, XI, 30, pp. 100-103 (601 febbraio), in particolare p. 100-102, ll. 14-16. Successivamente, nel giugno del 601, Gregorio Magno ordinò ad Adriano di continuare a reprimere maghi e indovini, quanto più sarebbe stata severa la pena tanto più Adriano avrebbe migliorato la sua posizione nei confronti dello stesso pontefice e di Dio: "Et ideo studii tui sit sollicitae quaerere et, quoscumque huiusmodi Christi inimicos inveneris, ita districta ultione corrigere, ut et nos de experientia tua melius possimus habere iudicium et Deo te nostro, quod maxime studendum est, valeas commendare", Ivi, 4, XI, 33, pp. 104-107 (601, giugno): p. 106, ll. 8-11.

³⁵⁸ "Nam eidem praefato cartulario nostro iniunximus ut, si qua de reverentissimis fratribus nostris episcopis inordinate acta cognoverit, prius quidem secreta ac modesta adhortatione ipse corripiat. Quae si emendata non fuerint, nobis celeriter innotescat", Ivi, p. 250, ll. 17-22.

³⁵⁹ Ivi, 4, XIII, 21, pp. 250-253, (603 gennaio).

³⁶⁰ Ivi, 4, XIII, 23, pp. 254-255 (603 febbraio).

³⁶¹ Ivi, 4, XIII, 35, pp. 274-279, (603, giugno), il notaio Pantaleone era stato inviato da Roma con compiti ispettivi sul patrimonio siracusano ed aveva giurato sulla Tomba di San Pietro: "Experientia tua, quod vel quale apud sacratissimum corpus beati Petri apostoli iusiurandum praeberit, memor est; unde nos quoque securi discussionis causam in patrimonio partis Syracusanae commisimus", Ivi, p. 276, ll. 2-5. Sulla questione si veda VINCENZO RECCHIA, *Gregorio Magno e la società agricola*, cit., p. 92. Egli non fu rettore del patrimonio, come lo qualifica erroneamente JACQUES-YVES PERTIN, *Justice et gouvernement dans l'église d'après les Lettres de saint Grégoire le Grand*, L'Harmattan, 2015, p. 187.

³⁶² Reg. Greg. I, 4, XIV, 17, pp. 348-349, (604, marzo).

³⁶³ Nella lettera immediatamente precedente, contenuta nel registro (XIV, 6, pp. 346-349, 604 marzo), la questione era stata portata all'attenzione anche del vescovo di Catania, Leone, rimproverato dal pontefice per aver tollerato quanto avveniva nel monastero ed esortato a porvi urgentemente rimedio.

4. Testimonianze di agenti papali successive al pontificato di Gregorio Magno

Dopo il pontificato di Gregorio Magno le fonti si fanno più scarse e forniscono poche notizie sugli agenti papali operanti in Sicilia.

Con papa Onorio I (625-638) operò come amministratore del Patrimonio di San Pietro Ciriaco, benché l'epistola di nomina sia andata perduta³⁶⁴. Ciriaco fu incaricato di riportare l'ordine in Sicilia in materia di disciplina ecclesiastica e di evitare che il vescovo di Siracusa si intromettesse in cause penali³⁶⁵.

Papa Leone II (682-683) inviò come amministratore un diacono di nome Giovanni di cui non si hanno informazioni³⁶⁶.

Maggiori notizie sono invece pervenute su Costantino, amministratore del Patrimonio di San Pietro inviato in Sicilia da papa Conone (686-687) e a cui furono attribuite ampie potestà di governo unitamente al pallio³⁶⁷. La nomina fu fortemente osteggiata dalla chiesa di Siracusa, dove egli era diacono, e dagli abitanti delle terre appartenenti al Patrimonio di San Pietro³⁶⁸. Solo la forte influenza del pontefice gli permise di restare in carica, benché il suo incarico fu di breve durata. Alla morte del papa, avvenuta il 21 settembre del 687, il rettore venne arrestato dal giudice della provincia (molto probabilmente il pretore) a causa di conflitti sorti con i funzionari imperiali in merito alla gestione dei beni – “pro eo quod in dissentionem iudicum invenibatur” – e venne inviato in oriente, dove fu sottoposto a processo per i suoi presunti abusi³⁶⁹.

Costantino fu l'ultimo delegato di cui si hanno notizie. Di lì a poco, infatti, l'editto dell'imperatore d'oriente Leone l'Isaurico sottrarrà la Sicilia alla giurisdizione di Roma.

5. L'assenza di delegati papali in Sicilia a partire dall'VIII secolo

I diritti e i possedimenti del pontefice e della Chiesa di Roma sull'isola an-

³⁶⁴ It. Pont. X, p. 213, 75 (625-638) deperdita. Su Onorio I si rinvia a ELENA ZOCCA, *Onorio I e la tradizione occidentale*, in *Augustinianum*, 27, 3, 1987, pp. 571-615.

³⁶⁵ It. Pont. X, pp. 314-315, 60 (625-638).

³⁶⁶ Ivi, p. 213, 76 (dicembre 681).

³⁶⁷ Ivi, p. 213-214, 78 (686-687). Conone fu autore di un'altra epistola, contenuta in Ivi, p. 213, 77 (686-687), perduta, all'imperatore Giustiniano II concernente il Patrimonio di S. Pietro in Sicilia.

³⁶⁸ Sull'opposizione a Costantino si veda ANDRÉ GUILLOU, *Régionalisme et indépendance dans l'empire byzantin au VIIe siècle. L'exemple de l'Exarchat et de la Pentapole d'Italie*, Istituto storico italiano per il Medio Evo, Roma, 1969.

³⁶⁹ LOUIS DUCHESNE (ed.), *op. cit.*, [pp. 368-370], p. 369. Si veda anche ANDRÉ GUILLOU, *La Sicilia bizantina. Un bilancio delle ricerche attuali*, cit., p. 47, n. 7.

darono perduti nell'VIII secolo a causa della frattura che si consumò a motivo della questione iconoclasta che vide contrapposte la Chiesa d'oriente e quella d'occidente, l'imperatore bizantino e il papa.

Il movimento contro il culto delle immagini aveva avuto origine nelle province orientali dell'Impero ed aveva trovato terreno fertile a corte con l'ascesa al trono di Leone III l'Isaurico (717-741). Nel 726 l'imperatore, nonostante l'opposizione del patriarca di Costantinopoli, emanò un decreto con il quale proibì il culto delle immagini. A questa decisione si oppose papa Gregorio III nel 731 scomunicando l'imperatore e i suoi sostenitori. La Sicilia bizantina, con i suoi vescovi, si unì al pontefice nel condannare l'iconoclastia, scatenando la ritorsione di Leone III. Nel 732-33, l'isola, insieme alle regioni di Calabria, Acaia, Macedonia, Illirico ed Epiro furono destinatarie di un editto imperiale che dispose l'aumento di un terzo della tassa del testatico, la confisca dei beni della Chiesa romana e la sottoposizione delle chiese locali alla giurisdizione del Patriarcato di Costantinopoli. Il vescovo di Roma perse quindi i diritti metropolitici ed anche il Patrimonio di S. Pietro sull'isola³⁷⁰. L'iconoclastia comportò inoltre l'arrivo nell'isola di nuovi gruppi di monaci e di una nuova organizzazione del clero siciliano³⁷¹.

La conseguenza fu il venir meno della presenza di vicari pontifici e di amministratori del patrimonio ecclesiastico a motivo del nuovo assetto organizzativo e religioso del territorio. Da quel momento, i vescovi siciliani ricevettero la consacrazione non più dal pontefice ma dal Patriarca di Costantinopoli e cessarono di partecipare ai sinodi romani³⁷².

³⁷⁰ Sullo scisma iconoclasta in Sicilia si vedano VIVIEN PRIGENT, *Les empereurs isauriens et la confiscation des patrimoines pontificaux du Sud*, in *Melanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age*, 116, 2004, pp. 557-594; PETER SCHREINER, *Problemi dell'iconoclasmo nell'Italia meridionale e nella Sicilia*, nel vol. *Le relazioni religiose e chiesiastico-giurisdizionali* (Atti del II Congresso Internazionale sulle Relazioni fra le Due Sponde Adriatiche), Roma, 1979, pp. 113-128.

³⁷¹ VERA VON FALKENHAUSEN, *Chiesa greca e chiesa latina in Sicilia prima della conquista araba*, in *Archivio Storico Siracusano*, n.s., 5, 1978-79, pp. 137-155.

³⁷² Zaccaria, vescovo di Taormina, partecipando al IV concilio di Costantinopoli, fu consacrato dal Patriarca Metodio. Le fonti riportano che a quel concilio furono presenti anche altri vescovi ordinati da Metodio e Ignazio. È dunque possibile supporre che fossero stati consacrati dai bizantini anche il vescovo di Alesia, Antonino, il vescovo Niceta di Cefalù e il vescovo Gregorio di Messina. Il successore di quest'ultimo, Teodoro II, fu consacrato dal patriarca Ignazio nell'859. La presenza dei vescovi siciliani ai sinodi romani emerge dalle sottoscrizioni dei sinodi di papa Marino I (649-655) a cui parteciparono i vescovi di Palermo, Lentini, Agrigento e Messina, che si unirono alla condanna dei monoteliti (MANSI, 12, pp. 679 ss., 863 ss.). L'ultima presenza di vescovi siciliani ai sinodi romani sembra essere attestata per l'età di Gregorio II (715-731). Con l'avvento al trono dell'imperatore Costantino VI (780-797) e della madre Irene il movimento iconoclasta sembrò perdere vigore. Nel 784 fu nominato un patriarca iconodulo e nel 787 il VII Concilio ecumenico di Nicea (l'ultimo riconosciuto come tale da tutta la cristianità) condannò l'iconoclastia come eresia. A quest'ultimo concilio parteciparono anche i vescovi siciliani. La contesa sull'iconoclastia si chiuderà soltanto con l'imperatore Michele III che, nell'843,

In relazione ai beni del *Patrimonium*, vale comunque la pena segnalare i tentativi dei pontefici di riprenderne il possesso. In un'epistola di papa Adriano I (772-795) del 26 ottobre 785, indirizzata all'imperatore Costantino VI e all'imperatrice Irene, il pontefice ne chiese, invano, la restituzione: "Quae tunc cum patrimoniis nostris obstulerunt quando sacras imagines deposuerunt"³⁷³.

La potestà giurisdizionale del pontefice venne anche invocata almeno una volta in un caso che vide protagonista il vescovo di Siracusa, Gregorio Abesda, sanzionato e deposto dal patriarca bizantino Ignazio perché sostenitore delle tesi del Patriarca Fozio³⁷⁴. Gregorio Abesda si appellò prima a papa Leone IV e poi a papa Benedetto III, richiamando la competenza del pontefice sui vescovi deposti sancita nel concilio di Sardica del 343 (can. III e IIIB).

Con l'avvento dei musulmani al governo dell'isola, l'organizzazione ecclesiastica si ridusse progressivamente fin quasi a scomparire³⁷⁵. Tuttavia, almeno fino al momento in cui non ebbero preso il controllo dell'intero territorio (965), il patriarca di Costantinopoli continuò ad esercitare le sue prerogative sull'isola. Una novella dell'imperatore Leone il Filosofo dell'886, annoverava la Chiesa di Sicilia tra quelle soggette al Patriarcato d'Oriente.

Sul versante occidentale, il vescovo di Roma continuò a rivendicare la sua formale giurisdizione e a rivendicare, a più riprese, gli antichi diritti perduti³⁷⁶. Papa Niccolò I (858-867) rivolse la sua attenzione agli antichi patrimoni di Sici-

in ottemperanza alle decisioni Nicea, riaffermerà la liceità del culto delle immagini.

³⁷³ It. Pont. X p. 214 n. 79.

³⁷⁴ Fozio fu patriarca di Costantinopoli per due volte e per due volte deposto: la prima volta dal Natale dell'anno 858 all'anno 867, la seconda volta dall'anno 877 fino all'anno 886. In un'enciclica indirizzata a tutti i vescovi bizantini, spiegò i punti di divergenza con la Chiesa di Roma, proponendo di aggiungere il "filioque" al comune Credo non modificabile, di rendere il celibato obbligatorio per i preti, di attribuire la celebrazione della cresima all'esclusiva competenza dei vescovi, di imporre il digiuno per tutto il clero al sabato e di fissare l'inizio della quaresima al Mercoledì delle Ceneri. Nell'anno 867 convocò un sinodo a Costantinopoli nel quale scomunicò papa Niccolò I. Sul punto si veda VALERIA LESERRI, *L'epistola del patriarca Fozio al papa Niccolò I*, in *Augustinianum*, vol. 45, 2005, pp. 259-263.

³⁷⁵ Nel 669, nel 673 e tra il 720 e l'827 i saraceni furono protagonisti di incursioni in Sicilia. Nell'827 sbarcarono a Mazara e nell'arco di un secolo e mezzo si impossessarono dell'isola sostituendosi ai bizantini. Palermo cadde nell'831, Enna nell'859. I bizantini conservarono la parte orientale dell'isola fino a quando i musulmani la conquistarono definitivamente a seguito della capitolazione di Rometta, nel 965. Sulla conquista e sul governo musulmano in Sicilia si vedano: MICHELE AMARI, *Storia dei musulmani di Sicilia*, 2 voll., Le Monnier, Firenze, 1854-1858; ALEX METCALFE, *The Muslims of Medieval Italy*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2009; ANNIESE NEF, *Conquérir et gouverner la Sicile islamique aux XIe et XIIe siècles*, École française de Rome, Roma, 2011.

³⁷⁶ Sulla condizione dei cristiani durante il governo musulmano si veda FABIOLA ARDIZZONE, ELENA PEZZINI, *La presenza dei cristiani in Sicilia in età islamica: considerazioni preliminari relative a Palermo e ad Agrigento*, nel vol. di ANNIESE NEF, FABIOLA ARDIZZONE (a cura di), *Les dynamiques de l'islamisation en Méditerranée centrale et en Sicile: nouvelles propositions et découvertes récentes*, École française de Rome – Edipuglia, Roma-Bari 2014, pp. 281-300.

lia e ai diritti un tempo esercitati sulla Chiesa locale provando ad impedire, senza successo, che i patriarchi Ignazio e Fozio, intorno all'860, nominassero il titolare della sede di Siracusa³⁷⁷. In una successiva epistola, Niccolò I pregò ancora una volta l'imperatore Michele III di restituirgli il diritto di consacrare i vescovi siciliani: "Volumus ut consecratio siracusano archiepiscopo nostra a sede impendantur, ut traditio ab apostolis instituta, nullatenus nostris temporibus violetur"³⁷⁸.

In relazione al perduto Patrimonio di S. Pietro, papa Niccolò I, nell'860, chiese all'imperatore di rientrare in possesso dei beni sostenendo che erano da sempre stati amministrati da *familiares* della Chiesa romana: "per suos familiares regere studuit"³⁷⁹. L'attivismo di Niccolò I interessò anche la Chiesa di Taormina ma similmente, prima di lui, aveva provato ad agire anche papa Leone IV (847-855)³⁸⁰.

La volontà di manifestare la presenza della Chiesa di Roma sull'isola non venne meno neanche dopo l'anno mille. Risale al 1050, infatti, la nomina, puramente formale, di Umberto, poi vescovo di Silva Candida, quale "archiepiscopus Sicilie" da parte di papa Leone IX (1049-1055)³⁸¹. Anche questa rientrò nel novero delle rivendicazioni puramente teoriche che non sortirono effetti.

Soltanto con l'arrivo dei Normanni (1061-1194) la Sicilia venne nuovamente ricondotta nell'area di influenza romano-latina e il papa poté nuovamente estendere la sua giurisdizione sull'isola³⁸².

³⁷⁷ It. Pont. X, p. 316, n. 66-68.

³⁷⁸ Ivi, p. 317, n. 68.

³⁷⁹ Ivi, p. 214 n. 80.

³⁸⁰ Sono due i diplomi di questi papi per la chiesa di Taormina (Ivi, p. 354, nn.17-18). Vale la pena menzionare anche una lettera fittizia che riporta l'episodio, storicamente avvenuto, di papa Marino I che nell'885 riuscì a far liberare alcuni prigionieri di Palermo catturati dai musulmani (Ivi, p. 186, n. 72).

³⁸¹ GEORG WAITZ (ed.), *Richerii Gesta Senoniensis Ecclesiae*, I, 18, in *Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XXV*, Impensis Bibliopolii Hahniani, Hannoverae, 1880, p. 280: "Humbertum quoque Mediani monasterii abbatem secum ducens, archiepiscopum Sicilie ordinavit, deinde Rome cardinalem ad vices suas supplendas secum morari precepit. Millesimo quinquagesimo anno dominus Leo papa ad partes istas rediens, sancti Arnulfi ecclesiam Metti dedicavit". Su Umberto di Silva Candida si vedano JOHN J. RYAN, *Cardinal Humbert of Silva Candida and Auxilius: The 'Anonymous Adversary' of Liber I Adversus Simoniacos*, in *Mediaeval studies*, XIII, 1951, pp. 218-222; JOHN T. GILCHRIST, *Humbert of Silva-Candida and the political concept of ecclesia in the eleventh-century reform movement*, in *Journal of religious history*, II, 1962, pp. 29-42 (rist. anast. in Id., *Canon law in the age of reform, 11th-12th centuries*, Variorum, Aldershot 1993, pp. 13-42).

³⁸² VINCENZO R. IMPERIA, *I vescovati nella Sicilia Normanna (secc. XI-XII): potestà normative e competenze giurisdizionali in un territorio multiculturale*, Palermo University Press, Palermo, 2022; IGNAZIO ALESSI, *Temporal and Spiritual Power in Norman Sicily: An Unreal Border?* nel vol. di DAN ARMSTRONG, ÁRON KECSKÉS, CHARLES C. ROZIER, LEONIE V. HICKS (a cura di), *Borders and the Norman world. Frontiers and boundaries in medieval Europe*, Boydell and Brewer, Woodbridge, 2022, pp. 201-214.